

L'enunciazione dei nomi degli acquirenti di queste proprietà deve però sostanziarsi di più concrete notizie sul loro *status* sociale e sul loro atteggiamento in quanto proprietari.

<i>Possessione</i>	<i>1° acquirente</i>	<i>1° trasferim. di proprietà</i>	<i>Divisioni (XV sec.)</i>
S. Zeno in Mozzo	Simone Canossa (1414)	1/3 not. Andrea Levata; poi Mar- co 'de Scotis' (1416) 1/3 Antonio A- stesano da Reg- gio (1416) 1/3 Pietrobono 'de Scaiolis' da Reggio (1416); (dal 1420: Zani- no Miniscalchi)	tra Vianino e Leo- nardo figli q. Zani- no Miniscalchi e Aless. nipote (1457)
Grezzano	Simone Canossa (1414)	—	tra Galeazzo e Bar- tolomeo q. Bacca- rino q. Simone Ca- nossa (1477)
Mozzecane	f.lli Bevilacqua - Lazise e f.lli Verità (1414)	cessioni a livello a vari (1428 e segg.); cessione del dominio emi- nente sulla me- tà a Domenico Montresor da Treviso (1468), con successivi ac- quisti da parte sua	—
Gazzolo	not. Agostino 'de Carnalibus'; not. Cavalchino q. Oliviero di Villafr. (1414)	—	—

Chi sono, dunque, questi nuovi proprietari? Essi sembrano rispecchiare abbastanza bene l'origine composita del ceto dirigente veronese agli inizi dell'epoca veneta. Abbiamo innanzitutto alcune famiglie saldamente radicate nel patriziato cittadino già in età scaligera. Sui Bevilacqua-Lazise, un ramo dei quali appare strettamente legato alla famiglia dei signori³¹³, si hanno notizie sicure soltanto a partire dalla seconda metà del Trecento³¹⁴. Dei tre fratelli che assieme acquistano le possessioni di Pra-

Pradelle e Cazano	filii da Quinto (1409)	Bevilacqua, Bonivento, Michele Bevilacqua - Lazise (1413)	nella divis. 1431 spetta a Michele Bev. - Lazise
Villa ser Albri-go	Guglielmo ' Bonus ' (1414)	—	— *
Salette	mag. Paolo ' a Balistis ' (1414) **	—	— ***

* Nel 1465 risultano titolari del vicariato, e sono presumibilmente proprietari, gli 'heredes Bartholomei Nigri q. Guillelmi Boni' (ASV, *Comune*, reg. 256, c. 215 v).

** E' citato come 'Paulus a Balistis q. Tomasii de Bellonis de Mediolano', in un atto del 1435 (ASV, UR 105, c. 1082 r).

*** Nel 1465 risulta titolare del vicariato, e presumibilmente proprietario della possessione, 'Bernabo de Zucolis' (ASV *Comune*, reg. 256, c. 215 v).

³¹³ Iacopa Bevilacqua-Lazise q. Antonio, moglie di Cortesia Serego, eroga un prestito di 2.000 ducati ad Antonio della Scala esule (G. BIADEGO, *Cortesia Serego e il matrimonio di Lucia della Scala - Nozze Pellegrini-Buzzi*, Verona 1903, pp. 23-24). Iacopa Bevilacqua-Lazise menziona nel proprio testamento un altro membro della famiglia, Nicolino q. Turrino, ricordato assieme al fratello Giacomo già nel 1356 (ASV, *Allegri*, proc. 347, *Sommario Bevilacqua-Lazise 1356-1480 c.*, cc. non num.) e nel 1371 (C. CARINELLI, *La verità nel suo centro riconosciuta nelle famiglie nobili e cittadine di Verona*, ms. 2224 della BIBL. CIVICA DI VERONA, p. 1276).

³¹⁴ Si possono tranquillamente trascurare infatti le fantasiose notizie accolte dai genealogisti veronesi, Torresani e Carinelli, sull'origine tedesca della famiglia e quelle, non provate, sull'appartenenza a questa schiatta dell' 'Altegranus de Lazisio' che il continuatore di Paride da Cerea cita tra gli uccisori di Mastino nel 1277 (*Chronicon veronese* cit., col. 641). Alla data del 1370 invece C. CARINELLI, *La verità nel suo centro* cit., p. 1276, cita il testamento di Nicolò Bevilacqua-Lazise: sono menzionati i figli Pietro, Michele, Bonivento e Bevilacqua, ed il fratello

delle e Nogarole, uno — Bevilacqua — era notaio ³¹⁵, un altro — Michele — appare impegnato in attività di prestito sulla piazza veneziana ³¹⁶ e titolare di un negozio di panni a Verona ³¹⁷. Nel settore tessile i tre Bevilacqua-Lazise continueranno del resto ad essere assieme impegnati anche agli inizi del Quattrocento ³¹⁸. La stessa commistione fra esercizio delle professioni liberali e burocratiche e impegno nel settore commerciale è rilevabile a proposito di altre due famiglie presenti nella *Curia*: i Nichesola, famiglia di nobiltà scaligera, tra i quali compaiono spesso fra Tre e Quattrocento giudici e notai ³¹⁹ (ma Bailardino q. Nicolò Niche-

Bartolomeo (che compare per parte sua anche in atti del 1355 e 1361: ' Bartolomeo q. Michele ', ASV, *Allegri*, proc. 347, c.n.n.). Nicolò appare legato per matrimonio ad una importante famiglia di notai cittadini, i Boniventi (C. CARINELLI, *La verità nel suo centro* cit., p. 1276), donde il nome di uno dei figli. Era già morto nel 1391 (ASV, *Maggio*, perg. 105).

³¹⁵ Tale appare nel 1391 (ASV, *Maggio*, perg. 105), in ancor giovane età perché attorno al 1430 risulta avere poco più di sessant'anni (ASV, *Comune*, *Anagrafi*, n. 702).

³¹⁶ Nel 1393 e 1396: si veda *Bernardo de Rodulfs notaio in Venezia (1392-1399)*, a cura di G. TAMBA, Venezia 1974, docc. n. 18, p. 29, e n. 160, p. 168.

³¹⁷ Nel 1398; all'atto sono presenti anche i fratelli Bevilacqua e Bonivento (C. CARINELLI, *La verità nel suo centro* cit., p. 1276).

³¹⁸ ASV, UR 54, cc. 1525 r - 1526 v; UR 67, cc. 643 v - 644 r; UR 72, c. 1187 rv; UR 218, cc. 13 rv, 14 rv; per l'acquisto di una ' stacio a ferarolaria ' UR 46, c. 800 rv (1416); per un ' fontego del ferro ', cfr. ASV, *Allegri*, proc. 352, cc. non num. Essi sono allibrati solidalmente nel 1409 per l. 7 (ASV, *Comune*, reg. 249, c. 261 r), nel 1418 per l. 16 (ASV, *Comune*, reg. 250, c. 82 r: il robusto aumento è dovuto certamente all'investimento fondiario, che com'è noto consentiva minore evasione fiscale; né manca la controprova, in quanto gli ' heredes et bona Benedicti de Manzatoribus et Chechi eius filii ', estimati nel 1418 in un primo momento per l. 5, si vedono poi corretta la quota in l. 2: ASV, *Comune*, reg. 250, c. 77 v).

³¹⁹ Le prime notizie sicure su questa famiglia sono della seconda metà del Duecento, quando essa — probabilmente di recente immigrata in città — appare proprietaria di ' innumera bona in villa Nauchxole ', cioè a Nichesola presso Legnago (C. CIPOLLA, *Nuove notizie sugli eretici veronesi, 1273-1310*, « Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di sc. morali, storiche e filologiche », V, 1896, pp. 345-46). Qualche decennio più tardi (1329) un Galesio Nichesola fu fatto *miles* da Cangrande (*Notae veronenses* cit., p. 473). Nel 1362 il notaio ' Gubertus f. Guillelmi de Nichexola ' era ' scriba dominorum de la Scala ' (C. CIPOLLA, *La storia scaligera secondo i documenti degli archivi di Modena e di Reggio Emilia*, Venezia 1903, pp. 93-123, *passim*). Per la presenza di giudici e notai nella famiglia, cfr. infine *Epistolario di Guarino Veronese*, a cura di R. SABBADINI, III, Venezia 1919, p. 66.

sola è socio nel 1394 della 'sgarzeria' all'insegna dell'*Agnus Dei*³²⁰, e — la loro presenza nella *Curia* è però, si è detto, assai fuggevole — i Verità di S. Zeno in Oratorio³²¹, famiglia di antica origine, nella quale figurano a quest'epoca numerosi *aurifices*, alcuni dei quali non disdegnano l'esercizio di cariche pubbliche³²². In tutti e tre questi casi l'investimento in terre ai primi del Quattrocento è cospicuo e attento, né limitato esclusivamente alla zona che qui interessa³²³.

Minore peso economico-sociale sembrano avere invece le famiglie dei notai Agostino 'de Carnalibus' e Cavalchino q. Oliviero da Villafranca, acquirenti della possessione di Gazzolo³²⁴, e quella dei Lafranchini acquirenti di Bagnolo di Nogarole, famiglia quest'ultima pure di

³²⁰ Con Nicola Montagna e Iacopo *garzator* (ASV, *Maggio*, perg. 112).

³²¹ La famiglia, di antica autorità e prestigio, comprendeva anche altri due rami (delle contrade di Falsorgo e Ferraboi).

³²² Verità q. Bonmartino 'aurifex' era stato nel 1404 e 1405 'massarius monete factorie Verone'. Per alcune notizie sul cospicuo patrimonio dei tre fratelli Verità, Paolo e Iacopo q. Bonmartino Verità, cfr. ASV, *Verità serie III*, perg. 181 (acquisto da Taddeo Dal Verme di un palazzo presso S. Anastasia, per oltre 600 ducati; 1413), perg. 187 (possesto di una cospicua possessione di oltre 400 campi alla 'Domus Macei', nella *Campanea*; 1416), perg. 190, ecc. I tre fratelli sono allibrati solidalmente nel 1409 per l. 9 (ASV, *Comune*, reg. 249, c. 115 r) e nel 1418 per l. 9 s. 5 (*ibid.*, reg. 250, c. 107 v).

³²³ Oltre che acquirente di Nogarole, Pradelle e Mozzecane, Bevilacqua Bevilacqua-Lazise fu anche socio di Pasio Guarienti nell'acquisto di 1/3 della possessione ex scaligera di Montorio acquistata per il restante 2/3 da Marino Contarini (G. SANCASSANI, *I beni della fattoria scaligera* cit., pp. 11 e 16). Verità q. Bonmartino Verità assieme ai fratelli si assicurò terre tanto nei pressi delle città quanto nella zona dei Lessini (a Vestena, in società col veneziano Vittore Emo) e nella bassa (a Nogara, in società con l'altro veneziano Alvise Cappello: G. SANCASSANI, *I beni della fattoria scaligera* cit., pp. 11 e 23, e ASV, *S. Zeno*, reg. 7.1; reg. 5.8, c. 64 r). Bailardino Nichesola infine investì circa 10.000 ducati in acquisti a Caldiero, Terrazzo e Colognola ai Colli, prima di diventare comproprietario della possessione di Tormine (G. SANCASSANI, *I beni della fattoria scaligera* cit., p. 9).

³²⁴ Sono tuttavia persone non prive di interessi e di legami in questa zona della pianura veronese: l'uno, Agostino 'de Carnalibus', era stato tra il 1405 e il 1406 fattore della *Curia*, prima che venisse concessa al Dal Verme; l'altro, 'Cavalchinus q. Oliverii magistri grammaticae professoris', discendente di un noto letterato di corte scaligero (il grammatico Oliviero era nipote del più noto Rinaldo: cfr. G. BIADEGO, *Un maestro di grammatica amico del Petrarca*, «Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti», t. LIII, 1898-99, p. II, p. 273, n. 3) possedeva diversi altri appezzamenti nella zona (ASV, UR 68, c. 419 rv e UR 81, cc. 477 v-478 r, ecc.) e svolse in seguito la funzione di sovrintendente allo sfruttamento del

origini mercantili e artigiane³²⁵ e destinata ad affermarsi durevolmente nel corso del Quattrocento³²⁶.

Tutt'altro che isolato, nell'ambito del patriziato veronese³²⁷, è poi il caso di Simone di Canossa, appartenente alla notissima famiglia emiliana: si tratta di un *miles* che, avendo combattuto ai servigi della repubblica veneta, si radica definitivamente a Verona inserendo presto la propria stirpe tra le maggiori del ceto dirigente cittadino. Secondo una notizia riportata dal Canobbio, il cinquecentesco storico ufficiale della famiglia, Simone Canossa sarebbe stato protagonista della repressione della rivolta filoscaligera del 1411-1412³²⁸.

Non mancano infine, tra gli acquirenti delle *possessiones* della *Curia*, due famiglie dalle caratteristiche spiccatamente borghesi. Non molto possiamo dire dei Bordoni, una famiglia di *formaierii* che appare costan-

bosco di Varana (ASV, *Camera fiscale*, reg. 99, c. 4 r); nel 1428 suo figlio Bartolomeo, pure notaio, acquistò il dazio del Campagnatico di Villafranca, ma lo rivendette subito a quel comune (C. FERRARI, *Contrasti tra originari e forestieri* cit., p. 195 e n. 2). Di modesto rilievo (relativamente: per la struttura della piramide fiscale dei *cives* veronesi nel XV secolo, si veda A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese attraverso gli estimi dal 1409 al 1635*, Milano 1966, p. 64) è la loro posizione fiscale; nel 1409, il 'de Carnalibus' ha una quota di s. 18 (ASV, *Comune*, reg. 249, c. 249 r), Cavalchino di l. 1 s. 5 (*ibid.*, c. 56 r).

³²⁵ Nei primi decenni del Trecento appaiono alcuni Lafranchini 'mercarii' (ASV, *VIII vari*, perg. 29, 1307: 'Lafranchinus mercarius q. Boni'; ASV, *Lafranchini*, perg. 2, 1331: 'Bonus filius Lafranchini mercarii q. d. Boni de S. Zilio'); ma le notizie sono molto scarse.

³²⁶ Il rappresentante più illustre è certamente Cristoforo Lafranchini, uno dei figli del Lafranchino che eredita la possessione di Bagnolo nel 1443: fu uno dei giuristi più in vista della Verona del secondo Quattrocento. Per qualche notizia su di lui, v. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit., pp. 293-94.

³²⁷ Senza riprendere gli esempi, troppo noti, dei Dal Verme o dei Serego, mi limiterò a citare Martino da Faenza, il *miles* al quale la Camera fiscale veneta cede (con esplicito riferimento alle sue benemerenze militari) la possessione ex scaligera di Custoza (ASV, *VIII vari*, n. 9, e *Camera fiscale*, proc. 161).

³²⁸ A. CANOBBIO, *Origine della nobilissima et illustrissima famiglia Canossa con i successi degli huomini eccellenti di quella e con i loro accasamenti descritta dal signor A.C.*, Verona 1593, p. 68; segue il Canobbio F. SANSOVINO, *Origine e fatti delle famiglie illustri d'Italia*, Venezia 1670, p. 390. G. TIRABOSCHI, *Dizionario topografico-storico degli stati estensi*, Modena 1821-25 (rist. anastatica Bologna 1963), I, p. 126, lo dice inoltre ancora in contatto con Filippo Maria Visconti nel 1421. Nulla aggiunge a queste notizie il più recente C. CAVATTONI, *Cenni intorno l'illustre famiglia di Canossa . . .*, Modena 1859, pp. 5-6.

temente impegnata nell'allevamento ed arriva ad accumulare una cospicua fortuna³²⁹. Più lungo discorso può essere fatto invece a proposito dei Miniscalchi, neo-proprietari di S. Zeno in Mozzo. Zanino Miniscalchi incarna perfettamente la figura, consueta nella società italiana basso-medioevale, del mercante che abbina la pratica della mercatura alla costituzione e alla gestione di un robusto patrimonio terriero. La sua ascesa sociale ed economica nella Verona della prima metà del Quattrocento è veramente spettacolare. Originario di Bergamo, immigrò a Verona nel periodo visconteo³³⁰, ottenendo nel 1407 la cittadinanza. Esercitò inizialmente la professione di maniscalco (dove il cognome)³³¹; ma già nel 1412 è detto 'olim mareschalcus nunc mercator'³³², e traffica prevalentemente con il Trentino e la Germania³³³. Con gli anni, il suo giro d'affari si ampliò, coprendo particolarmente la costa adriatica, tradizionale mercato del commercio veronese³³⁴: la sua posizione si consolidò particolarmente a Pesaro, città della quale acquisì la cittadinanza³³⁵ e nella quale acquistò beni terrieri³³⁶; ma l'elenco dei suoi debitori 'de

³²⁹ 'Henricus a Bordono' di S. Tomio ha l. 4 s. 13 di quota d'estimo nel 1409 (ASV, *Comune*, reg. 249, c. 4 v), e lo stesso 'Rigus formaierius a Bordono' l. 6 s. 5 — con significativo aumento certo dovuto all'acquisto delle terre di Tormine — nel 1418 (ASV, *Comune*, reg. 250, c. 5 r). Per altri acquisti di terre da parte di costui, cfr. ad es. ASV, UR 45, c. 273 rv (1416).

³³⁰ Dal 1397 almeno risiede a Verona ('in guaita S. Cecilie'; ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 7 e 11), ottenendo la cittadinanza dopo una residenza decennale, come da prescrizione statutaria (ASV, *Comune*, reg. 56, c. 77 v). Nel 1409 è residente a S. Benedetto ed è allibrato per la cifra, già considerevole, di l. 3 (ASV, *Comune*, reg. 249, c. 92 v), ascesa nel 1418 al livello, assai alto, di l. 7 s. 15 (*ibid.*, reg. 250, c. 61 r).

³³¹ Nel 1402 stipula una 'societas et compagnia in arte mareschalcharie' con Pietro *marescalcus* di Milano, nella quale figura come titolare della *statio* sita nella sua stessa casa, e socio capitalista (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 14).

³³² *Ibid.*, perg. 29.

³³³ *Ibid.*, perg. 29, 32, 134, ecc.

³³⁴ Cfr. per qualche cenno generale in merito *Cronaca di anonimo veronese 1446-1488*, a cura di G. SORANZO, Venezia 1915, pp. L-LI, LXIV-LXV, LXXIII.

³³⁵ La richiesta di cittadinanza in ASV, *Pompei - Vari*, proc. 263-288.7 (*Carte varie Miniscalchi*), c.n.n. (dove si deduce che egli era 'praticato, stato et demorato in questa vostra città de Pesaro (...) col fundego de panni et nostre mercantie' dal 1421); la concessione in ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 105 (1435). Per il fondaco a Pesaro cfr. anche ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 138, 176, 191.

³³⁶ Si tratta di un podere di circa 40 piovì 'in curte Pisari in fundo S. Clementis sive Fatoris' stimato nel 1449 900 ducati (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 138, 176, 191).

libro merchandarie ' mostra come avesse relazioni con città svariatissime³³⁷. L'acquisto di S. Zeno è il più importante, ma non l'unico investimento operato in beni terrieri³³⁸; preminente rimane comunque, per il Miniscalchi, l'esercizio della mercatura, che non conobbe soste fino alla sua morte³³⁹. Il consolidamento economico va di pari passo, in questo caso, con la affermazione sociale: ne è prova indiscussa l'oculata politica matrimoniale che Zanino conduce. Dopo un primo matrimonio piuttosto oscuro³⁴⁰, egli sposa in seconde nozze una Merchanti, appartenente ad una cospicua famiglia cittadina³⁴¹; crescente è l'entità delle doti e accurata la scelta delle famiglie con cui egli si imparenta mediante

³³⁷ Nel 1433 i procuratori nominati dal Miniscalchi hanno licenza di trafficare ' in Marcha anconitana et Romandiola, in Tusia, in Abrutio et Terris Laboris et Appulia ' (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 97); nel 1457, alla sua morte, si inventariano debitori per varie migliaia di ducati nelle città di Pesaro, ' Nuvolaria ' (Novilara presso Pesaro), Recanati, L'Aquila, Chieti, Ortona, Monopoli, Ferrara, Parma, Venezia (ASV, *Pompei - Vari*, proc. 289.3, vol. 1, cc. 17 v - 19 v). Cfr. anche ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 127 (debitori a Fermo, Pesaro, Bolzano, Roma, Firenze, Mantova - ove pure aveva un fondaco: perg. 117), perg. 185 (Lanciano, Chieti, Amanda), ecc.

³³⁸ Risale ai primi decenni del secolo anche l'acquisto della possessione di Perarolo presso S. Bonifacio (per la gestione della stessa cfr. ASV, UR 103 cc. 1773 r - 1775 r; *Pompei - Miniscalchi*, perg. 180, 255, 290 ecc.); per la proprietà di Torre di Campomarzo presso Palù di Zevio, acquistata da Cortesia Serego nel 1434 (perg. 100 e 101), cfr. perg. 122, 144, 160, 177, 194, ecc. Non mancano naturalmente altri acquisti minori (ad es. a Malavicina, *ibid.*, perg. 34; a Lavagno, perg. 149; a Villafranca, perg. 78; ecc.) e cospicui investimenti in immobili urbani (per lo più nella contrada di residenza, quella di S. Benedetto: perg. 36, 73, 107, 112).

³³⁹ Zanino testa il 7 ottobre 1456 ' gravi senio confectus ' (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 220) e risulta deceduto il 20 dicembre dello stesso anno (perg. 221); un precedente testamento era stato rogato nel 1441 dal notaio Zeno Ottobelli (ASV, *Notarile*, 8761). Zanino sarà seppellito in S. Anastasia, la chiesa domenicana prediletta per le proprie sepolture da molta parte della aristocrazia veronese, ' in suo monumento ' come si esprime nel testamento del 1456. Sul monumento Miniscalchi a S. Anastasia, cfr. l'eruditissimo lavoro di C. CIPOLLA, *Ricerche storiche intorno alla chiesa di S. Anastasia in Verona*, « L'arte » XIX (1916), pp. 84-85 dell'estr.: il Cipolla è l'unico che abbia fornito sinora qualche dato sulla famiglia Miniscalchi nel Quattrocento. Egli cita tra l'altro altri tre precedenti testamenti di Zanino.

³⁴⁰ La moglie era Iacoba di Nascimbene ' q. ser Veronesi Scorze de Malavicina ' (dote 150 ducati; ASV, *Pompei - Miniscachi*, perg. 27).

³⁴¹ ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 85 (8 luglio 1430; dote 800 ducati).

la prole, tutte di elevato rango socio-economico³⁴². Il trascorrere di una sola generazione è sufficiente, pertanto, per l'abbandono della mercatura da parte della famiglia Miniscalchi, forse anche in conseguenza della crisi del settore tessile, crescente nel Quattrocento a Verona³⁴³: il nipote e i figli di Zanino, uno dei quali consegue la laurea (ed è un altro segno di elevamento sociale)³⁴⁴ ed appare sovente impegnato nelle civiche magistrature, si dedicano soltanto all'investimento terriero³⁴⁵.

Evidentemente, queste succinte notizie sugli acquirenti delle proprietà della *Curia Nogarolarum* restano ai fini della nostra ricerca sostanzialmente sterili se di essi non si determina l'atteggiamento in quanto proprietari e gestori delle aziende appena acquisite. Si tratta di un aspetto di decisiva importanza, che occorrerebbe illuminare non solo per

³⁴² Il figlio Vincenzo sposa una Cendrata (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 84: 10 giugno 1430, dote 800 ducati); l'altro figlio Vianino, morto di peste (C. CIPOLLA, *Ricerche storiche* cit., p. 85) già nel 1428, aveva sposato una Boniventi (*ibid.*, perg. 129; dote 400 ducati). Nella generazione successiva, Bartolomea q. Vianino sposò un Maffei (*ibid.*, perg. 115: 1 ag. 1437, 1000 ducati di dote) e Vianina q. Vianino un da Sacco, portando 1400 ducati di dote (*ibid.*, perg. 165, 1 maggio 1448); le quattro figlie di Leonardo Miniscalchi sposarono un Lombardi, uno Sparavieri, un Del Bene e un Cipolla con doti di 700 o 800 ducati (*ibid.*, perg. 243, 263, 279, 305). Pochi anni più tardi Giusta di Francesco Miniscalchi sposò Marco Emigli portando ben 2000 ducati di dote (*ibid.*, perg. 383). Per qualche essenziale notizia sulla posizione di tutte queste famiglie nell'ambito del patriziato veronese, mi limito a rinviare ad A. CARTOLARI, *Famiglie già ascritte al nobile consiglio* cit.

³⁴³ Cfr. M. LECCE, *Vicende dell'industria della lana e della seta a Verona* cit.

³⁴⁴ Si tratta di Vianino (non quello citato alla n. 342) che almeno dal 1451 risulta 'commorans in studio ferrariensi' (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 192), al quale sono donati al momento della *emancipatio* tutti i libri paterni (ASV, *Pompei - Vari*, proc. 289.3, vol. 1, cc. 8 r - 12 r; 1455). La laurea (in civile) è conseguita nel 1461 o 1462 (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. 246). Egli possedette una copia personale degli statuti veronesi del 1393, come prova un'annotazione sul foglio di guardia del ms. 910 della Biblioteca Civica di Verona (G. BIADEGO, *Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Verona*, Verona 1892, p. 249).

³⁴⁵ Nella sola possessione di Torre di Campomarzo-Volon di Zevio, i figli e i nipoti di Zanino effettuano tra il 1461 e il 1499 una cinquantina di acquisti per molte centinaia di ducati, ampliando con una azione capillare e meticolosa la possessione di almeno 175-200 campi di prato (ASV, *Pompei - Miniscalchi*, perg. comprese tra i nn. 242 e 356). Nello stesso arco di tempo, le pergamene Miniscalchi non riportano quasi nessun atto concernente l'esercizio della mercatura (preciso tuttavia che non ho potuto prendere visione di un'altra porzione dell'archivio Miniscalchi, conservata presso la fondazione Miniscalchi-Erizzo di Verona).

i proprietari della zona di Nogarole, ma per tutta quella porzione della classe dirigente veronese che, mediante gli acquisti dei beni ex signorili o il consolidamento di posizioni patrimoniali precedentemente acquisite, lega dai primi decenni del Quattrocento le proprie fortune alla terra. Senza un esame completo della consistenza, della articolazione e della formazione dei diversi patrimoni è impossibile dire se il retroterra economico di questi nuovi proprietari degli inizi del Quattrocento fosse, prevalentemente, fondiario o mercantile-commerciale. Che uno spostamento di interessi verso la terra si sia manifestato in molti casi all'interno della classe dirigente veronese del primo Quattrocento è innegabile: l'occasione della liquidazione dei beni scaligeri viene colta pienamente, ed il volume degli acquisti è piuttosto robusto. Vi sono casi molto significativi: una parabola del tutto simile a quella dei Miniscalchi è descritta dai Giusti, una famiglia di ricchissimi *scapizatores pannorum* che nel giro di pochi decenni abbandonano quasi del tutto l'esercizio delle attività imprenditoriali nel ramo tessile ed orientano risorse e investimenti nella proprietà fondiaria³⁴⁶. Ma si tratterà ovviamente, prima di addivenire a conclusioni di sorta, di vagliare attentamente caso per caso, che ad ogni esempio nel senso della conversione alla terra possono essere opposti altri di segno contrario: si possono rammentare per esempio i Medici, un'autorevole famiglia lombarda radicatasi a Verona al tempo dei Visconti, che pur non trascurando ovviamente l'investimento terriero (a Cerea, alla Caprara) continuano assai a lungo ad esercitare il lanificio³⁴⁷.

Qualche spunto interessante in merito alla rilevanza dell'investi-

³⁴⁶ Buona parte dell'archivio Giusti è confluita nel fondo *Portalupi* in ASV. Per qualche cenno sulla brillante carriera politica di Giusto e soprattutto Pierfrancesco Giusti (quest'ultimo giurisperito di vaglia, e riformatore dello statuto cittadino nel 1450), figli con Iacopo dello *scapizator pannorum* Provalo, mi limito a rinviare a F. SCARCELLA, *Una libreria giuridica veronese del Trecento*, in *Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini* cit., pp. 758-60. Agli investimenti fondiari della famiglia si avrà modo di accennare anche più avanti.

³⁴⁷ Non esiste in ASV un fondo archivistico che raccolga la documentazione relativa alla famiglia Medici di Verona; si rende allo scopo necessario uno spoglio sistematico del fondo ASV, UR. Per qualche documento che attesti da parte dei Medici il continuato esercizio dell'attività imprenditoriale ben avanti nel Quattrocento, cfr. ad esempio il testamento di Bassano Medici (ASV, *Ufficio del registro, Testamenti*, mazzo 30, n° 127) e vari atti riguardanti l'attività di suo figlio Bertolino (ad es. ASV, *Istituto Esposti*, reg. 61, c. 19 v).

mento in terre emerge dalla stessa documentazione relativa agli acquirenti delle *possessiones* di Nogarole. Per Bartolomeo Benedetto 'de Paniçiiis', proprietario di Bagnolo, la 'possessio' di quella località era 'ferme tota substantia facultatis sue', come riconoscono nel 1440 gli stessi funzionari veneziani³⁴⁸. I Bevilacqua-Lazise poi — sostiene un loro procuratore in occasione di una delle citate controversie con il Mangiatori — a Nogarole non solo 'hano spexo in caxe et altri megioramenti li qualli se vedeno duchati 2000', ma 'oltra questo anno *semper* exercitado le loro persone in far coltivar quella' (*scil.* *possessione*). Le risorse finanziarie della famiglia sono state tutte concentrate, con gravoso impegno, nell'investimento terriero: 'da poi che se ne impazò (*scil.* della proprietà di Nogarole), la soa caxa è andata indriedo, et hanno vendute le proprie possessione, le caxe, li fitti, desfati traffichi et l'arte de la lana, per modo che non sapeno may da quel tempo in qua avanzare, né comprarono più una possession da 25 ducati'³⁴⁹. Sia pure tenendo conto della parzialità della fonte, sono espressioni in qualche misura significative: da parte di questi proprietari l'impegno diretto nella gestione delle terre recentemente acquistate certamente vi fu, sin dai primi decenni del secolo. La modestia del campione preso in esame consiglia ovviamente di limitarsi a registrare, nella concreta prassi, l'atteggiamento di questi proprietari nei rapporti con i coloni, nell'esercizio sempre attento delle prerogative giurisdizionali acquistate assieme alla terra, nella presenza assidua *in loco* ad effettuare personalmente le *rationes* con i coloni parziari, nell'intraprendere qualche iniziativa di carattere più strettamente tecnico-agrario, come il miglioramento della rete di irrigazione. Sono spunti isolati, ma che convergono tutti nell'abbozzare una figura di proprietario certamente non assenteista, né puramente *rentier*: cercheremo di sottolinearli nelle pagine che seguono, contestualmente all'esame della situazione dei coloni da essi proprietari dipendenti. Il quadro che ne esce potrebbe preannunciare in qualche modo taluni connotati di quel profilo abbastanza dinamico e

³⁴⁸ ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 27 (*Ducali*), c. 20 v. La fonte (si tratta della ducale che ordina la restituzione ai 'de Paniçiiis' della possessione, dopo la guerra veneto-gonzaghesca del 1438-40) soggiunge che il 'de Paniçiiis' morì di dolore in seguito alla perdita della sua proprietà, venuta in mano del Gonzaga all'inizio della guerra ('videns se privatum dicta possessione... exinde ad aliquot dies pro meticia et merore decessit').

³⁴⁹ ASV, *Allegri*, proc. 353, cc. non num.

attivo caratteristico del ceto proprietario veronese nell'età moderna³⁵⁰; ma è un'ipotesi, questa, che soltanto ricerche più ampie potranno confermare, almeno per quelle zone della bassa e media pianura ove si afferma la grande proprietà cittadina.

b) *La situazione amministrativa e giurisdizionale fra Tre e Quattrocento*

Il punto di partenza per esaminare i rapporti tra proprietari e coloni della *Curia* sotto il profilo amministrativo-giurisdizionale — aspetto che è connesso in modo strettissimo come si vedrà con la normativa agraria, basata su un patto parziario — è dato da un atto già noto al Sandri³⁵¹, ma da lui preso in considerazione soltanto parzialmente, che sancisce i privilegi dei quali godono gli uomini della *Curia* e determina i loro rapporti con il *dominus*. Si tratta di una conferma di precedenti pattuizioni, rilasciata da Giangaleazzo Visconti (' cum pacta ipsa infringantur et non observentur ') nel 1394, integrata ed in parte corretta dal Carrarese nel 1404³⁵², la cui vitalità nel corso del periodo veneto sia al livello degli aspetti giurisdizionali e amministrativi che al livello dei rapporti di produzione è facilmente accertabile. Questa normativa fu introdotta con ogni verosimiglianza nella seconda metà del XIV secolo. Nel 1359 una ' ambaxata ' di Reguccio Pegolotti, familiare di Cangrande II, precisa infatti che le *ville* di Nogarole, Grezzano, S. Zeno in Mozzo e Bagnolo (assieme alle altre già di giurisdizione Nogarola) non devono ' impediri vel aliquialiter molestari de plaustris nec de aliquibus aliis facionibus et gravaminibus ', né devono rispondere ' de impositione spelte facta seu fienda de cetero per factoriam '; non fa menzione però di patti o privilegi particolari, né men-

³⁵⁰ G. BORELLI, *Un patriziato delle terraferma* cit.; M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà* cit., pp. 502-503 e segg.

³⁵¹ G. SANDRI, ' *Castra* ' e ' *bastite* ' cit., pp. 64-65. Vedine il testo in *Appendice*, pp. 258-60.

³⁵² L'una e l'altra redazione sono provocate da suppliche dei Comuni della Curia, che chiedono la conferma dei loro privilegi; in particolare quella del 1404 fa esplicito riferimento — oltre ad altri elementi — al fatto che i comuni della curia ' compelluntur ad mittendum guastatores et subeundum onera cum comuni Veronae, prout faciunt alia comunia districtus Veronae quae habent de proprio ' (che possiedono cioè beni comunali). C'è dunque un preciso motivo di contestazione, e pertanto il testo del 1404 è più dettagliato e analitico, l'altro precedente meno particolareggiato ma più organico; i due documenti sembrano ben integrarsi.

ziona alcune *ville* poi appartenenti alla *Curia* come Tormine e Mozzecane³⁵³. Negli anni successivi tuttavia si procedette certamente, da parte della fattoria, alla stipula di patti collettivi coi comuni della *Curia*: nel 1374³⁵⁴ si ha indiretta notizia dei privilegi accordati al comune di Mozzecane e dell'esistenza di una 'factoria de Nogarolis'; nel 1382³⁵⁵ i comuni della *Curia* (qui per la prima volta menzionata) chiesero ad Antonio della Scala la conferma della loro esenzione in materia di dugali e ponti; nel 1385 infine è nota l'esistenza di 'diversa capitula et pacta ad favorem dictorum hominum'³⁵⁶; si tratta certamente dei privilegi che, operanti nel 1387 al momento della conquista viscontea³⁵⁷, ci sono pervenuti nel testo del 1394. Taluni aspetti dell'organizzazione della *Curia* risalgono dunque all'ultimo periodo scaligero, quando lo sfruttamento agrario, mediante la fattoria, del grande patrimonio terriero signorile si perfezionò³⁵⁸ e si fece anche un tentativo di riassetto amministrativo del territorio³⁵⁹. Nel gennaio 1394, quando la citata conferma venne concessa, la *Curia* apparteneva ad un autorevole rappresentante della burocrazia viscontea, Nicolò Diversi, che l'aveva acquistata per 20.000 fiorini nel 1392³⁶⁰, ma ben presto terre e diritti giurisd-

³⁵³ G. SANDRI, *Bailardino Nogarola* cit., p. 343.

³⁵⁴ 'Visis pactis, indemnitatibus e privilegiis nomine illorum de Mozechanis scriptis per Bonaventuram cui Saracenus dicitur quondam domini Manfredini de Sancto Zilio notarium publicum et olim officialem factorie de Nogarolis de M^oCCLXXXIII ind. XII die mercurii octavo februarii' (ASV, *Allegri*, proc. 646, cc. 29 v - 30 r).

³⁵⁵ Il 21 gennaio, non il 21 giugno come in G. SANDRI, 'Castrà' e 'bastite' cit., p. 64.

³⁵⁶ Si tratta di un 'quaterniculus' relativo alla *Curia* che faceva parte dell'archivio della Camera fiscale, 'et est intitulatus: ordines Curie de Nogarolis cum ordine pontium faciendorum' (ASV, *Camera fiscale*, reg. 199, c. 8 v).

³⁵⁷ G. SANDRI, 'Castrà' e 'bastite' cit., p. 64, cita per errore Nicolò Diversi tra i plenipotenziari del Visconti cui si arresero nel 1387 comuni ed uomini della *Curia*. Accanto a Spinetta Malaspina ed a Guglielmo Bevilacqua, il documento riporta invece un 'Nicolaus de Neapoli' altrimenti ignoto.

³⁵⁸ Cfr., per qualche spunto relativo all'organizzazione delle *canipe* signorili da parte di Cansignorio, C. CIPOLLA, *La iscrizione volgare del ponte delle Navi in Verona, dell'anno 1375*, « Archivio veneto », VI (1876), pp. 277-356 che cita in proposito il continuatore della cronaca parisiense e Conforto da Costozza (pp. 324-25).

³⁵⁹ L. SIMEONI, *L'amministrazione del distretto veronese* cit.

³⁶⁰ Cfr. G. ROMANO, *Regesto degli atti notarili di C. Cristiani dal 1391 al 1399* (*Biblioteca Ambrosiana, Cod. se. E 3 VI. 13*), « Archivio storico lombardo », XXI

zionali tornarono in diretta competenza della fattoria signorile, sì che questa temporanea alienazione poco interessa. E' del resto a Faciolo Aliprandi fattore generale del Visconti a Verona³⁶¹ e a Giorgio Guadagnabeni 'referendario' che il Diversi invia copia della supplica rivolta al duca dai comuni della *Curia*, e sono essi incaricati di far rispettare i patti consueti da parte del vicario della *Curia* stessa e dei *conductores possessionum*.

Sul piano delle prerogative giurisdizionali, è sancita (almeno dalla stesura del 1404) la competenza in materia civile e parzialmente criminale del 'vicarius terre Nogarolarum': 'quod dicti homines Curie Nogarolarum cogi non possint nec debeant ad rationem subeundum in aliquo loco nisi sub vicario terre Nogarolarum, salvo et excepto pro causa effusionis sanguinis et homicidii et aliarum pro quibus pena corporalis veniret inferenda'. Tale formulazione denuncia una situazione ben diversa dalla piena autonomia giurisdizionale della quale aveva goduto il territorio di Nogarole al tempo della omonima famiglia, quando Bailardino e Cagnolo Nogarola vi esercitavano 'iurisdictionem meri et mixti imperii'. Si può ipotizzare che risalga già al trentennio in cui la *Curia* fu amministrata dalla fattoria (1359-1387) la riduzione della autonomia giurisdizionale di questa circoscrizione, al giudice della quale viene tolta quella prerogativa (il 'merum et mixtum imperium', appunto) che più di tutte si avvicina alla piena sovranità. I diritti sanciti dal privilegio carrarese del 1404 furono poi confermati, nella stessa forma, al

(1894), pp. 46 e 54 (cit. da G. SANDRI, 'Castra' e 'bastite' cit., p. 65). Altre notizie sul Diversi in C. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti*, vol. I (Settembre 1329-agosto 1385), Milano 1976, doc. n° 534 (p. 378), n° 573 (p. 400), n° 633 (p. 436): il Diversi fu nel 1381 capitano di Asti e dal 1382 *tesaurarius* del Visconti; e in G. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 73, n. 38: il Diversi e il duca operano una permuta per i diritti giurisdizionali sui castelli di Pandino e di S. Colombano (1396). Cfr. infine G. ROMANO, *La cartella del notaio C. Cristiani nell'archivio di Pavia*, «Archivio storico lombardo», XVI (1889), pp. 684 e 686.

³⁶¹ Questo autorevole personaggio non era privo di interessi personali nella zona del Tione, essendo proprietario o concessionario di cospicue estensioni di terra 'in ora Vivarii', al confine tra Trevenzuolo e Bagnolo di Nogarole (ASV, UR 40, cc. 784 r - 785 v: nell'occasione Paolo q. Faciolo Aliprandi esige crediti da Vilano q. Bonomo di Bagnolo, già soccidario e parziario del padre).

vicario eletto dalla Camera fiscale veneziana nel 1405³⁶² e ad Iacopo Dal Verme che per pochi anni gli subentrò: nel privilegio è concesso al potente *miles* il 'castrum nostrum Nogarolarum cum tota eius curte et omnius iurisdictionibus spectantibus et pertinentibus dicto castro, reservando in nostrum dominium (*scil.* Venetiarum) merum et mixtum imperium'³⁶³. Era così definito il quadro istituzionale nel quale maturò l'evoluzione successiva: allorquando si procedette all'incanto delle varie *possessiones* (ma non del castello né delle *bastite*), gli acquirenti delle stesse entrarono in proprietà, oltre che delle terre, anche dello 'ius vicariatus' in materia civile, nonostante la significativa opposizione di uno dei rettori veneziani, Fantino Dandolo, che aveva fatto rilevare al doge come 'in possessione Nogarolarum sunt quidam vicariatus, datia et bastite de quibus nostrum commune non consequatur tantam utilitatem si venderentur, quantum si in libertate nostri domini retinerentur'³⁶⁴.

Vicariati e diritti di decima nel Quattrocento

Nonostante le perplessità manifestate dagli stessi ufficiali veneti, alle quali qua sopra si accennava, la separazione dei vari vicariati³⁶⁵ co-

³⁶² ASV, *Comune*, b. 183, n. 427, c. 38 r. La Camera fiscale continuò ad eleggere il *vicarius* sino al momento della lottizzazione nel 1414 (ASV, *Camera fiscale*, reg. 97, c. 17 r), dopo la morte di Iacopo Dal Verme (1409).

³⁶³ G.B. VERCI, *Storia della marca trivigiana e veronese* cit., XVIII, (*Documenti*), pp. 95-96. Le mire dei Dal Verme su questa zona non rimasero tuttavia un fatto del tutto episodico, se nel 1438, nel corso della guerra tra Mantova e la repubblica veneta, Alvise si fece donare dal Gonzaga la possessione di Bagnolo (ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 27, *Ducali*, c. 20 v).

³⁶⁴ ASV, *Allegri*, proc. 646, cc. 1 v - 2 r (9 luglio 1414).

³⁶⁵ I vicariati dei centri principali (Nogarole, Bagnolo, Grezzano, Mozzecane, Tormine, S. Zenò in Mozzo) vennero certamente subito officiati dai nuovi giurisdicenti; per la titolarità di tutte e nove le circoscrizioni nel 1465, cfr. ASV *Comune*, reg. 256, c. 215 v. Per la zona di Varana, titolare dello *ius vicariatus* restò sino al 1434 la Camera fiscale e — in seguito all'acquisto del bosco — il comune di Villafranca cui succedettero gli acquirenti del bosco stesso (1488). La funzione vicariale fu però esercitata soltanto a partire dai primi decenni del XVI secolo, quando la zona cominciò ad essere disboscata ed abitata stabilmente, e Varana cominciò ad apparire come una *villa* autonoma nell'estimo del distretto veronese (per tutto ciò cfr. C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., pp. 17-19 e 42-43; a conferma si può aggiungere il fatto che Varana compare, nel 1533, nell'elenco delle giurisdizioni del distretto veronese: cfr. ASV, *Camera fiscale*, reg. 157, c. 7 r). Analogo il caso di Gazzo-

stituenti la *Curia* divenne un fatto compiuto, ed essa assunse un assetto amministrativo destinato a rimanere a lungo quasi immutato.

Non ci sono noti, per la carenza di documentazione specifica in merito³⁶⁶, i limiti esatti della giurisdizione esercitata nel corso del Quattrocento da questi vicari: senza dubbio ciascuno di essi esercitò giurisdizione su tutta la materia civile, senza limitazione di somma; resta invece incerto se ciascuno di essi abbia ereditato integralmente le competenze riconosciute sino al 1414 al 'vicarius terre Nogarolarum'³⁶⁷, giudicando anche sulla materia criminale 'usque ad effusionem sanguinis'. Quando vari decenni più tardi (1488) una ducale di Agostino Barbarigo confermò alla lettera la validità della citata formulazione, i comuni della *Curia* in accordo presumibilmente con i giudicanti cercarono di trarne vantaggio, incrementando la gradita separazione giurisdizionale dalla città: questo almeno è il parere dei rappresentanti del comune

lo, insediamento ripristinato solo sullo scorcio del XV secolo (cfr. n. 264). Per ottenere una raffigurazione cartografica approssimativa (cartina n. 3), ma che dà certamente l'idea della estensione delle singole circoscrizioni vicariali non si è potuto che ricorrere alle mappe del catasto austriaco della prima metà dell'Ottocento i cui 'comuni censuari' rispettano sostanzialmente la struttura precedente pur procedendo ad alcune fusioni (nella zona della *Curia* il comune di S. Zeno in Mozzo è unito a quello di Mozzecane, e le due piccole circoscrizioni di Villa ser Albrigo e di Salette sono aggregate rispettivamente a Pradelle di Nogarole ed a Trevenzuolo a ponente: i confini che individuano le prime due di queste circoscrizioni sono pertanto solo indicativi, mentre quello che separa Salette e Nogarole — e che corre lungo lo scolo Osone — è confermato dalla documentazione cinquecentesca; cfr. ASV, *Comune*, reg. 313, *Campion delle strade del territorio veronese formato l'anno 1589*, c. 65 v: gli uomini della *villa* di Salette 'dixerunt etiam per pertinentiam Saleti discurrere aliquantulum dugale Ossonum, postea vero discurit dividendo iura Saleti a iuribus Nogarolarum'). La sostanziale attendibilità di tali confini è peraltro confermata dalla coincidenza di essi con gli scarsi elementi che ci fornisce in merito la documentazione quattrocentesca. Questi pertanto i rinvii archivistici per l'elaborazione della cit. cartina n. 3: ASV, *Catasto austriaco, Mappe dei comuni censuari Di Mozzecane* (372), *Grezzano* (373), *Tormine* (374), *Nogarole* (375), *Bagnol di Nogarole* (376), *Cà di Varana* (377), *Pradelle di Nogarole* (378), *Trevenzuolo a ponente* (198).

³⁶⁶ Le poche notizie pervenute riguardano taluni casi di appelli ai rettori veneti (provengono cioè da fonti pubbliche), mentre manca come per molti altri vicariati veronesi di giurisdizione privata documentazione relativa all'esercizio della giurisdizione di primo grado. I repertori della tardissima epoca veneta assegnano ai vicariati della *Curia* il limite giurisdizionale della sola materia civile (G. BOERIO, *Comuni giurisdizioni e vicariati della provincia veronese*, Verona 1785, *ad voces*).

³⁶⁷ ASV, *Comune*, b. 183, proc. 427, c. 17 v, 19 rv.

cittadino, che nella vertenza originatasi presentano come cosa nuova ed insueta la richiesta ' che li vicarii de le lor ville fussero soli cognitori de ogni suo delicto excepto dove se havesse imponer pena capitale over altra corporale o de sangue '. A tale richiesta i procuratori del comune veronese ovviamente si opposero con vigore, perché ciò significava intaccare la competenza dei giudici cittadini sulla materia criminale: tentarono dapprima di insinuare la scarsa legittimità del suddetto privilegio, confermato da un'autorità, quella del Carrarese, ' che dominò pochi mesi questa città *indebite* '; e fecero rilevare poi che tale privilegio doveva ritenersi abrogato dalla bolla di Michele Steno del 1405 (quella immediatamente successiva alla dedizione)³⁶⁸, ' dove l'ha reintegrà tuti i membri de la città cum essa e confermò tuti i statuti soi, ne i qual sono specificate che tute acuse de maleficio *indiferenter* per pena de sangue over homicidio over pecuniaria se debiano tractare al banco del maleficio in Verona ', ove — come si suggerisce abilmente — ' le penne pecuniarie vanno a la camera de la vestra sublimità, perché *aliter* seria non cum picol danno de questa, et cossa insueta '³⁶⁹. Essi rilevarono infine che ' le dite accuse de maleficio et de danni *absconse* datis ' relative alla *Curia* di Nogarole ' sonno nei libri qui al maleficio ' per gli anni sino al 1487³⁷⁰.

³⁶⁸ Cfr. L. MESSE DAGLIA, *La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno*, « Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », t. XCV (1935-36), pp. 75-103 (alle pp. 95-97).

³⁶⁹ ASV, *Comune*, reg. 13 (*Ducali*), cc. 235 v - 236 r. Si fa riferimento anche alla concessione largita nel 1439 alla città di Verona dalla dominante in occasione della riconquista delle terre occupate dal marchese di Mantova nel corso della guerra; in tale occasione Venezia ' reintegra et unisse cum la città tuti li luochi occupati (...) ed debiano risponder a la podesteria et iurisdiction di Verona '. Tale concessione (vedine copia in ASV, *Comune*, b. 21, proc. 591, c. 1 rv) era stata fatta valere pochi anni avanti in occasione di una controversia tra Verona e il comune di Monzambano.

³⁷⁰ La prevalente (non esclusiva, poiché diverse località godevano di privilegi giurisdizionali) competenza del magistrato cittadino sul maleficio e sui danni dati nascostamente (' de maleficiis absconse factis ', dei quali è considerato responsabile solidalmente il comune nel territorio del quale il danneggiamento è avvenuto) era già sancita dagli statuti viscontei, che restarono in vigore per il primo cinquantennio della dominazione veneziana (BIBL. CIVICA DI VERONA, ms. 2008, *Statuta communis Veronae*, l. III, st. 1, c. 107 r; st. 107, c. 124 r; tale normativa riprende del resto alla lettera quella degli statuti scaligeri del 1328: cfr. BIBL. CIVICA DI VERONA, ms. 3036, *Statutorum Veronae libri*, l. III, st. 1, e st. 131-134, cc. 210 r - 211 v) ed è confermata dagli statuti veneti del 1450 (*Statutorum libri quinque*, pp. 190 segg.).


Interpretazione, quella dei rappresentanti veronesi, capziosa e inesatta circa il contenuto generale della bolla del 1405, ch  i capitoli concessi dai veneziani confermarono invece tutte le giurisdizioni preesistenti, anche quelle nel criminale (come quella dei Dal Verme a Sanguinetto)³⁷¹; ma con verosimiglianza rispondente al vero per quanto riguarda la situazione della *Curia Nogarolarum*. Soltanto il comune di Mozzecane si vide confermata nel 1490 da un'altra ducale la competenza del proprio vicario in materia di danni dati, in virt  del privilegio scaligero del 1374 che non conosciamo³⁷²; gli altri vicari della Curia restarono con ogni probabilit  nella situazione precedente, di autonomia solo in civile.


Il valore venale attribuito a questi 'iura vicariatus' non sembra essere stato al momento della alienazione troppo alto, se   vero che il Bevilacqua-Lazise nel 1414 pagano appena 60 ducati³⁷³ il vicariato di Pradelle e Cazzano (negli altri casi non   possibile determinarne il valore, cumulato con quello delle terre). Ma un'impressione ben diversa dell'importanza che l'esercizio di questi diritti doveva avere (sia per i proprietari-giudicanti che per i soggetti) si   lasciata dalla lunga, e indubbiamente incompleta, serie di controversie che nel corso del Quattrocento oppongono volta a volta i nuovi proprietari tra di loro per il possesso dei vicariati, oppure un vicario all'altro, oppure, come nell'esempio accennato, solidalmente comuni e vicari-proprietari della *Curia* al comune cittadino. Il caso del citato vicariato di Pradelle-Cazzano pu  dimostrarlo. Bevilacqua Bevilacqua-Lazise, l'anno dopo aver acquistato la possessione di Pradelle 'absque datio et vicariatu que tunc vendi non poterant obstante mandato dominationis nostre', fa rilevare ai rettori veneziani che ora (1414) le altre ville della *Curia* sono state vendute 'quelibet villa de per se cum datio et vicariatu'. Egli esige pertanto che gli siano ceduti dalla Camera quegli *iura*, indispensabile componente di una 'propriet  veramente incondizionata e piena: 'ut habeant [= egli e i fratelli, comproprietari] possessionem suam liberam et expeditam quemadmodum ha-

³⁷¹ Cfr., per qualche cenno, qui addietro p. 54 e n. 21.

³⁷² ASV, *Camera fiscale*, proc. 201; ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Proveditori sopra feudi*, 39. Cfr. qui sopra, p. 163.

³⁷³ E' una cifra non sperequata rispetto ad altri casi: l'importante vicariato di Ca' di Campagna acquistato nel 1414 da Antonio Morando fu stimato 580 lire, cio  circa 160 ducati al cambio di s. 73, vigente all'epoca (C. FERRARI, *Il vicariato di Ca' di Campagna* cit., p. 66).





LEGENDA

--- 1 2

CARTINA N. 3 — I vicariati della *Curia Nogarolarum*

LEGENDA:

bent emptores possessionum de Nogarollis '. Contro di lui reclama il proprietario della *possessio* di Nogarole, Checco Mangiatori, sostenendo (invero con deboli argomenti) che la Camera non può effettuare tale vendita, in quanto dazio e vicariato di Pradelle spettano alla sua possessione ' quia extimati fuerunt cum dicta possessione [de Nogarollis] et semper copulati fuerunt '; ma i rettori sanzionano, come sopra si ricordava, che ogni *villa* e *regula* deve essere considerata *de per se*, e quindi risulta legittima la richiesta del Bevilacqua-Lazise³⁷⁴.

Gli stessi Bevilacqua-Lazise, venuti in seguito in possesso anche del titolo di *vicarii* di Nogarole³⁷⁵, non mancarono di far pesare tale autorità, tentando anche di esorbitare dalle competenze spettanti a tale carica. Il vicario di Nogarole aveva conservato infatti un prestigio ed una autorità maggiori rispetto ai colleghi delle località vicine. A lui si rivolgevano i provveditori ai fortilizi per le riparazioni occorrenti al *castrum* e alle *bastite*³⁷⁶; a lui spettava mantenere i rapporti col castellano veneziano. Un significativo episodio accadde nel 1467, quando i sindaci del comune di Nogarole dovettero opporsi alle richieste di Iacopo Bevilacqua-Lazise vicario, che pretendeva ' iurisdictionem et facultatem constitutorum et designandorum custodum ad portam bastite Nogarolarum spectare et pertinere ad ipsum vicarium ' — circostanza che conferma tra l'altro come, anche in anni pacifici, non fosse abbandonata la prassi di costante sorveglianza delle opere di fortificazione e difesa. Tale prerogativa spettava invece, come sostennero i comuni e come sentenziò il rettore veneto, al dominio ducale o al suo rappresentante *in loco*, cioè al castellano del *castrum* di Nogarole³⁷⁷; il vicario per parte sua ' adver-

³⁷⁴ ASV, *Comune*, b. 183, proc. 427, cc. 11 r-12 r (13 dicembre 1414).

³⁷⁵ A seguito dell'acquisto da Checco Mangiatori (cfr. p. 148). Nel 1431, la famiglia Bevilacqua-Lazise detiene anche il vicariato della vicina *villa* di Fagnano (ASV, UR 105, c. 1000 r).

³⁷⁶ ' Che debbi dare tutti quelli maestri et manuali qual te demanderà el nostro castellano di Nogarole, e quelli facciano tutto quello li commetterà el prefato nostro castellan aiutandoli quelli maestri che si darà per la camera, e questo habbia effetti in pena dell'arbitrio nostro ' ASV, *Allegrì*, proc. 646, c. 26 v).

³⁷⁷ Il castellano era, in ottemperanza a precise norme, sempre un veneziano; di pochi di quelli in carica in questo periodo conosciamo i nomi (per es. un Nicola Michiel nel 1419, condannato per l'accusa di ' in suum usum convertisse ' ml. 57 di frumento: ASV, *Camera fiscale*, reg. 99, c. 7 r). Una deroga al generalmente rigoroso principio del controllo soltanto veneziano sulle fortezze, che è un'ulteriore conferma del ruolo pubblico che in particolare i detentori dello *ius vicariatus* di

tat et curam habeat quod custodes deputentur sufficientes secundum contingentiam temporis, ponendo custodes tot quot erit expediens³⁷⁸. Sono testimonianze minime, ma pure significative di una particolare sensibilità e attenzione della classe proprietaria veronese agli aspetti 'pubblici' che poteva assumere la sua presenza e preminenza in queste zone del contado.

La controversia tra nuovi proprietari-giudicanti e comune cittadino circa la manutenzione e riparazione delle *bastite*, bene illustrata dal Sandri nell'articolo più volte citato, si inquadra invece nell'ambito dell'azione volta alla tutela e al recupero delle proprie prerogative pubblicistiche (già ampiamente mutilate dalla dedizione a Venezia) posta in essere, con scarso successo, dal comune cittadino, che si trovava in condizione di debolezza nei confronti dei numerosi giudicanti privati del veronese. Esso aveva pertanto avvocato a sé la competenza in materia di fortificazioni, ma pretendeva di riversarne gli oneri di manutenzione sui neo-proprietari (che avevano acquistato le possessioni ex signorili 'cum onere et honore') ritenendo che tali riparazioni fossero appunto un 'onus' reale gravante sulle possessioni acquistate. Per lo svolgimento della vicenda è opportuno rifarsi a quanto detto dal Sandri; ma significativa ne è la conclusione: la manutenzione non sarà a carico né del comune di Verona né dei proprietari-giudicanti locali, e sarà attribuita ai comuni del territorio che di tali fortificazioni usufruiscono. Comune e proprietari cittadini trovano dunque un punto di accordo nello scaricare l'impegno finanziario sui rustici, sia pure con motivazioni giuridicamente ineccepibili³⁷⁹. Di fronte a ciò tutti i comuni della *Curia* dovettero chi-

Nogarole esercitano, si ha nel 1441 quando il podestà veneto delega Giorgio Bevilacqua-Lazise a riprendere il possesso della rocca di Nogarole dopo la conclusione della guerra veneto-gonzaghesco-viscontea (ASV, *Atti rettori veneti*, 9, c. 113 r; dic. 141). Cfr. anche la n. 381.

³⁷⁸ ASV, *Allegri*, proc. 646 c. 15 r. Si ha anche testimonianza di un caso in cui il vicario di Nogarole 'detineri personaliter fecit' nel carcere di Nogarole (per la cui esistenza cfr. qui addietro, p. 131) un uomo di Mozzecane; ma non è chiaro se la 'relaxatio' rapidamente concessa dal rettore veneto fosse dovuta all'illegittimità del provvedimento di incarcerazione in sé, ovvero al giudizio nel merito sul reato (l'annotazione è infatti assai succinta: cfr. ASV, *Atti rettori veneti*, 10, c. 288 r; 1443): il secondo caso indicherebbe essere rimasta al vicario di Nogarole la autorità di 'distringere' gli uomini delle altre *ville*.

³⁷⁹ Si trattava infatti di oneri personali, come chiarisce la documentazione portata dal Sandri, e dunque spettanti ai comuni del distretto, non gravanti sui beni

nare il capo, meno quello di Mozzecane che rifiutò di contribuire ' vigore privilegiorum et iurium suorum ' (quei privilegi del 1374 che purtroppo non sono noti). Una ducale del 1422³⁸⁰ lo costrinse a pagare ' una tantum ', pur restando inteso che l'obbligo non si sarebbe determinato per il futuro³⁸¹.

La questione era però destinata a ripresentarsi, in particolare sul piano della ripartizione degli oneri tra le diverse *ville*. Controversie in merito sorsero infatti nel 1445, quando a conferma della precedente decisione ' fo sententià per lo M.co miser Christoforo da chà Donà dignissimo capitano di Verona che li huomini delle Mozzecane dovessero contribuire a tutte le fattioni reali della Rocha e delle bastie de Nogarole³⁸²,

ceduti dalla Camera fiscale ('factiones personales sunt: galeotti, archibuseri, vastatores, plaustra, saltuarie, exactorie, sindacarie, reparationes viarum publicarum et fortificiorum, expense presionum, offitialium, massariorum, et militarium alodiamenta': G. SANDRI, 'Castra' e 'bastite' cit., p. 71). I nuovi proprietari avevano bensì acquistato le possessioni ' cum onere et honore ', ma l'onus possessionum vendictarum ' si concretava nell' ' eas mantenere, ut puta dugalia cavare ' e simili; e del resto ' mai per il passato si era provveduto nel veronese alla manutenzione delle fortezze *pro rata prediorum*, come se detta manutenzione dovesse gravare sui fondi quale onere reale ', come rileva il Sandri (*ibid.*, p. 75 e 71).

³⁸⁰ ASV, *Comune, Ducali*, reg. 9, c. 79 r (18 luglio 1422).

³⁸¹ Un documento di alcuni anni più tardi (sono segnalati come rettori veneti Giovanni Navagero e Nicola Malipiero; siamo quindi nel 1425-26: cfr. G.B. BIANCOLINI, *Serie cronologica dei vescovi e governatori di Verona*, Verona 1760, p. 29), non noto al Sandri, illustra poi la conclusione della vicenda. Fu proprio Michele Bevilacqua-Lazise infatti ad essere nominato 'superstes bastitarum Nogarolarum et omnium villarum dicte Curie', con la giurisdizione sino a l. 10 ' de quibuscumque causis litibus et questionibus occurrentibus inter homines homines dicte Curie et quoscumque se reducentes intra dictas bastitas ', nonché con l'autorità di 'superesse et providere laboreria et reparationes in dictis bastitis faciendas, et recipere ac gubernare homines se illuc reducentes cum bestiaminibus et rebus suis, necnon custodias tam nocturnas quam diurnas ponere in dictis bastitis, prout melius sue prudentie videbitur' (ASV, *Comune*, b. 60, proc. 676, c. 37 r). Il controllo dei *domini* e proprietari sulle strutture militari appare nel complesso più preciso e sensibile che non in alcuni casi piemontesi (A.A. SETTIA, *Fortificazioni collettive nei villaggi medievali* cit., pp. 555-56; ma, come l'autore precisa, in merito è molto difficile fare generalizzazioni).

³⁸² Sembra dunque essere stata rimessa in discussione la separazione netta fra rocca e *bastite* che attorno al 1420 il Sandri riscontrava (G. SANDRI, 'Castra' e 'bastite', cit., p. 68).

et alla via della Frascà', e ancora nel 1468³⁸³. In tale anno il comune di Mozzecane ottenne invece l'esenzione dalle spese relative alla riparazione della fortezza di Nogarole e della torre di Roncaraldo sul Tione. 'Licet sint de Curia Nogarollarum', sostenne infatti il causidico dei mozzecanesi Bartolomeo Franco, essi godono del privilegio del 1374, e inoltre 'contribuunt cum communi et hominibus de Villafrancha ad reparationem illius rocche'. A nulla valsero le argomentazioni in contrario degli altri comuni e delle famiglie ivi giurisdicenti, patrocinati gli uni e le altre da Bartolomeo Bevilacqua-Lazise (erede dei diritti di quel Michele, che si è visto in prima linea nell'addossare ai comuni tali oneri nel 1420), secondo il quale Mozzecane è tra i comuni della *Curia* 'adeo dives, qui solum habet quasi medietatem extimi dicte Curie'³⁸⁴, mentre gli altri sono 'pauperes et impotentes ad dictam reparationem'; e inoltre già da oltre vent'anni contribuisce alle riparazioni delle *bastite*³⁸⁵. Infatti secondo la sentenza del rettore veneto 'non tanquam comune dicte Curie, seu tanquam comune agri Veronensis ad contribuendum reparationibus teneatur'. Gli abitanti di Mozzecane furono tuttavia obbligati assieme agli uomini di Fagnano (*villa* non lontana, presso Trevenzuolo, che pure usufruiva della *bastita* di Nogarole) a 'cavare et cavari facere partem fovearum rocche Nogarollarum que superest ad cavandum et effodiendum'³⁸⁶.

Un ultimo punto di frizione tra giurisdicenti privati e comuni della *Curia* da un lato, e comune di Verona dall'altro fu in varie occasioni, nel corso del Quattrocento, l'esenzione spettante alle *ville* della *Curia* dai carichi relativi alla manutenzione degli argini dell'Adige e degli altri fiumi del territorio veronese (situazione non certo esclusiva di Nogarole

³⁸³ ASV, *Lafranchini*, reg. 2, cc. 27 r - 28 v (30 giugno 1468). Al processo parteciparono due grossi nomi del mondo giuridico e politico veronese: Cristoforo Lafranchini proprietario di Bagnolo come 'advocatus' della *Curia* e Bernardo Brenzoni 'doctor utriusque', patrocinatore assieme ad altri del comune di Mozzecane.

³⁸⁴ L'affermazione risulta in una certa misura esatta, visto che nel 1465 il comune di Mozzecane ha da solo un estimo di s. 15 d. 2, mentre gli altri comuni della *Curia* fanno globalmente un estimo di s. 30 d. 8 (ASV, *Comune*, reg. 256, c. 208 v); nel 1473 il comune di Mozzecane ha una quota d'estimo di s. 17, contro un totale di s. 30 d. 1 di tutti gli altri comuni della *Curia* (ASV, *Comune*, reg. 257, c. 214 r). Cfr. anche qui avanti, n. 533.

³⁸⁵ Si fa riferimento certamente alla citata sentenza del 1445.

³⁸⁶ ASV, *Lafranchini*, reg. 2, c. 28 v.

e delle *ville* adiacenti)³⁸⁷. Comuni e proprietari della *Curia* ebbero in questo caso buon gioco nel respingere le pretese del comune di Verona — che tendeva ad addossare anche a loro tali spese — poggiando sull'esplicita clausola dei patti del 1404 che obbligavano i comuni della *Curia* alla sola cura e manutenzione degli argini del Tione. Valga per tutti l'esempio della controversia relativa agli oneri per gli argini del torrente Aldegà, scorrente nella parte orientale del distretto veronese: una sentenza del 1411 confermò il vigente *status* di esenzione, in materia, di Nogarole e località circconvicine³⁸⁸.

Dagli episodi suaccennati emerge dunque — nel vario atteggiarsi dei rapporti tra le tre parti in causa, e nel quadro del complessivo inasprimento dei rapporti tra città e contado verificatosi anche nel Veronese nella seconda metà del secolo³⁸⁹ — da un lato il fatto che i resti dell'autonomia giurisdizionale e amministrativa del territorio facente capo a Nogarole rimasero vivi e operanti anche in epoca veneta: anche se la situazione risulta ben diversa da quella della prima metà del Trecento, le strutture territoriali e amministrative definitesi nel periodo scaligero rimasero e la *Curia* conservò a lungo, ben oltre il Quattrocento, una certa

³⁸⁷ Sui carichi fiscali per la manutenzione degli argini dei fiumi veronesi imposti ai proprietari, cfr. A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo* cit., pp. 104-111.

³⁸⁸ Una copia in ASV, *Atti trasferiti da Venezia, S. Zeno*, reg. 1, cc. 219 r-220 r, nonché in ASV, *Lafranchini*, reg. 2, c. 99 rv (19 dicembre 1411): è confermata l'esenzione 'ab onere laborerii Delgade et aliorum similium nunc et in futurum imponendorum in comuni Verone', esenzione che riguarda anche le *ville* dipendenti da S. Zeno, e Roncà in Val d'Alpone. E' rimasta anche qualche traccia delle ripartizioni delle spese di manutenzione 'de la fosa de la rocha' e 'de la bastia' tra i comuni della *Curia* (ASV, *Lafranchini*, reg. 2, c. 25 v; 1449).

³⁸⁹ Il fenomeno è generale; per qualche dato sulla situazione veronese, si cfr. ad es. la nota *Relazione del Provveditore ed Oratore del Comune Gian Francesco Cipolla contro le pretese accampate da diversi Provinciali*, in *Documenti dell'antico dialetto veronese (1331-1475)*. (Nuova serie di aneddoti - n. XXIV - Per le onorevolissime nozze Dolci-Cetti), Verona 1879, pp. 4-12, a cura di G.B.C. GIULIARI, sulla quale v. anche P. JONES, *L'Italia* cit., pp. 525-26. Da questo complessivo inasprimento di rapporti non andranno ad es. in qualche misura disgiunti i provvedimenti, di eccezionale durezza, presi nel 1461 dal comune cittadino contro le 'seditiosae conventiculae rusticorum' di alcune *ville* che avevano chiesto al governo centrale veneziano sgravi fiscali: li ha resi noti recentemente G.P. MARCHI, *Fede, politica e retorica nelle orazioni latine per l'ingresso del card. Marco Cornaro nella diocesi di Verona*, in *Scritti in onore di mons. G. Turrini* cit., n. 30 alle pp. 496-98.

unità e individualità. Dall'altro lato, resta il fatto che, pur in questa cornice unitaria, le singole *ville* ormai si reggevano *de per se*, e in ciascuna di esse lo *ius vicariatus* si accompagnava all'assoluto predominio del giurisdicente in quanto privato proprietario. Le diverse *ville* erano dunque pienamente soggette ai vari Bevilacqua-Lazise, Miniscalchi, Cannonosa, anche se costoro, pur continuando a difendere con la massima puntigliosità le proprie prerogative, cominciarono presto, in conseguenza delle divisioni patrimoniali verificatesi nel secondo Quattrocento, ad alternare l'esercizio dello *ius vicariatus* all'interno dei singoli ceppi famigliari.

La circostanza che delle giurisdizioni vicariali spettino a privati non è eccezionale nel distretto veronese³⁹⁰. Esso differisce nettamente, per questo aspetto, da altri contadi dell'entroterra veneto: nel veronese, co-

³⁹⁰ Rimando, a questo proposito, ad una ricerca complessiva sulla situazione amministrativa del distretto veronese nel corso del Quattrocento che ho in corso di pubblicazione, dalla quale apparirà per l'appunto come il caso di Nogarole e della sua *Curia* si inserisca perfettamente nel contesto più ampio dell'intero distretto veronese. In questa sede mi limiterò ad aggiungere che, sul piano generale, la sopravvivenza di strutture amministrative facenti capo a privati cittadini, come pure di privilegi di carattere fiscale che i precedenti *domini* (gli scaligeri soprattutto) avevano concesso a numerose comunità del contado, è la riprova del sostanziale conservatorismo istituzionale, di quella volontà precisa di salvaguardare diritti e prerogative giurisdizionali preesistenti, che caratterizzò nel Quattrocento lo stato veneziano. Esso restò indubbiamente un aggregato di distretti profondamente diversi l'uno dall'altro in fatto di istituzioni amministrative; di fronte ad esse l'atteggiamento e la preoccupazione veneziana fu molto più quello di mantenere, allo scopo di non scuotere assetti consolidati, che non quello di modificare allo scopo di ottenere una maggiore omogeneità. E' istruttivo in proposito il confronto con l'attenta e incisiva politica amministrativa impostata e in buona parte realizzata dal governo fiorentino, in questi stessi decenni, nei territori recentemente acquisiti: per questo paragone, si veda il lavoro di G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Roma 1978, pp. 17-70; per le strutture politiche ed amministrative dello stato veneto, cito soltanto, oltre naturalmente ad A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., il recente volume di I. CERVELLI, *Machiavelli e la crisi dello stato veneziano*, Napoli 1974, che, pur senza apportare novità documentarie, dà, specie alle pp. 164-217, un ampio quadro d'insieme sulla struttura dello stato veneto quattrocentesco. Si cfr. anche, su un piano complessivo, G. CHITTOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli 'stati regionali'*, « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento » II (1976), specie alle pp. 416-419.

me già notava diversi anni fa la Fasoli sulla scorta della semplice segnalazione del fatto data dal Sommariva³⁹¹, i vicariati privati sono anzi in netta maggioranza rispetto a quelli spettanti al comune cittadino, attribuiti per sorteggio in una lista eletta dal consiglio cittadino, secondo una prassi consolidatasi agli inizi del sec. XV³⁹²; il rapporto numerico è all'incirca di tre a uno. Ancorché le competenze siano in genere abbastanza limitate³⁹³ (l'appello è quasi sempre riservato ai rettori cittadini), importa notare che queste prerogative giurisdizionali sono assai ambite dalla classe dirigente veronese, che tende a far proliferare i vicariati modellando e ritagliando nuove 'giurisdizioni' a misura del proprio privato patrimonio, e difendendole accanitamente. Esempari in questo senso i casi di due autorevoli patrizi del Quattrocento, quali Silvestro Lando che, a seguito dell'acquisto di una cospicua possessione nella *villa* di Levà, ottenne nel 1458 lo scorporo del vicariato di tale località da quello di Roncanova, e Zuino dal Borgo che, avendo impiantato un nuovo insediamento nella località Borghesana (da lui così nominata), si arrogò (1472) il diritto di nominarvi il vicario, incontrando la ferma opposizione del comune cittadino³⁹⁴.

³⁹¹ G. FASOLI, *Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terra ferma*, « Rivista di storia del diritto italiano » XXV (1952), p. 66 e n. 2.

³⁹² Per questi, cfr. ASV, *Comune, Atti consiglio*, regg. 56-58.

³⁹³ Come numerosi altri vicariati di giurisdizione privata del distretto veronese, anche i vicariati della *Curia Nogarolarum* erano soggetti al sindacato dei 'sindicatores vicariorum' del comune di Verona (questo diritto di controllo e di appello fu esercitato tuttavia, su di essi, soltanto nella seconda metà del secolo; sull'argomento mi permetto di rinviare al mio contributo sulla amministrazione del distretto veronese nel Quattrocento citato alla n. 390). Non mancarono tuttavia tenaci opposizioni, da parte dei giurisdicenti della *Curia*, all'esercizio del sindacato del comune cittadino: sia nel 1494 che nel 1496 'fuerunt contumaces et se presentare noluerunt' ai sindaci i vicari di Mozzecane di Salette, di Tormine, di Grezzano, assieme a numerosi altri di altre località del distretto (ASV, *Comune, Atti Consiglio*, reg. 65, cc. 131 v - 132 r e 203 v - 204 r).

³⁹⁴ Per ambedue questi episodi cfr. G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit. Riguardo alla Borghesana il tentativo, in questa occasione fallito, in seguito riuscì perché nel 1533 tale *villa* appare come vicariato autonomo (ASV, *Camera fiscale*, reg 157, c. 5 v).

Anche in una delle *ville* della *Curia*, a Mozzecane, i Bevilacqua-Lazise avevano del resto subordinato la cessione di alcune porzioni degli 'iura vicariatus' loro spettanti (nel 1428 ai Verità, più tardi ai Montresor) alla condizione che esso non pervenisse mai 'nec in totum nec in parte alicui rustico nec ad aliquam personam de mundo nisi fuerit (...) civis originarius civitatis Verone et bone opinionis et vite atque conditionis', sotto pena di 100 ducati^{394 bis}; ma invano in questa occasione, perché il vicariato di Mozzecane era esercitato, almeno parzialmente, nel 1465 dagli 'homines Mocechanarum', a seguito della cessione fatta ad alcuni di loro dai Verità e da altri, tra cui un membro della stessa famiglia Bevilacqua. Né è eccezionale, nel distretto veronese e nel Quattrocento, la circostanza che, come a Nogarole, il giurdicente sia anche proprietario della totalità o quasi delle terre della *pertinentia* soggetta al vicario: ciò accade per esempio per i Capodiferro-Zane (cui succedettero i Giusti) a Gazzo³⁹⁵, per i Grimani a Pontepossero³⁹⁶, per l'abbazia di S. Maria in Organo a Roncanova³⁹⁷ (tutte e tre *possessiones* già appartenenti alla fattoria signorile), ecc. In casi simili, per i coloni della *Curia* come per quelli delle *ville* ora citate, il rapporto di dipen-

^{394 bis} Cfr. ASV, *Camera fiscale*, proc. 201. Per l'esercizio del vicariato nel 1465 cfr. ASV, *Comune*, reg. 256, c. 215 v. Per le varie cessioni delle porzioni di vicariato cfr. ASV, UR 80, c. 1473 rv e UR 153, cc. 81 r-82 r; un'altra porzione fu affittata in perpetuo da Gregorio Bevilacqua-Lazise a 'Filippo q. Sacardo' a nome del comune di Mozzecane (ASV, UR 178, c. 1550 rv), prima che altri eredi Bevilacqua-Lazise cedessero il loro diritto eminente su terre e vicariato a Domenico Montresor, medico e cittadino veronese, che lo riscattò in parte (ASV, *Camera fiscale*, proc. 201). Che una comunità del contado esercitasse in proprio lo 'ius vicariatus' era fatto abbastanza raro nel quadro generale del distretto veronese: nel 1465 oltre ai mozzecanesi sono in grado di farlo soltanto gli uomini di S. Bonifacio, Roncà e Monzambano (ASV, *Comune*, reg. 256, c. 213 v) e la Valpolicella (*Privilegia et iura communivatis et hominum Vallis Pulicellae*, Verona 1588, pp. 22-23 e segg.), che avevano il diritto di scegliere il proprio vicario in una rosa di cittadini veronesi, o di farlo scegliere dal rettore veneto.

³⁹⁵ Per l'acquisto della possessione di Gazzo, col diritto di vicariato, da parte dei Capodiferro (veronesi) e degli Zane (veneziani) cfr. G. SANGASSANI, *I beni della fattoria scaligera* cit., pp. 11 e 31; la vendita ai Giusti avvenne nel 1429 (ASV, *Portolupi*, perg. 137, mazzo). Per la rivendicazione di diritti pubblici e di esenzioni spettanti a Gazzo da parte del neo-proprietario Capodiferro, cfr. ad es. ASV, *Camera fiscale*, reg. 97, c. 4 r (1408).

³⁹⁶ ARCH. SAGRAMOSO DI S. PAOLO, proc. 1124.

³⁹⁷ G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

denza economica nei confronti del proprietario (ovunque vige un contratto di tipo parziario) si affianca e si intreccia anche con la dipendenza di tipo giurisdizionale. E' anzi interessante osservare che assai di frequente i *domini et patroni* (la locuzione comincia ad apparire verso la metà del Quattrocento) concretizzavano il prestigio ed il potere connessi con la carica vicariale esercitandola personalmente³⁹⁸. Ma anche quando la facevano reggere da altri, si trattava sempre di persone strettamente legate al titolare dello *ius vicariatus*: il fattore o il sindaco del monastero, se il titolare era un ente ecclesiastico³⁹⁹; oppure qualcuno legato ai titolari da vincoli economici: è significativo l'esempio dei Guantieri, una famiglia di mercanti cointeressata alle attività commerciali gestite dalla famiglia Giusti, i cui membri esercitano il ruolo di vicari nelle *ville* soggette alla giurisdizione dei Giusti, come Gazzo⁴⁰⁰. Molto significativo, del resto, è il fatto che le sanzioni pecuniarie conseguenti alle *manifestationes* — cioè alle denunce dei rustici di fronte al vicario per i reati di sua competenza — sono talvolta inserite senz'altro ('computatis manifestis et fictis') nel debito dei coloni parziari, a formare un tutt'uno con le altre voci relative ai buoi, al prestito per il seme ecc.. Ancora, i contratti operanti nella possessione Giusti di Gazzo (del tutto analoghi, lo ricordiamo, a quelli vigenti a Nogarole) mostrano la assoluta intercambiabilità di funzioni tra il *factor*, emanazione diretta dell'autorità padronale, e il *vicarius* che è allo stesso titolo del fattore rappresentante del *patronus*⁴⁰¹. E' del tutto indifferente, per esempio, che sia il fattore o il vicario o sovrintendere al raccolto e al trasporto di esso fuori dei campi. L'ambito pubblicitico delle competenze del *vicarius*, nel quale si realizza una dipendenza di tipo giurisdizionale, completa così la dipendenza economica e determina una situazione di piena soggezione della *villa* al proprietario destinata a perpetuarsi, in varie località del veronese, per tutta l'età mo-

³⁹⁸ Per l'esercizio assai spesso in prima persona del vicariato da parte dei membri delle famiglie giurisdicenti della *Curia*, cfr. per la seconda metà del secolo ad es. ASV, *Comune*, b. 184, proc. 405 (1468), e ASV, *Comune*, *Atti Consiglio*, reg. 65, cc. 130 v, 203 v (1494 e 1495).

³⁹⁹ G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit., per tale ente; S. Zeno si serve invece come giurisdicenti di autorevoli giuristi cittadini.

⁴⁰⁰ ARCH. CURIA VESCOVILE DI VERONA, *Giuliani-Guantieri*, b. V, perg. 13.

⁴⁰¹ ASV, *Portalupi*, perg. 80 e 92.

derna e ad essere sovente coronata anche formalmente dalle nuove infeudazioni seicentesche⁴⁰².

Assieme allo ' ius vicariatus ', l'altro elemento che concorre a fornire concretezza alle prerogative 'cripto-signorili' dei nuovi proprietari della *Curia*, e che ha naturalmente notevole peso economico, è la decima⁴⁰³. Il tributo era dovuto in quasi tutte le *ville* amministrate dalla

⁴⁰² Per Nogarole, il cui vicariato è costituito in feudo nel 1571, e per Pradelle-Cazzano (1628), cfr. ASV, *Comune*, b. 183, proc. 473 *ter*; per Bagnolo, la cui investitura è concessa ai Lafranchini nel 1649, cfr. ASV, *Camera fiscale*, proc. 115, cc. 50 r - 63 v; per Grezzano, del cui vicariato sono investiti nel 1646 Paolo e Girolamo Canossa, cfr. ARCH. CANOSSA, proc. 204; per Mozzecane, ARCH. DI STATO DI VENEZIA, *Provveditori sopra feudi*, n. 39. Una parte del Senato dell'11 marzo 1625 imponeva infatti a tutti i giudicanti di ricevere l'investitura della giurisdizione esercitata (C. FERRARI, *Il vicariato di Ca' di Campagna* cit., pp. 72-73). Per un quadro generale sull'evoluzione delle istituzioni feudali venete nel Cinque e Seicento, cfr. G. FASOLI, *Lineamenti di politica e di legislazione* cit.

⁴⁰³ Come questo tributo venisse concretamente esatto nelle *possessiones* della *Curia* non ci è purtroppo dato di sapere con precisione: e del resto che quello della decima sia in generale un problema piuttosto spinoso sotto qualunque prospettiva lo si consideri è circostanza ben nota agli studiosi. E' probabile tuttavia che la 'decima frugum nascentium in dicta pecia terre' (ASV, UR 89, cc. 872 v - 873 r) esatta nel 1431 dal Miniscalchi proprietario di S. Zeno in Mozzo rappresentasse effettivamente la decima parte del raccolto totale, come l'espressione usata sembra denunciare, ancorché nella zona risulti attestata (ma a Trevenzuolo, *villa* soggetta al monastero di S. Zeno, e oltre due secoli avanti) la prassi di riscuoterla, al contrario, sulla sola quota spettante al coltivatore (cfr. C.E. BOYD, *Tithes and parishes in medieval Italy. The historical roots of a modern problem*, Ithaca 1952, p. 224). Del resto in alcune non lontane località della bassa veronese (Scardevara di Ronco, S. Pietro di Morubio, Casalino di Roverchiara) nelle terre dell'ospedale di S. Giacomo e Lazzaro (cfr. ASV, *S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 1813, e 1814; ma la esemplificazione potrebbe essere facilmente ampliata) — ove vigevano tra l'altro contratti di tipo parziario analoghi a quelli vigenti nella zona di Nogarole — veniva riscossa nel Quattrocento dal titolare dello *ius decimandi* (anche in questo caso il proprietario stesso) la decima parte esatta del totale del raccolto, precedentemente alla ripartizione delle quote tra proprietario e coltivatore, che avveniva pertanto sui 9/10. Non si era pertanto verificato quell'irrigidimento del tributo decimale in una quota fissa per unità di superficie che spesso viene segnalato (C. BOYD, *Tithes and parishes* cit., p. 222). D'altra parte, in altre località pure del contado veronese è stata invece riscontrata nella prima metà del Trecento la prassi della riscossione della decima sulla sola quota colonica (da V. Recchia-Monese, nella ricerca in corso di pubblicazione già altra volta citata). In mancanza di documentazione pertinente, è dunque impossibile procedere a generalizzazioni che interessino anche la zona di Nogarole.

fattoria signorile ⁴⁰⁴, né la *Curia* fa eccezione alla norma. 'De omnibus aliis possessionibus que non sunt domini debet solvi decimam' precisa uno dei capitoli del 1394; l'esazione riguardava 'omnes fruges', e ad esso sfuggivano soltanto alcuni prodotti di secondaria importanza come noci e rape. A differenza dei rustici di altre *ville*, gli uomini della *Curia* non dovevano invece la decima su pecore e capre, della quale non è menzione alcuna. Che un altro obbligo — quello di 'conducere et carriare' i redditi proprietari relativi alla decima — riguardasse non solo i coloni dipendenti direttamente dal proprietario, ma essendo onere collettivo del comune concernesse tutti gli uomini delle diverse *ville* ⁴⁰⁵ è mostrato poi da alcuni significativi episodi, avvenuti non per caso nella *villa* ove più frammentari erano i beni già appartenuti alla fattoria signorile. Un *laborator* di Bagnolo si rifiutava infatti di effettuare il trasporto in città di 'blada' spettanti ai Lafranchini, proprietari della possessione ex fattoria e titolari dei diritti pubblici, 'eo quia nullos habet boves qui sui sint, sed illos quos domi habet' sono di proprietà di un padrone cittadino diverso dai Lafranchini; e questo stesso proprietario sosteneva a sua volta che 'cum civis sit, non teneri quod dicti sui boves et plaustrum et laborator quicquam conducat de dictis frugibus'. L'elemento discriminante è considerato la *civilitas*, che pone l'altro proprietario sullo stesso piano dei Lafranchini: onde non sarebbe legittimo che un bene di piena proprietà di un *civis* fosse usato in esclusivo beneficio d'un altro *civis*. Ma sulla base della testimonianza del rappresentante del comune di Bagnolo — che riconosce 'quod omnes homines laborantes cum bobus et habitantes in dicta terra tenentur conducere de dictis redditibus' — il

⁴⁰⁴ Al tempo della amministrazione della fattoria, l'esazione della decima veniva affittata a terzi, anziché eseguita direttamente dai proprietari come accade nel Quattrocento (ASV, *Lafranchini*, reg. 1, cc. 17 r-18 r); le vendite del 1414 sono effettuate 'salvo semper et reservato in presenti venditione omni iure r. patris d. episcopi et episcopatus Verone si quod habet in infrascriptis decimis pro investituris et renovationibus ac pensionibus si que debentur ipsi domino episcopo pro ipsis decimis' (ASV, *Allegrì*, proc. 489, c. 4 r). Un elenco, stilato probabilmente tra il 1430 e il 1440, di decime vendute dai veneziani (e dunque precedentemente spettanti alla fattoria scaligera e viscontea) si può vedere in ASV, *Comune*, b. 75, proc. 1372, cc. 31 r-32 r: l'anonimo estensore stima il valore globale di questi diritti in 300.000 ducati.

⁴⁰⁵ Da tale obbligo, stando al testo dei privilegi del 1404, sono esenti però gli uomini di Mozzecane, a conferma della posizione di particolare autonomia di cui godeva nella *Curia* questo comune.

rettore veneziano conferma la natura pubblica dell'obbligo di trasporto, 'quod cum dicta iurisdictione vendita et alienata fuit suprascripta possessio'; e se il *laborator* non ha carro e buoi suoi, se li trovi⁴⁰⁵.

Di controversie in materia di decima si ha qualche notizia, anche se isolata, nei decenni successivi ancora riguardo a Bagnolo. I Lafranchini pretesero infatti nel 1456 — sono anni, come vedremo, di forte inaspimento della pressione dei proprietari cittadini sul contado — di riscuotere la decima anche dai 'laboratores et cultores terrarum iure livellario plebis S. Martini de Bagnolo', ciò che secondo le affermazioni degli interessati (una decina di persone, che coltivavano circa 80 campi) non era mai stato fatto né dai fattori scaligeri o viscontei né dai precedenti proprietari, i 'de Paniçis', 'licet exigent de omnibus aliis petiis terrarum non spectantibus dicte ecclesie'. La vertenza fu condotta dinanzi al vicario podestarile, ma prima della sentenza si addivenne ad una transazione ed i Lafranchini si accontentarono, per questi 80 campi, di un prelievo di 1/20⁴⁰⁷.

Agli *iura decimationis* vanno ancora aggiunti taluni diritti di dazio spettanti al solo proprietario della possessione di Nogarole⁴⁰⁸. Accenniamo infine brevemente alle altre norme contenute nei *capitula* del 1394 e 1404, riguardanti non i proprietari-giudicanti ma gli *homines* della *Curia*. Agli obblighi più strettamente militari accennò già il Sandri: si concretavano oltre che nella manutenzione delle infrastrutture difensive ('incidere omnia lignamina' necessari alla 'aptatio' delle *bastite*; taglio e trasporto del legname 'pro usu vicarii et aliorum officialium'; scavo e pulitura periodici del fossato 'Menaor', 'per quod

⁴⁰⁶ La *terminatio* in questo senso è presa dal rettore cittadino, al quale era probabilmente stata deferita la questione essendo in essa parte in causa i Lafranchini titolari del vicariato civile a Bagnolo (ASV, *Atti rettori veneti*, reg. 10, c. 271 v; 14 ottobre 1443). Un caso quasi analogo si verificò nel 1470 con i *laboratores* di tale Bonmatteo 'de Camera' di Verona, 'ex qua quidem differentia et altercatione erant accepta pignora eisdem laboratoribus': anche in tale occasione fu confermato che l'obbligo di trasportare i redditi dei Lafranchini a Verona riguardava tutti gli 'homines' della *villa* (ASV, *Lafranchini*, perg. 86).

⁴⁰⁷ ASV, *Lafranchini*, perg. 42.

⁴⁰⁸ Si tratta del 'datium festivitatis sancti Donati de Nogarolis, quod exigitur omni anno in pertinentia de Predellis', ove esisteva appunto una chiesa dedicata a S. Donato (vedila raffigurata, ancorché in errata collocazione geografica, nella 'topografia Almagià' del 1440: BIBL. CIV. DI VERONA, *Sez. Stampe*, D/2) presso la quale si teneva periodicamente una fiera (C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., pp. 16-17).

labitur aqua in foveas dictarum fortilitiarum ') ⁴⁰⁹, nell'obbligo di espletare il servizio di guardia al ponte della bastita di Nogarole in tempo di pace, e di 'facere custodias necessarias' in tempo di guerra — ciò che diede adito, come si accennava, a numerose controversie. Non desterà sorpresa, ancora, la presenza di una clausola relativa alla manutenzione di strade e ponti; ed è da sottolineare la norma — inserita nella redazione dei privilegi del 1404, non in quella del 1394 — che assegna agli *homines* della *Curia* la cura degli argini del Tione 'in toto territorio pro Curia predicta pro ista vice tantum et non plus'. Nonostante che questa ultima specificazione possa far nascere qualche dubbio, è infatti questo documento la pezza d'appoggio principale in base alla quale i Comuni della *Curia* otterranno negli anni successivi (in linea di massima e salvo casi eccezionali) l'esenzione dalle spese per il rifacimento o la manutenzione degli argini dell'Adige.

A queste si aggiungono infine altre agevolazioni in materia daziaria: l'una relativa al vino, del quale gli abitanti della *Curia* di Nogarole possono vendere 'usque ad summam unius situlae sine aliquo datio', le altre — certo di maggiore rilevanza economica — riguardanti la vendita del bestiame e delle carni. Sono esenti infatti da dazio 'bestias que vendiderint in curia Nogarollarum eo salvo quod de bestiis cavalinis et asininis' ⁴¹⁰, cioè in pratica i buoi, e le carni vendute alle beccherie, sia al minuto che in quarti.

⁴⁰⁹ L'ordine di tenere sgombre dal ghiaccio in inverno le fosse delle *bastite*, presente nella stesura del 1394, manca in quella di dieci anni più tardi.

⁴¹⁰ La norma vigeva ancora in pieno XVI secolo: 'è ben usanza che su la corte di Nogarole non si paga datio de bestiami ch'abbi schiapata l'ungia, e credo che habbino tal privilegio et è usanza in detta corte di pagarsi dazio di bestiami c'hanno integra l'ungia, come son cavalli, muli, e asini', testimonia un colono in occasione di uno dei processi relativi al bosco di Varana (ASV, *Archivio del Comune di Villafranca*, reg. 239 c. 20 r; 1550 circa). Cfr. anche C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., p. 42. Tali esenzioni relative al vino e alla vendita delle carni paiono essere state godute anche da quasi tutte le altre *ville* che nel Trecento erano state soggette alla famiglia Nogarola: ciò stando ad un documento del primo Quattrocento pubblicato da un erudito municipale, G. Cardo (che purtroppo omette di dare la collocazione archivistica dell'atto). Nel 1408 infatti i rettori veronesi, dietro richiesta del podestà di Colonia Veneta (recentemente istituito) sono invitati ad assumere informazioni sulle esenzioni fiscali godute — 'tamquam antiquitus de Curia Nogarolorum' — dal comune di Roveredo di Guà soggetto a quella podesteria. Non potendo effettuare il controllo direttamente sui registri della fattoria signorile, 'propter combustionem librorum temporis preteriti', essi conclusero tuttavia ugualmente che le *ville* di Ro-

c) *La normativa agraria e i patti di lavorenza*

La normativa agraria fra Tre e Quattrocento

Le norme sopra esaminate costituiscono certamente un complesso di obblighi 'sovrastrutturali' ed extraeconomici, che aggiungendosi a quelli più strettamente connessi ai rapporti di produzione porterebbero in un'ottica rigorosamente marxista (penso al recente volume della Kotel'nikova)⁴¹¹ a parlare, per un caso come quello di Nogarole, di persistente situazione 'feudale'. Ma al di là delle astrattezze definitorie (giustamente rimproverate alla storica sovietica dal Violante)⁴¹², è opportuno che, per chiarire in concreto i rapporti sociali ed economici esistenti nella *Curia Nogarolarum*, prendiamo in esame la normativa di carattere specificamente agrario prevista dai privilegi del 1394 e del 1404. Essa non è disgiunta dal contesto sopra accennato, ma pienamente compenetrata con esso; la esaminiamo separatamente per maggiore chiarezza e per facilitare il confronto con altri casi riscontrati nella pianura veronese. Si osserverà subito che la partecipazione padronale è, nel patto parziario vigente a Nogarole, abbastanza limitata, secondo quella tendenza (tipica certo non solo dei contratti veronesi) per cui il proprietario fornisce al colono soltanto il minimo di 'capitale' e di scorte per metterlo in grado di produrre, sfruttando al massimo le sue capacità di lavoro⁴¹³. Così i *laboratores* della *Curia* possono usufruire gratuitamente del legna-

veredo, Bagnolo Vicentino, Castagnaro, Fagnano e Nogarole 'sunt de Curia Nogarolorum' (così nella trascrizione del Cardo) e non sono tenute al pagamento dei suddetti dazi, poiché 'fuere de bonis q.d. Cagnoli' (cfr. G. CARDO, *Il mandamento di Cologna Veneta (studio storico documentato)*, Venezia 1898, ristampa anast. Cologna 1975, assieme a Id., *Storia di Cologna Veneta*; pp. 242-44). Delle ville soggette a Bailardino e Cagnolo mancano soltanto quelle della zona della Lessinia (cfr. G. SANDRI, *Bailardino Nogarola* cit., p. 313).

⁴¹¹ L.A. KOTEL'NIKOVA, *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, Bologna 1975, pp. 300 e segg. Per un uso più prudente e sfumato del termine 'feudale' cfr. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., p. 16, nota.

⁴¹² Nella penetrante *Introduzione* al volume (pp. XXIII-XXIV). La stessa studiosa sovietica ha successivamente in qualche misura riconosciuto l'eccessiva schematicità di alcune sue posizioni circa il 'carattere feudale' dei contratti parziari e mezzadrili (L. A. KOTEL'NIKOVA, *Problemi di storia economica e sociale dell'Italia medievale nella storiografia sovietica degli ultimi quindici anni (1962-1976)*, « Ricerche storiche », VIII, 1978, p. 583).

⁴¹³ G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., p. 35 e segg.

me dei boschi del *dominus*⁴¹⁴, ma solo per la costruzione delle loro abitazioni o nella quantità necessaria 'pro bubulcaria', cioè per l'apprestamento e la manutenzione del *plaustrum* e del *versorium*, l'attrezzatura minima indispensabile la cui disponibilità contraddistingueva il 'bubulcus'⁴¹⁵. Buoi e seme, secondo una prassi che riscontriamo qui per la prima volta operante su larga scala nel territorio veronese ma che risulterà dominante nei contratti parziari ivi diffusi nel Quattrocento, sono a carico del colono; gli ufficiali della fattoria (in seguito il proprietario) devono tuttavia anticipare la somma necessaria per l'acquisto dei primi⁴¹⁶ — rateizzata poi in cinque anni, forse durata *standard* del rapporto di lavoro — e prestare il secondo, da restituirsì annualmente al momento del raccolto 'semen pro semine et bladum pro blado'. Un onere abbastanza sensibile per il proprietario è poi rappresentato dall'impegno di concorrere, in misura sostanziale, al mantenimento del bestiame da lavoro. I coloni potranno infatti seminare, 'in possessionibus dominii', due campi di leguminose da foraggio (*viciae*)⁴¹⁷ per ogni paio di buoi in loro possesso 'sine aliqua solutione, dummodo de ipsis faciant fenum';

⁴¹⁴ Coloro che non sono *laboratores*, a pagamento (sul termine 'laborator' cf. n. 421). Per il testo, cfr. l'*Appendice*, pp. 258 ss.

⁴¹⁵ Cfr. qui oltre, p. 211, e P. JONES, *L'Italia* cit., p. 519. Anche nei contratti relativi ad altre località del veronese (cfr. qui oltre, p. 197, e tutta la documentazione citata alla n. 423 e segg.) il corredo di attrezzatura di cui dispone il *bubulcus* è costituito da un carro ('unum plaustrum fulcitum cum quattuor rotis feratis et omnibus aliis apparamentis') un giogo ('zovum') e un aratro ('versorium', 'aratum cum rotis et feris oportunis', termini a quanto pare usati indifferentemente; assai di rado appare 'plovm').

⁴¹⁶ In tutti i contratti parziari di simile struttura stipulati a quest'epoca nel veronese (ovviamente esclusi quelli accompagnati da patti paralleli di soccida) il proprietario specifica sempre, nelle periodiche *rationes*, che la proprietà degli animali spetta pienamente a lui sino alla completa soluzione della somma anticipata ('se reservavit et reservat dominium et potestatem in dictos boves (...) et poterit ipsos boves a quolibet possidente pleno iure vindicare').

⁴¹⁷ Nei singoli contratti stipulati nei decenni successivi l'assegnazione non è sempre così esattamente definita; si dice talvolta in modo più generico che il proprietario dovrà fornire 'prata necessaria ad seminandum vicias et faciendum fenum pro superscriptis bobus' (ASV, UR 78, c. 356 v); un campo di *viciae* produceva più o meno un carro di fieno (ASV, *S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 765, c. 1 r). Per una conferma più tarda, cfr. una *terciaria* di S. Zeno in Mozzo del 1466: nessuna parte sarà dovuta 'de veziis, nisi tritruverint dicta legumina' (ASV, UR 194, cc. 1034 v - 1036 r). Ma la norma sarà diffusa comunemente; si cfr. per esempio una

se invece 'ipsas vicias extirparent' interviene l'obbligo della corrisposta parziaria del terzo del prodotto (per 'extirpare' si intende, probabilmente, il raccogliere dopo la maturazione a granello, anche se non è specificato nulla di preciso). La norma, già presente nella stesura del 1394, viene confermata in quella di dieci anni più tardi, con l'aggiunta della concessione di un ulteriore campo seminabile a *viciae* per ogni paio di vacche. L'impegno proprietario non si limitava tuttavia a questo, visto che un campo veronese di foraggio non era probabilmente sufficiente al fabbisogno di un animale. I patti del 1394 prevedono infatti che sia concesso l'uso gratuito, 'in gaudimentum sine aliqua solutione', di tre campi di prato e di un campo 'casamenti' per ogni paio di buoi, e di un campo e mezzo di prato e di mezzo campo 'casamenti' per ogni paio di vacche; in luogo dei quali è previsto nella stesura del 1404, 'eo quia prata non habent in gaudimentum', un 'restaurum' sostitutivo di l. 5 per campo fino a un massimo di 20 campi⁴¹⁸, purché — precisazione importante — negli arativi si semini 'de mazorumis'⁴¹⁹, vale a dire di grani maggiori. Nell'una e nell'altra forma, l'impegno padronale per la alimentazione del bestiame è comunque esplicito. Molti coloni (soprattutto di Nogarole e di Grezzano, ove la disponibilità di prati era soddisfacente) aggiungevano poi a questi altri prati presi in affitto, annualmente o stabilmente, ciò che induce di per sé a ritenere probabile una presenza di bovini non limitata allo stretto indispensabile; ma sulla disponibilità di animali grossi nelle *possessiones* della *Curia* siamo infor-

'mezaria et terçaria' del 1451, relativa alla zona suburbana di Chievo: 4 campi sono da seminarsi 'de vicia pro feno faciendo tantum'; ma se 'dicte vicia starent per tantum tempus in campo quod facerent granum', allora i *laboratores* sono tenuti a corrisponderne la metà (ASV, UR 157, cc. 757 r-758 v). Cfr. in generale G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., pp. 44-45). La vecchia era coltivata con una certa frequenza anche in altre zone della pianura padana: figura ad es. fra le colture protette negli statuti di Borgo S. Donnino (L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne: la gestione della proprietà* cit., p. 230, n. 107).

⁴¹⁸ Lo si deduce, oltre che dal testo stesso delle pattuizioni del 1404 (ove si parla di 'detractio sive restaurum de fictis suis') e dagli inventari di vendita del 1414 (ove si distingue tra appezzamenti 'in fictis firmis' e altri che 'affictantur annuatim'; cfr. oltre, p. 206), anche dalle *rationes* coloniche e dall'elenco di debitori di Nogarole degli anni 1416-19 cit. alla n. 182 ove compare la voce 'pro herbis'.

⁴¹⁹ *Mazorumen, maiorimen* è il termine usato nel veronese per indicare i grani grossi, contrapponendoli ai 'minuti', sin dall'alto medioevo (M. MONTANARI, *Cereali e legumi* cit., p. 463). Altrove si usa 'grossulia' o simili.

mati in modo piuttosto scarso e frammentario, e particolarmente per i primi decenni del Quattrocento ⁴²⁰.

⁴²⁰ Data la scarsità delle notizie sulla presenza dei bovini nelle *possessiones* della *Curia* di Nogarole, manca indubbiamente un elemento importante per la conoscenza dell'andamento delle aziende contadine. Disponiamo a dire il vero dei dati relativi agli animali grossi di proprietà dei Nogarola nel 1340; ma nulla sappiamo del periodo successivo, mentre d'altra parte è noto che proprio i bovini sono, tra i 'mezzi di produzione' agricoli, i più soggetti a depauperamenti dovuti a guerre, saccheggi e simili (cfr. G. DUBY, *L'economia rurale* cit., II, p. 456). Mette conto tuttavia segnalare ugualmente tali dati:

TAB. 13-bis - Bestiame di proprietà Nogarola nel 1340

	Buoi	Vacche - Vitelli	Cavalle
Nogarole	31	57	1
Pradelle	8	10	4
Villa ser Albrigo	2	—	—
Grezzano	8	24	—
Mozzecane	22	9	—
S. Zeno in Mozzo	13	12	—
Tormine	4	7	—
Saletto	4	—	—
Totale	92	119	5

(mancano i dati relativi a Bagnolo, le cui terre erano almeno in parte infeudate; fonte *Inv. Nog.*). E' difficile naturalmente valutare un dato di questo tipo, dato che non si conoscono le forme di conduzione all'epoca attivate, né sappiamo quanti fossero, sul totale di 211, gli animali da lavoro (le vacche venivano impiegate, almeno nel secolo successivo, non solo 'da frutto', ma anche al giogo), oltre al fatto che in aggiunta a questi di proprietà dei Nogarola non si può a priori escludere la presenza di bovini di proprietà dei rustici. Il rapporto capi-superficie, considerando il totale approssimativo di circa 11.600 campi (= 3480 ha), risulterebbe comunque, all'incirca, di un capo ogni 16 ha, analogo a quello rilevato a Chieri alcuni decenni avanti (cfr. C. ROTELLI, *L'economia agraria di Chieri attraverso i castelli* cit., p. 20: un capo bovino ogni 16 ha), sensibilmente inferiore a quello menzionato per es. da E. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*, Torino 1972, per questi stessi anni nelle tenute del Merton College di Oxford o in alcune grosse proprietà fiamminghe (a Bruges tra il 1325 e il 1334 si trova 1 vacca ogni ha e 1 cavallo ogni 3-6 ha: pp. 252-56). Attorno al 1320 anche a Ronco all'Adige, nella proprietà del monastero di S. Zaccaria di Venezia, si hanno appena 3 paia di buoi di proprietà padronale su un totale di 315 campi (= 94,5 ha), cioè un animale ogni 16 ha circa (K. MODZELEWSKI, *Le vicende della pars dominica* cit., parte 2^a, p. 20); e sulla generale scarsità di bestiame bovino nelle campagne italiane del Due e Trecento cfr. pure P. JONES, *L'Italia* cit., pp. 461-63. Nei secoli successivi, è noto, si realizzò un deciso progresso, nella campagna ve-

Dal canto suo, il 'laborator seu maxerius'⁴²¹ è innanzitutto impegnato, ovviamente, a 'bene laborare suum maxum', ed è anche specificata come d'uso l'obbligatorietà dell'assenso padronale per l'eventuale coltivazione 'de alieno territorio', sempre, beninteso, che il colono 'prius bene laboraverit suum maxum'. L'obbligo riguarda naturalmente soltanto coloro che esplicitamente accettano la qualifica e gli oneri di 'laborator domini': 'qui vult esse laborator domini sit, qui non vult maneat; et quo facto possint laborare de alieno territorio' (se ne deduce anche che la presenza pur predominante dell'azienda dipendente dalla fattoria non occupava integralmente la capacità lavorativa di tutti gli

ronese come altrove nella padana, nella disponibilità di bestiame grosso: e se nel 1531 il totale del 'bestiame da zovo' censito nelle *ville* della *Curia* è di appena 154 — probabilmente a seguito delle ancora recenti guerre di inizio secolo (ASV, *Comune*, b. 187, proc. 407, *Summario delli bestiami da zovo*, cc. 1 r-5 r; citano la carenza 'de homini et de bestiami da zovo, per esser desfatti dalle guerre' numerose testimonianze di coloni della zona, cfr. ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, c. 30 r, 41 r) — 25 anni dopo a seguito di un periodo di sostanziale tranquillità le *ville* della zona di Nogarole contano circa 560 animali da giogo (anche il totale degli animali di tutto il distretto veronese passa in questo periodo da 6316 a circa 11.000: cfr. per il secondo dato M. LECCE, *Le condizioni zootecnico-agricole del territorio veronese nella prima metà del '500*, in M. LECCE, *Ricerche di storia economica* cit., pp. 83-116, già in «Economia e storia», V, 1958). Per il Quattrocento mancano purtroppo notizie specifiche per questa zona; tuttavia la presenza di un certo numero di contratti di soccida anche per armenti consistenti — ad es. ASV UR 96 cc. 1426 r-1427 v; ivi, c. 1428 rv per Tormine; per Nogarole, cfr. ASV, UR 60, c. 496 r ('certas vachas sive bestias bovinas quas habent in socedum aliqui homines de Nogarolis'); per S. Zeno in Mozzo, ASV, UR 92, c. 579 rv (8 bovini); ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 172 (5 bovini), perg. 228 (3 bovini), perg. 231 (5 bovini) ecc., nonché, la menzione di 'stabula' padronali (ma nella seconda metà del secolo; cfr. n. 574) — fa intravedere una disponibilità di bovini da parte dei *laboratores* certamente superiore al fabbisogno minimo, contrattualmente stabilito, indispensabile per i lavori agricoli. Per l'incremento dell'allevamento nella zona (non lontana, ma con condizioni naturali in parte diverse) del basso Tartaro nella seconda metà del Quattrocento, cfr. G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

⁴²¹ Cfr. il testo in *Appendice*, p. 260; una delle copie dei patti del 1394 ha però la dizione 'laborator seu brazentus'. Sul termine 'massarius', che indica spesso anche negli statuti dei comuni rurali lombardi del Trecento il colono parziario, cfr. P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV^e siècle*, «Mélanges de l'école française de Rome», LXXII (1960), pp. 461-62: 'Le métayer est dit dans les textes *partiaris* ou encore *massarius*, bien que ce terme ait souvent le sens général de tenancier'. Il termine 'laborator' ha nel nostro caso il significato non generico ma specifico di 'colono parziario', come di regola

abitanti delle *villae* della *Curia*). Gli obblighi strettamente agrari precisati in modo esplicito non sono molti. Vi è l'ordine, usuale, di utilizzare *in loco* tutto il letame prodotto 'de paleis possessionum domini'; il controllo padronale sulle colture non è invece troppo pesante: nessuna menzione specifica è fatta della viticoltura, a conferma della sua posizione subalterna. L'unico orientamento esplicito è quello a favore della cerealicoltura e soprattutto dei cereali maggiori, alla coltura dei quali viene subordinato nel 1404 il *restaurum* per il mancato godimento gratuito dei prati.

Il riparto dei prodotti, al quale si accompagnano i consueti obblighi di trasporto — dapprima a Nogarole, 'ad garantiam', e poi a Verona, con dazio di entrata delle porte cittadine a carico del *dominus*, — è determinato nel 1394 nella misura di un quarto dei grani e dei legumi e di un terzo delle uve, eccezion fatta per la 'petia a Fornace', la 'petia Vodepontis' e la 'petia magna Roncharaldi', tutte e tre site nella possessione di Nogarole, per le quali era dovuto il terzo di ogni prodotto. Alla corresponsione parziaria andavano sottoposti tutti gli arativi: si precisa infatti esplicitamente che coloro che detengono prati in fitto e li trasformino in arativi pagheranno la quota e non il fitto, e che 'omnes qui laborant possessiones aratorias de quibus consueverunt solvere fictum, teneantur solvere partem et non fictum'. La modifica alla *consuetudo* di 'solvere fictum' era dunque recente; e traspare un preciso indirizzo uniformatore, oltre alla volontà di controllare la cerealicoltura. La differenziazione nella ripartizione dei prodotti tra la porzione sopra citata della possessione di Nogarole e le altre terre della *Curia* permaneva ancora nel 1404, e forse ancora nel 1414. Furono probabilmente i nuovi proprietari a generalizzare la corresponsione del terzo, che appare ormai affermata definitivamente attorno agli anni '30 del XV secolo. La spettanza del proprietario raggiunse così, computando anche la decima (considerata, in via di ipotesi, come prelevata su tutto il raccolto, come è attestato per altre località del veronese) i 13/30 del totale.

Una struttura simile a questa presentano numerosi altri contratti parziari vigenti in questi decenni nel contado veronese: la normativa

nella documentazione veronese di questo periodo (cfr. le espressioni 'laborator et terciarius', 'laborator et parciarius', 'laboratores sive mezdri'; 'locatio cum credito causa laborandi', 'locatio ad laborandum', per le quali vedasi la documentazione citata alla n. 423 e segg.).

in vigore a Nogarole è tutt'altro che un caso isolato. Non è raro riscontrare in altre zone della pianura patti nei quali permangono invariate, rispetto a queste, sia le clausole relative alla ripartizione dei prodotti ⁴²², sia quelle concernenti la partecipazione padronale mediante il prestito del seme, il prestito della somma necessaria per l'acquisto dei buoi da lavoro, la concessione dei prati *in gaudimentum*, le modalità dell'ammortamento del debito. Contratti di questo tipo vigono tanto in aziende di grosse proporzioni, ove i proprietari godono come quelli della *Curia* anche di un certo *corpus* di poteri 'extraeconomici' (*ius vicariatus*, *ius decimationis*: a Roncanova di Gazzo, a Gazzo, a Pontepossero, a Custozza, a Cavalcaselle ⁴²³, ecc.) quanto in 'poderi' singoli di numerose località dipendenti *in toto*, sul piano amministrativo e giurisdizionale, dal comune cittadino. L'unica differenza di fondo che è dato apprezzare — a parte le ovvie differenziazioni che caratterizzano ogni singolo patto;

⁴²² Una delle variazioni più frequenti è quella che eleva, nella ripartizione dei prodotti, la quota padronale alla metà per i grani grossi (talvolta per l'uva e le olive, nelle zone collinari), lasciandola al terzo per i grani minuti (cfr. ad es. i contratti di Illasi, Nogara, Salizzole, citati alla n. 425).

⁴²³ Per Roncanova, rinvio ancora a G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.; per Pontepossero, oltre alle *rationes* citate alla n. 200, si veda anche ASV, UR 36 cc. 339 r-341 v e ARCH. SAGRAMOSO DI S. PAOLO, proc. 1124; per Gazzo, oltre alle *rationes* citate alla n. 192, si veda ASV, UR 27, cc. 1150 r-1151 r (rinnovo contrattuale del 1410), UR 47, cc. 1372 v-1373 v, UR 50, cc. 885 r-886 r, UR 73, cc. 691 v-693 r; *Portalupi*, perg. 152 (*rationes* rispettivamente degli anni 1416, 1417, 1426, 1431), e diverse carte contrattuali del 1429 (ASV, UR 100, cc. 237 r-238 r) e del 1435 (ASV, *Portalupi*, perg. 173; UR 100 cc. 192 r-193 r, 194 v-196 v., 1047 rv); per Custozza, cfr. qui oltre, p. 191; per Cavalcaselle, cfr. ad es. ASV, UR 32, cc. 1600 v-1601 r e UR 34, c. 530 rv. Anche buona parte delle *possessiones* di pianura dell'ospedale di S. Iacopo e Lazzaro era affidata, ai primi del Quattrocento, a *terçarîi*, in robusti lotti di 50,70 campi e anche più: una *possessione* in località Palesella presso Cerea era costituita di 132 campi arativi, 21 di prato 'in galdimento' e 30 campi di prato in affitto (ASV, *S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 208, cc. non num.; per numerose altre *possessiones* di questo ente, v. le referenze citate alla n. 203, alle quali se ne possono aggiungere ancora altre relative alla zona collinare di Colognola e Illasi: ASV, *S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 364, cc. 39 r-44 v, 45 r; 1428-30). Si possono citare poi alcuni grossi 'poderi' di un altro ente ecclesiastico cittadino, S. Leonardo in Donico (ASV, *Atti trasferiti da Venezia, S. Leonardo in Monte*, b. 1, reg. 3, cc. 159 rv, 160 v-161 v: le località interessate sono Angiari, presso l'Adige, e Mezzana di Legnago; l'anno di stipula dei contratti, piuttosto particolareggiati, il 1413); e per le terre di Erbè appartenenti a S. Zeno

ma si sa che la varietà è in questo campo praticamente infinita⁴²⁴ — riguarda la casa di abitazione del colono, della quale nella scritta di Nogarole non si fa cenno, se non per la gratuita fornitura del materiale da costruzione (ma gli inventari del 1414 ci assicurano che non di rado per essa i *laboratores* pagavano un fitto), mentre in altre località è pure essa concessa 'in gaudimentum', e le *honorantiae*, anch'esse non menzionate. Rimandando ad altra occasione l'esame complessivo della documentazione in merito, che è assai dispersa⁴²⁵, mi limito qui ad alcune considerazioni generali.

Indubbiamente bisogna andare cauti ad attribuire senz'altro, a questi patti colonici operanti a Nogarole caratteristiche di modernità e di avanzatezza⁴²⁶. Alcuni aspetti infatti li differenziano dai contratti par-

cfr. qui oltre, n. 500 e testo corrispondente. Per un'altra località della bassa pianura, Salizzone, cfr. infine ASV, *Comune*, b. 196, proc. 1482, cc. 11 v, 12 r, 12 v - 16 v (ove si distingue tra 'terre laborate ad manus garantie more solito', cioè condotte in economia, e terre 'laborate ad partem'; sulle condizioni contrattuali però non v'è alcuna indicazione precisa). Non sfuggirà il fatto che molte di queste aziende (Gazzo, Roncanova, Pontepossero, Custoza, Cavalcaselle, Salizzone) sono provenienti come quelle della *Curia Nogarolarum* dal patrimonio della fattoria signorile, ed hanno agli inizi del Quattrocento un'organizzazione abbastanza analoga, sempre accentrata attorno alla *garantia*. Soltanto ulteriori ricerche potranno chiarire se è sostenibile l'ipotesi di una peculiare organizzazione agraria delle aziende dipendenti dalla fattoria signorile: un esempio da tenere presente come termine di confronto potrebbe essere quello analizzato da S. ANSELMI, *Organizzazione aziendale, colture, rese nelle fattorie malatestiane (1398-1465)*, «Quaderni storici» XIII (1978), pp. 806-827.

⁴²⁴ G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., pp. 52-53 e segg.

⁴²⁵ Mi limito qui a citare alcune scritte contrattuali nelle quali si riscontrano le caratteristiche sopra citate (tra parentesi la località interessata e l'anno): ASV, *Malaspina-Fracastoro*, b. 13 perg. 22 (Concamarise, 1409); ASV, UR 26, cc. 14 r - 16 r dell'app. A tra cc. 822 e 823 (Illasi, 1410); ASV, UR 31, cc. 919 r - 920 r (Salizzone, 1411); ASV, UR 31, cc. 1295 r - 1296 v (Salizzone, 1411); ASV, UR 35, cc. 1426 r - 1427 v (Negrar, 1412); ASV, UR 35, cc. 1197 r - 1198 r (Asparetto, 1412); ASV, UR 45, cc. 277 v - 278 v (Nogara, 1416). Tali dati sono emersi, con altri, dallo spoglio completo delle scritte contrattuali contenute nei voll. 21-49 di ASV, UR (anni 1408-16).

⁴²⁶ Circa le caratteristiche di consuetudinarietà che potevano mantenere anche a lungo, negli ultimi secoli del medioevo, i contratti a corresponsione parziaria (spesso si trattava del terzo dei cereali) diffusisi nei secoli centrali del medioevo soprattutto nelle zone di bassa pianura, cfr. V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso medioevo. Osservazioni su al-*

ziari che sono già affermati a quest'epoca in molte località della pianura padana e della Toscana, e che sono sporadicamente presenti anche nel veronese⁴²⁷: e non tanto, forse, la scarsa partecipazione padronale alle spese, quanto soprattutto la vaghezza degli accenni alla durata limitata nel tempo del rapporto di lavoro: a tale questione fa riferimento, e in modo non risolutivo, soltanto la partizione quinquennale del debito con-

cune zone dell'Italia settentrionale, « Studi medievali », s. 3^a, XVIII (1977), pp. 1027-1056, alle pp. 1033-1036, 1040 e segg. Il modello del contratto che riscontriamo operante su scala certamente abbastanza larga fra Tre e Quattrocento è anche nel veronese assai più antico: già in occasione della fondazione della *villa* di Ronchi di Albaredo, del 1209, ai rustici coinvolti nell'impresa vengono assegnati *maxia* pluricorpi di 25 campi veronesi, dai quali dovrà essere corrisposto al *dominus* 1/2 o 1/3 dei prodotti a seconda della ubicazione delle terre; e inoltre 'debet habere unusquisque habitator pro suo manso unum campum de prato et unum de nemore, de quibus non debet solvere aliquid' al proprietario (per l'episodio della fondazione della *villa* di Ronchi, cfr. A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale: la bonifica della « palus communis Veronae »*, « Studi medievali », s. 3^a, XV (1974), pp. 389-90 e Id., *La pianura veronese nel medioevo* cit., p. 60; allo stesso devo la citazione dal documento, che si trova in ARCH. SEGR. VATICANO, *Nunziatura veneta, S. Giorgio in Braida*, perg. 8199). Un altro esempio duecentesco è dato da una locazione 'hinc ad decem annos exspletos' stipulata nel 1267 dal monastero di S. Domenico con due coloni per le proprie terre 'in pertinentia et villa Muruioli' (= Morubio): il canone è del terzo (del quarto per le terre vegre che vengano messe a coltura); i conduttori hanno in godimento senza alcun canone la 'mota cum domibus', l'orto, l'aia, 'totos pratos... in predicta pertinentia Muruioli', 'totas arbores, et nichil dare de ipsis' e devono usare sulla possessione tutto il legname e il letame prodotto, oltre ad adempiere a vari altri obblighi (ASV, *S. Domenico di Acquatraversa*, perg. 85). Al 1330 risale poi un'altra attestazione di contratto parziario non dissimile da quello operante alla fine del secolo a Nogarole: è relativo 'ad omnes terras et possessiones' che l'abate di S. Nazaro e Celso 'solitus est concedere ad meçariam', e comporta obbligo di residenza, durata 'ad voluntatem parcium', quote di metà dei grani maggiori, dell'uva e delle noci e di un terzo dei minuti, consistenti *bonorantie* (200 uova, 4 capponi ecc.) e carreggi (otto), obbligo di tenere due porci, obbligo di 'çapare vineas bis in anno'; il concedente per parte sua è tenuto al conferimento di metà del seme di lino, al prestito degli altri semi (da restituirsi 'in ara') solo in caso di necessità, ed al prestito di l. 12' occasione emendi prata sive fenum pro bobus dicti abbatis' (ASV, *Atti trasferiti da Venezia, S. Nazaro e Celso*, perg. 508). Va da sé che con questi spunti isolati non si costruisce comunque la storia della diffusione del contratto parziario nel veronese: occorrerà un preliminare e ampio spoglio della documentazione, soprattutto due e trecentesca.

⁴²⁷ Cfr. alcune delle carte contrattuali cit. alla n. 425.

tratto dai *laboratores* per l'acquisto dei buoi. Eloquente, riguardo a questa importante clausola, è il caso di un'altra possessione già appartenente alla fattoria, quella di Custoza ceduta nel 1413 al condottiere Martino da Faenza con prerogative di dazio, giurisdizione ed esenzioni non dissimili da quelle spettanti alle *possessiones* della *Curia*: anche i coltivatori di Custoza devono corrispondere il canone del terzo più la decima, utilizzare in loco tutto il letame prodotto, effettuare lavori di manutenzione nella 'ara garantie', 'incidere ligna in boschis garantie'. Una 'terminatio' dei rettori veneti del 1417, tuttavia, sentenza che essi 'haberi debeantur veri emphiteoti et veri conductores ad imperpetuum'; la questione si ripresentò attorno alla metà del secolo, quando la pressione dei proprietari veronesi a livello contrattuale cominciò a farsi più sensibile, ma anche in tale circostanza il podestà Maddaleno Contarini confermò che gli 'affictales et conductores (...) de la Custozia fuisse et esse emphiteotas et conductores adimperpetuum (...) pro pensionibus et redditibus solitis' ⁴²⁸. In questo caso dunque prevalgono gli aspetti tradizionali del contratto a corrisposta parziaria, perduranti in varie zone dell'Italia settentrionale ancora nel Tre-Quattrocento, come ha bene messo in luce il citato lavoro del Fumagalli ⁴²⁹.

Nonostante l'insufficienza delle fonti, è tuttavia possibile provare che la tendenza alla modificazione del rapporto contrattuale vigente fra Tre e Quattrocento era già in atto, nella zona di Nogarole, nei primi decenni del secolo. Ne è prova non solo il ritocco alla quota, che come si è accennato passa dal quarto alla terza parte, generalizzata; ma anche la stipulazione di carte contrattuali individuali ⁴³⁰. In un assetto ammi-

⁴²⁸ ASV, VIII Vari, n. 9, c. 8 r e segg. Circa la vendita della possessione, cfr. anche ASV, Camera fiscale, proc. 161, e il breve cenno di C. FERRARI, *La campagna di Verona all'epoca veneziana* cit., p. 6.

⁴²⁹ V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso medioevo* cit., specie alle pp. 1035-36, 1040-41, 1055.

⁴³⁰ Non è difficile ipotizzare che la trasformazione del patto collettivo in contratto individuale stipulato con il nuovo proprietario non sia avvenuta immediatamente e globalmente, né in modo irreversibile (si hanno anzi taluni rarissimi esempi di ritorno a cessioni a livello, soprattutto di prato, ovvero di fitti a quota fissa con clausole miglioratarie: cfr. un caso a Tormine, nel 1433 ASV, UR 96, cc. 1425 r - 1426 v). Molto abbondante è la documentazione relativa alla possessione di S. Zeno in Mozzo appartenente ai Miniscalchi, sola tra le famiglie proprietarie della *Curia* ad avere conservato un archivio privato abbastanza ricco per il periodo che qui interessa: la sfrutteremo ampiamente nel testo. Per le altre *possessiones* ci si

nistrativo e giurisdizionale immutato, si introducono così elementi di novità d'un certo rilievo, come mostreremo nelle pagine che seguono.

L'evoluzione del contratto parziario nei decenni successivi; la *lavorenzia* nella pianura veronese

Un primo esempio dell'evoluzione dei patti agrari della *Curia* è fornito da una 'locatio ad dRICTUM' a scadenza decennale, stipulata da Bartolomeo 'de Paniciis', neo-proprietario di Bagnolo, nel 1415⁴³¹. Al *laborator*, che assume la conduzione di un lotto di 25 campi, oltre ai consueti obblighi di buona manutenzione⁴³² è imposto di seminare metà della terra a frumento⁴³³, nonché di impiantare e 'alevare' viti ed *opii*.

deve accontentare di notizie più sparse o indirette, fornite dalle *rationes* coloniche trascritte nei volumi dell'Ufficio del Registro cittadino (manca infatti la documentazione delle amministrazioni famigliari); ciò che comunque assicura della persistenza e della vitalità del contratto parziario. Per la possessione di Nogarole, si cfr. la n. 427 e testo corrispondente; per la possessione di Pradelle di Nogarole (sulle dimensioni della quale non abbiamo notizie precise) ASV, UR 85, cc. 844 v-845 r (*laborator* 'Prehombenus q. Boselli'), UR 93, c. 109 rv ('Laurentius q. Ugolini de la Villa' di Pradelle), UR 126 c. 15 r ('Antonius q. Boni' di Cazzano), UR 126 c. 15 v ('Bertolinus q. Alberti' di Cazzano), UR 126 cc. 403 v. 404 r ('Segatus q. Emanuelli de Publica mantuani districtus' e figli); cfr. anche per un periodo più tardo (inizi XVI sec.) C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., p. 16. Per la possessione di Tormine, ASV, UR 49 cc. 50 v-51 r (*laborator* 'Christoforus q. Iohannini qui fuit de Porto mantuani districtus' e i due figli), UR 49 a. 547 v ('Iacobus de Bertramis de Turmino'), UR 96 cc. 1426 r-1427 r ('Lanzarotus et Gerardus q. Antonii de la Piubega': si noti la frequente presenza di *laboratores* originari del mantovano, a conferma della scarsità di manodopera verificatasi nel veronese nella prima metà del Quattrocento, cui si riferiscono tutti questi atti), UR 96 cc. 1475 v-1476 r ('Bachinus et Zaninus q. Richelboni'), UR 153 cc. 247 v-277 v (vari *laboratores* sono citati in occasione della divisione della porzione Nachesola della possessione). Per qualche notizia ulteriore sui *laboratores* di Bagnolo, cfr. qui addietro, n. 406. Scarseggiano invece le *rationes* relative a Grezzano e Mozzecane: ciò che può essere dipeso da una diffusione meno capillare del contratto parziario, come appare probabile soprattutto per Mozzecane (si cfr. in merito qui oltre, p. 228 ss.). Qualche altro documento sarà citato via via.

⁴³¹ ASV, *Lafranchini*, perg. 12. Il *laborator* è 'Antonius q. Zambelini de Bagnolo' coi figli Iacopo e Pietro.

⁴³² 'meliorare et non peiorare, arare, culturare et aloamare seu stercorare quolibet anno'.

⁴³³ 'medietatem seminare de fromento et aliam medietatem de illo semine seu seminibus que videbuntur dictis conductoribus'.

Il contributo padronale si limita alla concessione 'in gaudimentum' di un appezzamento vegro, che occorre 'reducere ad pratum'; la ripartizione dei frutti (1/4 e la decima) segue ancora lo schema in uso in tutte le *villae* della *Curia*. Si può citare poi una *terciaria sive laboratura*⁴³⁴ di Pradelle di Nogarole del 1428, che è tipica di questa fase evolutiva: si richiede l'obbligo di residenza ed il lavoro 'cum duobus paribus bobum et cum familia sua', si prescrive l'utilizzazione integrale della forza-lavoro della famiglia contadina ('non debeat idem Antonius laborator laborare alias terras nisi solum illas quam consignabit sibi dictus locator omni anno'), e il riparto è a 1/3; ma la durata del patto è ancora lasciata nel vago ('debeat durare inter eas partes ad earum voluntatem'), e per quanto riguarda gli obblighi colturali, nonché i 'carigia et alia servitia', si fa ancora generico riferimento alla 'consuetudo Curie Nogarolarum', a 'quod sunt assueti facere laboratores Curie Nogarolarum'.

Ma è possibile seguire da vicino questa evoluzione soprattutto per la possessione di S. Zeno in Mozzo, appartenente ai Miniscalchi (l'unica famiglia, tra quelle proprietarie nella *Curia*, per la quale si abbia a disposizione almeno parzialmente l'archivio familiare). Se infatti sino al 1440 numerose *rationes* ci confermano la persistente validità del rapporto parziario anche in questa località, ma non ci danno ulteriori particolari sulla sua strutturazione⁴³⁵, a partire dal quinto decennio del secolo e dopo un breve periodo di cessione in affitto dell'intera possessione⁴³⁶ cominciano ad infittirsi nella documentazione scritte contrattuali ('terciaria', 'terciaria cum debito') stipulate individualmente con

⁴³⁴ ASV, UR 80, cc. 1345 v-1346 v. L'atto ha il titolo di 'terciaria cum debito', e nel testo si usa la dizione 'terciaria sive laboratura', col corrispondente 'laborator et terciarius'.

⁴³⁵ Le segnalo con il nome del colono, la data e la collocazione archivistica: 'Iohannes Gobus', 1416 (ASV, UR 47, cc. 1388 v-1389 r) e 1421 (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 47); 'Zanolus Marella', 1416 (ASV, UR 47, c. 1389 r); 'Bartolomeus dictus Zerutus q. Fachini' 1416 (UR 47, c. 1388 rv) e 1421 (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 48); 'Fachinus q. Bartolomei Ceruti', 1425 (ASV, *Pompei-Vari*, proc. 263-288.7, cc. n.n.) e 1428 (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 74); 'Zanius de Sallatis', 1422 (perg. 53) e 1434 (perg. 98); 'Faustinus et Antoniolus q. Bartolomei', 1422 (ASV, UR 62, c. 1462 rv); 'Iohannes q. Iacobi qui fuit de Trevenzolo', 1424 (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 63); 'Zulianus q. Iohannis', 1432 (ASV, UR 92, c. 579 rv) e 1443 (UR 129, cc. 1890 r-1891 r); 'Criximbenus q. Iohannis', 1443 (UR 129, c. 1889 rv).

⁴³⁶ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 114 (5 apr. 1437).

i diversi coloni e sempre più minuziose e particolareggiate. La durata è ancora, in vari casi, 'ad beneplacitum partium'; cominciano però a comparire pure contratti limitati a cinque, sei o otto anni⁴³⁷, e anche la indeterminatezza della scadenza non esclude licenziamenti e avvicendamenti di coloni⁴³⁸. Gli elementi, a noi ben noti⁴³⁹, del contratto già vigente nella *Curia Nogarolarum* (alla 'consuetudo' della quale non è del resto infrequente il rinvio⁴⁴⁰) permangono immutati: il riparto è al terzo per tutti i prodotti (salvo casi di miglioria o di impianto di *plantate*, nel qual caso scende per il solo appezzamento interessato a un quarto, e in un caso ad un quinto, per un periodo limitato di tempo)⁴⁴¹; il proprietario si assicura tutto il lavoro erogato dal nucleo colonico, come pure tutto il letame prodotto e l'esclusiva sui *carrigia* da effettuarsi dal

⁴³⁷ 5 anni: ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 155 ('Antonius q. Iohannis de Grezano' coi figli Bartolomeo e Melchiorre, 6 febb. 1445); 6 anni: perg. 226 ('Antonius q. Nicolai de S. Zenone ad M.' e suo figlio Zeno, 20 dic. 1457), perg. 227 ('Dominicus q. Zanoli' e suo figlio Antonio, 29 dic. 1457); 8 anni: ASV, UR 194, cc. 1034 v - 1036 r (21 mag. 1466). Circa la notevole rilevanza che ha il dato della durata limitata del patto contrattuale, cfr. le osservazioni generali di V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici* cit.

⁴³⁸ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 193 ('Iacobus q. Zenonis' e suo figlio Zeno subentrano a 'Bachinellus', col quale era stato stipulato un contratto 'ad voluntatem partium' nel 1444: *ibid.*, perg. 143); perg. 217 ('terciaria' stipulata con 'Bartolomeus q. Florii de Villafrancha', suo nipote Turabono e Iacopo e Simone 'de Casteleto Cremona' che subentrano a 'Tomeus Dominici', 28 genn. 1450). Segni indiretti di un certo inasprimento dei rapporti sono rilevabili in questi stessi anni anche a Nogarole, ove nel 1462 ogni comproprietario si impegna a non assumere in nessun caso *laboratores* licenziati dagli altri comproprietari (ASV, UR 188, cc. 2031 rv).

⁴³⁹ Per queste caratteristiche comuni, si vedano tutte le seguenti 'terciarie' (in parte sono quelle cit. alla n. 437): ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 142, 143, 150 (1444), perg. 155 (1445), 193 (1451), 211 (1455), 217 (1456), 226, 227 (1456); ASV, UR 194, cc. 1034 v - 1036 r (1466).

⁴⁴⁰ 'Iacopus q. Zenonis' e figlio promettono di 'laborare (...) cum illis condicionibus et pactis prout sunt soliti facere alii laboratores dicti d. Zanini in dicta pertinentia S. Zenonis ad Modium' (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 193); 'Dominicus q. Zanoli' e il figlio si impegnano a 'laborare cum omni cura et diligentia (...) secundum quod laborant boni patres familiae Curie Nogarolarum' (*ibid.*, perg. 227; 1457), ecc.

⁴⁴¹ Ad es. ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 227.

*laborator*⁴⁴²; la casa, i *casamenta* ed i prati sono 'in gaudimentum'⁴⁴³; il proprietario anticipa una somma di denaro abbastanza cospicua (talvolta è esplicitamente confermato che essa è impiegata nell'acquisto del bestiame da lavoro⁴⁴⁴, e in taluni casi i bovini sono tratti direttamente dai cospicui armenti che il Miniscalchi insoccidava nella sua possessione di Torre di Campomarzo, presso Palù di Zevio)⁴⁴⁵, e in qualche raro caso la semente per la prima annata. La superficie coltivabile affidata a questi coloni è piuttosto cospicua, a conferma della tendenza in atto alla costituzione di robuste unità colturali (su ciò ci soffermiamo in altra parte di questo studio)⁴⁴⁶. Numerosi, e in via di arricchimento e di precisazione, sono poi gli obblighi colturali cui si assoggettano i *laboratores*. Molta attenzione è rivolta alle viti e al loro sostegno usuale, gli *opii*: le une e gli altri sono spesso da impiantare in notevole quantità, da 'zappare' e 'manutenere' adeguatamente e da rendere produttive nel giro

⁴⁴² Ad es. ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 211, ove si precisa che, nel caso che i *laboratores* fossero costretti a fare carreggi per terzi allo scopo di 'reperire pecunias, puta pro sale levando et pro aliis rebus necessariis', non possano comunque farne più di cinque o sei in un anno.

⁴⁴³ In taluni casi il contributo padronale al mantenimento del bestiame è assicurato, come già previsto dai patti del 1394 e 1404, mediante il rilascio al colono di tutto il raccolto di 'viciae'.

⁴⁴⁴ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 211, 217, 226, ecc.

⁴⁴⁵ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 142, 227. L'acquisto e le modalità di gestione delle possessioni di Volon e di Torre di Campomarzo presso Palù di Zevio, situate ai margini della *Campanea Communis*, in zona ricca di prati e di pascoli, dimostrano la sagacia degli investimenti di Zanino Miniscalchi e la sua volontà di organizzare razionalmente, integrando le diverse caratteristiche delle *possessiones*, il proprio patrimonio terriero. In tali località, senza trascurare la cerealicoltura (particolarmente a Volon di Zevio: si vedano le *terçarie* del 1445 e del 1451, in ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 154 e 194, e altre successive in ASV, *Pompei-Vari*, procc. 263, 288.7, cc. n.n., ove non manca anzi l'obbligo esplicito di 'omni anno reponere in manibus patroni blada pro seminibus'; e *Pompei-Miniscalchi*, perg. 297), egli affida sovente a *terciarii* coadiuvati da vaccari specializzati cospicui armenti di varie decine di capi bovini (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 147, 160, 184, 216), talvolta assieme a centinaia di ovini (perg. 160, 177), amministrando il tutto con estrema oculatezza e severità (perg. 175). Suo figlio Leonardo sviluppò ancora tale attività prendendo in affitto dal comune di Ferrara di Montebaldo estesi pascoli montani (1472; *ibid.*, perg. 281).

⁴⁴⁶ In diverse occasioni si fa riferimento alla superficie 'quam (laborator) poterit laborare cum uno pari boum et uno pari vacharum' (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 142, 143, 155, 217); talora si accenna alla possibilità di sostituire le due

di pochi anni⁴⁴⁷. Comincia inoltre ad apparire una normativa precisa relativamente ai seminativi: essi dovranno essere 'laborati' annualmente (per sette volte, precisano un paio di contratti)⁴⁴⁸ e seminati ogni anno per metà⁴⁴⁹; in qualche caso si precisa anche di quale cereale dovrà trattarsi (75 % della superficie a frumento, 15 % a segale, 10 % a spelta)⁴⁵⁰. Meno generica di quanto non fosse in precedenza esplicitato risulta anche la normativa relativa alle sistemazioni, da sempre com'è noto poco amate dai *laboratores*: alla usuale manutenzione dei fossati, si aggiunge talvolta l'obbligo di 'cavare caveciagias, et carezare terrenum

vacche da giogo con un altro paio di buoi e si prevede il relativo aumento della superficie in assegnazione (perg. 155); tali clausole rinviano abbastanza chiaramente alla prassi attestata dai patti del 1394 e 1404.

⁴⁴⁷ Cfr ad es. ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 155, 211, 226 e 227: nel secondo di questi contratti si impone l'impianto, su 12 campi in località 'Roste' (verso Villafranca, nelle terre asciutte della *Campanea*), di 300 piante di vite e di 300 *opii* (questi a carico del proprietario per il primo e per il secondo anno, 'si perirent'; dal terzo anno in poi i *laboratores* 'teneantur reficere plantatas de suo proprio, cum pacto quod ita sollicitent dictos opios et vites quod in termino quinque vel sex annorum sint in bono statu et prosperitate pro frugibus colligendis': 1457). Anche la *terciaria* del 1466 citata alla n. 417 impone di 'replantare omnes pistilos deficientes in infrascriptis plantatis' (ASV, UR 194, c. 1035 r).

⁴⁴⁸ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 150, 211.

⁴⁴⁹ ASV *Pompei-Miniscalchi*, perg. 142, 143 ('laborare omni anno et seminare medietatem terreni'), 211. Sono queste le sole notizie che la documentazione ci fornisca sulle tecniche colturali adottate, in fatto di cerealicoltura, dai coloni della *Curia*. A conferma di esse si possono aggiungere alcuni spunti relativi ad un'epoca più tarda (primi decenni del Cinquecento): nelle terre di recente 'desvegrate' del bosco di Varana, dopo lo sfruttamento intensivo dei primi anni ('per esser terren novo quello di boschi, è solito di seminarli i boschi desvegrati per otto et nove anni continui': ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, c. 65 r), 'chi vuole mantenere le possessioni per ordinario le si seminano se non ogni altro anno' (*ibid.*). Nella stessa occasione anche altre testimonianze di *laboratores* esprimono lo stesso concetto: si seminavano i campi 'de biave grosse amezandoli', e ciò venne sempre fatto 'eccetti dui anni che li seminassemo un ano drio l'altro, et l'ano drio al seguente seminamo milio de coltura' (*ibid.*, c. 15 r).

⁴⁵⁰ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 211. Norme analoghe relative all'imposizione della coltura prevalente di frumento e segale si riscontrano anche nei contratti stipulati nella possessione Giusti di Garzo nel 1455 e 1461 (ASV, UR 168, cc. 1774 v-1776 r; *Portalupi*, perg. 217, 230, 231). Tale prassi appare saltuariamente anche in altre proprietà (cfr. la 'terciaria' stipulata a Mezzana di Legnago dal monastero di S. Leonardo in Donico: i *laboratores* sono obbligati a seminare almeno 18 campi,

in medio camporum', nonché di 'facere fossata de novo', con nessun sussidio o pagamento da parte padronale⁴⁵¹. Senza perdere la sua struttura-base, quel contratto ancora poco definito e legato a moduli tradizionali che vigeva nella *Curia* nei primi anni del Quattrocento si individualizza e si arricchisce di particolari, evolvendo così, rapidamente, verso quelle forme che esso manterrà — in questa zona — abbastanza a lungo anche nell'età moderna. Il controllo sugli uomini determinato dall'esercizio del vicariato e quello derivante da un rapporto contrattuale più preciso e ricco di specificazioni vengono così ad integrarsi ancor più. La seconda metà del Quattrocento appare del resto in numerose località del Veronese come il momento decisivo della modernizzazione dei patti parziari e della loro trasformazione, mediante incisivi interventi, dalla struttura di un contratto ancora legato, in parte, ad una prassi consuetudinaria, nel moderno contratto di *lavorenzia*⁴⁵², destinato a larga fortuna nelle campagne veronesi dell'età moderna. A Roncanova ciò si verifica tra gli anni '60 e '70, contestualmente alla impostazione dei lavori di bonifica promossi dagli olivetani di S. Maria in Organo⁴⁵³; nella vicina proprietà dei Giusti, a Gazzo Veronese, l'evoluzione era in atto già da qualche tempo (ed è interessante notare che in tale località i proprietari, appesantendo le clausole contrattuali, rinunziano però espressamente allo 'ius decimationis')⁴⁵⁴; a Pontepossero, nel 1472, si ha notizia di un significativo contrasto tra il proprietario (un Grimani,

su un podere di circa 50, a frumento: ASV, *Atti trasferiti da Venezia*, S. Leonardo in Monte, b. 1, reg. 3, c. 161 r; 1413). Cfr. anche qui sopra, n. 433.

⁴⁵¹ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 211.

⁴⁵² La prima attestazione a me nota del termine volgare 'lavorente' (da cui 'lavorenzia' che appare più tardi nelle fonti) è del 1378, quando vengono citati in una supplica a Bartolomeo e Antonio della Scala 'i lavorenti vestri' delle terre di Villimpenta (ASV, *Maggio*, perg. 77).

⁴⁵³ G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

⁴⁵⁴ Si cfr. per il 1455 i rinnovi contrattuali citati (assieme alle *rationes*) alla n. 197 (ad es. ASV, UR 168, cc. 1749 v-1751 v), e per il 1461 (ASV, *Portalupi*, perg. 230, 231, 233). In alcune delle 'terciarie' rinnovate in questa località nel 1435 (cfr. n. 423) il 'patronus' aveva provveduto infatti a 'remittere (*scil.* al colono) decimam et ius decimandi et percipiendi frugum omnium nasciturarum de terris laborativis tantum': mi si tratta di un alleggerimento soltanto apparente, giacché nei rinnovi contrattuali operati nella località nel 1455 e 1461, cioè in buona parte di quelli citati, confermando tale 'remissio' si innalza la parte padronale da 1/3 a 2/5 per i cereali, si impone la coltura di frumento e

veneziano) e i coloni parziari della *villa*, che pretendono (ma senza successo, contrariamente a quanto accaduto pochi decenni avanti a Custozza) di essere considerati affittuari perpetui⁴⁵⁵; negli stessi anni contratti di 'laboratura' molto minuziosi e particolareggiati vengono introdotti in cospicue porzioni del patrimonio di S. Nazaro e Celso⁴⁵⁶ e in quello di S. Giuseppe e Fidenzio⁴⁵⁷, e pochi decenni più tardi, rinnovando un tentativo già compiuto molti decenni avanti, anche in parte della possessione di S. Zeno ad Erbè⁴⁵⁸. E' una vicenda sulla quale sarà opportuno tornare in altra sede, ma che comunque si inserisce perfettamente nel quadro complessivo dell'Italia padana del secondo Quattrocento, a conferma di quanto recentemente osservato da Cherubini⁴⁵⁹ e Fumagalli⁴⁶⁰.

segale, si esclude l'eventualità di prestiti di biade sia per la semina (i coloni dovranno seminare 'de propriis bladis') che 'pro edendo', si toglie (o quantomeno non se ne fa menzione) il 'gaudimentum' dei prati (la quota del fieno da corrispondere è infatti stabilita ad 1/3 su tutte le estensioni a prato e si precisa che i restanti 2/3 serviranno al colono 'pro sustentando et manutenendo boves'), si vieta di 'ire in carrigium extra villam Gadii', si mantiene la corresponsione di un fitto anche per il 'casamentum' (in ragione di s. 28 per campo), si fissa la scadenza quinquennale dei patti (anziché la precedente durata 'ad beneplacitum partium').

⁴⁵⁵ G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit. Per casi del tutto analoghi nel territorio mantovano, cfr. V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici* cit., p. 1055.

⁴⁵⁶ ASV, *Atti trasferiti da Venezia, S. Nazaro e Celso*, reg. 2, cc. 36 r - 39 r, 39 v - 44 r, 44 r - 45 v, 45 v - 46 v, 58 rv.

⁴⁵⁷ ASV, *S. Giuseppe e Fidenzio*, reg. 3.

⁴⁵⁸ ASV, *Atti trasferiti da Venezia, S. Zeno*, b. VI, perg. 297 (18 febb. 1499).

⁴⁵⁹ G. CHERUBINI, *La proprietà fondaria* cit., p. 32: vi si sottolinea il legame che tale complessivo inasprimento contrattuale ha con l'incremento demografico allora in atto in molte zone dell'Italia (tra cui, com'è noto, il veronese), nonché la circostanza (rilevabile anche in questo caso) che le modifiche nei contratti si realizzano spesso 'nei poderi inquadrati in ampie e organizzate unità amministrative'. Né è un caso che proprio nella seconda metà del XV secolo i rapporti fra città e contado a Verona si facessero particolarmente tesi: cfr. qui addietro, n. 389.

⁴⁶⁰ V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici* cit., pp. 1055-56. Sono termini di confronto utili per la situazione veronese i contratti operanti in zone contigue, come quelli di S. Benedetto in Polirone nel mantovano resi noti da G. CONIGLIO, *Le terre del monastero di S. Benedetto in Polirone nella seconda metà del secolo XV*, « Rivista di storia dell'agricoltura » IV (1964),

Si tratta, in breve, di un rapporto contrattuale nel quale il proprietario si accontenta di qualcosa in meno sul piano della ripartizione dei frutti (è difficile trovare, nel variegatissimo panorama presentato dal Giorgetti, altri casi di partizioni così favorevoli al colono, anche se bisogna tener conto, almeno per Nogarole, della incidenza della decima), ma si impegna, per parte sua, in misura inferiore di quanto non faccia il proprietario in un rapporto di mezzadria 'classica'⁴⁶¹: i proprietari della *Curia* di Nogarole, e delle altre località citate, raramente partecipano alla conduzione con esborso diretto di capitale, con spese vive, limitandosi a mettere a disposizione i prati o gli animali (il cui prezzo veniva in ogni caso recuperato) e riservando iniziativa e capitale alla costruzione di infrastrutture, come la rete irrigatoria. Siamo in sostanza all'interno di quel tipo di contratti che il Giorgetti ha definito di tipo mezzadrile ma 'con prevalenti scorte contadine', accertandone la presenza agli inizi dell'età moderna in numerose zone della pianura padana: contratti che presuppongono 'nuclei colonici sufficientemente dotati di scorte' e di braccia, abbondanza di terra e presenza di un ceto bracciantile abbastanza numeroso; in tale situazione 'le condizioni economiche delle famiglie coloniche erano, in media, assai superiori alle condizioni di gran parte dei mezzadri, talvolta quasi nullatenenti, dell'Italia centrale e delle stesse zone collinari appenniniche o prealpine dell'Italia settentrionale': uno schema che si attaglia abbastanza bene alla situazione rilevata nelle campagne della *Curia Nogarolarum* e in altre zone della pianura veronese⁴⁶².

pp. 147-166; e anche, quantunque più tarde, le 'laborature' (è significativa anche la coincidenza della denominazione) ferraresi studiate da F. CAZZOLA, *L'evoluzione contrattuale nelle campagne ferraresi del Cinquecento e le origini del patto di boaria*, in *Il rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, pp. 299-327.

⁴⁶¹ E' noto del resto che condizioni di effettiva compartecipazione padronale tanto alle spese per il seme quanto a quelle per il bestiame non sempre si verificavano nelle stesse mezzadrie toscane: cfr. ad es. G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria di un mercante* cit., pp. 360-61. Anche quando vi sono, tali investimenti hanno del resto caratteristiche 'ben poco produttivistiche': cfr., su questa questione sempre aperta, la recente sintesi di F. UGOLINI, *Il potere nell'economia italiana* in *Storia d'Italia. Annali*, 1 (*Dal feudalesimo al capitalismo*), Torino 1978, pp. 759 e segg.

⁴⁶² G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., pp. 43-48 (col relativo ampio spoglio bibliografico). Traendo le conclusioni dalla sua analisi lo studioso to-

Pur non trascurando di considerarne i precisi limiti quanto a partecipazione padronale (come quasi sempre in questi casi, è maggiore lo sforzo richiesto ai conduttori che non l'impegno del capitale proprietario) resta chiaro che il contratto parziario, anche nella forma operante a Nogarole agli inizi del Quattrocento, può di per sé connotare una situazione di presenza proprietaria abbastanza incisiva e che non si esaurisce certamente in una posizione di rendita. Occorre tra l'altro valutarne la diffusione nell'ambito di un contado nel quale certamente resistono, anche nel Quattrocento, fitti consuetudinari e locazioni livellarie (in una misura che soltanto indagini estese e puntuali potranno precisare). Riscontrare l'affermazione di questo contratto in zone abbastanza ampie del contado veronese, e particolarmente nella pianura, è dunque un dato che merita di essere sottolineato: la *lavorenzia* sembra essere uno degli strumenti più importanti della gestione delle classi proprietarie cittadine, almeno in certe zone del contado, pure se resta insoluto, allo stato attuale della ricerca, il problema relativo ai modi e ai tempi della primitiva affermazione di rapporti contrattuali di questo tipo nel contado veronese.

I contratti di *lavorenzia*⁴⁶³ diffusi nel contado veronese nei secoli

scano afferma chiaramente che 'confrontando la realtà mezzadrile bolognese o padovana' (e si potrebbe aggiungere veronese) 'con quella toscana, sembrerebbe di trovarsi di fronte a due tipi diversi di mezzadria e di mezzadri, che non possono essere identificati *tout court* e che riflettono strutture produttive e sociali non sempre equivalenti' (p. 4). Si tratta, a mio avviso, di una affermazione esatta, ed in proposito si potrebbe auspicare anzi, ad evitare equivoci, l'abbandono del termine di 'mezzadria' che ancora il Giorgetti adotta per queste forme di colonia parziaria a quanto pare peculiarmente padane.

⁴⁶³ Sulla *lavorenzia* veronese in epoca moderna si vedano alcuni dati forniti da G. BORELLI, *Un patriziato della terraferma* cit., p. 43 n. 27 e p. 55, che ne rileva la diffusione nel XVII secolo in varie località della pianura (tra cui numerose di quelle da noi citate); M. LECCE, *I beni di un antico istituto ospitaliero* cit., pp. 226-32 (si tratta del patrimonio dell'ospedale di S. Giacomo e Lazzaro; nello stesso lavoro, a p. 169, si fa anche fuggevolissimo cenno alla 'terzeria' tre-quattrocentesca); M. LECCE, *I redditi di un fondo agricolo mezzadrile nel XVIII secolo*, in *Ricerche di storia economica* cit., pp. 137-150 (si tratta di una 'lavorenzia', nonostante il titolo del lavoro); e inoltre, per un periodo successivo, M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all'unità*, Milano 1963, pp. 201-2; G. ZALIN, *L'economia veronese in età napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo-commerciali*, Milano 1973, pp. 278-79. Cito infine, a puro titolo indicativo, alcune scritte di *lavorenzia* cinquecentesche

dell'età moderna discendono in modo diretto da questo tipo di pattuizioni, come dimostra un esame anche sommario delle loro caratteristiche. Nel veronese non mancano del tutto, nel Quattrocento, anche mezzadrie di tipo toscano, con partecipazione diretta del concedente alle spese del seme e delle scorte⁴⁶⁴: tempi e modi della diffusione di quest'altro modello contrattuale sono tuttavia, per ora, del tutto da accertare — anche e soprattutto per le zone collinari, ove ne è più probabile la presenza —, al di là dell'unico esempio illustrato molti anni fa dal Cipolla, relativo alla zona gardense.

d) *La distribuzione della terra fra i coloni all'inizio del Quattrocento e la fascia dei laboratores: un'élite contadina*

Nel tentativo di fornire qualche elemento in più sulla organizzazione interna delle *possessiones* della *Curia*, e soprattutto allo scopo di gettare un po' di luce, per quanto possibile, sulle stratificazioni della società rurale, si è proceduto ad analizzare sulla base degli inventari dell'inizio del secolo la distribuzione della terra fra i vari concessionari, procedendo successivamente a suffragare con altri elementi il quadro risultante, allo scopo di individuare per quanto possibile il livello sociale di questi concessionari (che sono per lo più, è bene subito precisarlo, direttamente impegnati nella coltivazione).

L'esame della distribuzione⁴⁶⁵ delle terre appartenenti alle *possessiones* della *Curia* di Nogarole fra i vari concessionari è stato condotto unitariamente, superando le distinzioni fra le singole proprietà, in quanto la situazione fotografata all'atto della lottizzazione del 1414 ovviamente rispecchia la precedente organizzazione unitaria: molti concessionari — specialmente tra coloro che hanno a disposizione superfici più consistenti di terreno — appaiono contemporaneamente dipendenti da

relative a zone di pianura, dalle quali si rileva la persistente validità della struttura di fondo del contratto: ASV, *Morando*, proc. 1550 bis (Bonavigo, 1556); ASV, *Nichesola*, proc. non num. ('Cendrarii' presso Porcile, 1563); ARCH. SAGRAMOSO DI S. PAOLO, proc. 1130 (Pontepossero, 1523).

⁴⁶⁴ C. CIPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto* cit. Nello spoglio da me effettuato dei voll. 21-49 del fondo UR in ASV, scritte di 'mezzadria' vera e propria, comportanti conferimento padronale delle scorte, sono state reperite tuttavia molto raramente.

⁴⁶⁵ Salvo indicazione in contrario, i dati relativi alle varie *possessiones* fanno riferimento agli inventari più addietro citati.

due o tre proprietari diversi, essendo gli appezzamenti loro affidati situati in pertinenze diverse⁴⁶⁶. Ciononostante, nel testo e nelle tabelle delle pagine seguenti si è individuato, per comodità, ogni colono con riferimento alla località ove possedeva i lotti più estesi, e dove risiedeva.

Spia della precedente organizzazione è, come si accennava, il ricorso (frequente particolarmente nelle descrizioni delle *possessiones* di Nogarole, Bagnolo, Grezzano e Tormine) alla specificazione 'de maxio', seguita dal nome del vecchio assegnatario, per individuare un determinato appezzamento di terreno. Il rinvio al *maxium* come unità agraria organica ed elemento-base della struttura organizzativa di tutta la *Curia* è confermato pure dai patti confermati nel 1394: il 'laborator seu maxerius' ha come suo obbligo precipuo quello di 'bene laborare suum maxium', e solo a questa condizione potrà eventualmente coltivare altra terra. Nulla di preciso tuttavia viene detto sulla costituzione e sulla estensione di queste unità agrarie. Nel 1414 il nome dei titolari di numerosi 'maxia' è ancora ricordato, e spesso anzi essi stessi sono ancora presenti⁴⁶⁷ nella zona, come concessionari di pochi o pochissimi campi: ciò sembra indicare che il venire meno dello *status* precedente doveva essere stato cosa piuttosto recente.

Le terre affidate nel 1414 ai vari coloni non coprono l'integrale superficie delle *possessiones*⁴⁶⁸. Al di fuori restano (si confrontino le

⁴⁶⁶ Particolarmente frequenti sono gli interscambi fra le quattro maggiori *possessiones* della parte settentrionale della *Curia*: ciò vale, limitatamente alla categoria delle unità agrarie superiori ai 20 campi (cfr. sotto, p. 205) per 5 casi su 12 a Grezzano, 3 su 14 a Tormine, 8 su 12 a S. Zeno in Mozzo, 4 su 12 a Mozzecane.

⁴⁶⁷ Talvolta è presente la vedova del precedente colono, o qualche figlio o nipote.

⁴⁶⁸ In una recente, efficace sintesi degli studi compiuti in questo campo, G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria* cit. (pp. 21-22), ha sottolineato con chiarezza la necessità di distinguere attentamente, negli studi sulla proprietà fondiaria nel basso medioevo, tre settori ben distinti della proprietà, cioè 'le terre in concessione ai coltivatori (o non coltivatori), le terre sfruttate direttamente dal signore, le terre incolte d'uso comune', alle quali vanno aggiunte le 'terre private completamente libere da obblighi verso la signoria': la sua distinzione riguarda infatti specificamente la signoria rurale, ma mi pare possa bene applicarsi anche alla ambigua situazione della *Curia* di Nogarole, che di tale istituzione conserva alcune parvenze. Le terre di altri privati proprietari (che sono pur sempre soggette, in tutte le *ville* della *Curia*, alla corresponsione della decima) sfuggono quasi del tutto all'indagine,

tab. 12 e 17), oltre i vegri e le paludi, adibiti a pascolo, estensioni di variabile consistenza in quasi tutte le *pertinentie* della *Curia*. In alcuni casi gli appezzamenti non assegnati ad alcun colono, per quanto non insignificanti, incidono scarsamente sul complesso, trattandosi di poche decine di campi di arativo e vegro (Tormine e Mozzecane); più o meno simile la situazione a S. Zeno in Mozzo, ove i lotti non assegnati assommano a 76,5 campi di arativo, ai quali vanno aggiunte le modeste estensioni di incolto ed una parte dei prati annessi a tale proprietà, previo scorporo da Grezzano, prati che 'venduntur annuatim'; e alle condizioni di Bagnolo, ove agli oltre 100 campi in istato di abbandono vanno aggiunti altrettanti campi di vegro, prato e bosco affittati ad enti ecclesiastici, si è già brevemente accennato. A Grezzano e Nogarole invece, le due possessioni più estese, il *surplus* in questione è costituito da diverse centinaia di campi a prato, in parte minutamente parcellati in *prexe*, in parte costituiti da più ampi e compatti appezzamenti. In taluni casi (ciò riguarda le *rivarie* site ai margini delle paludi di Nogarole e prati siti in diverse *horae* a Grezzano) si specifica che queste estensioni 'affictantur annuatim'; ma in molti altri, la maggioranza, non viene fornita alcuna precisazione, cosicché permane incertezza sulle modalità di sfruttamento. Non si può escludere che sin da allora i proprietari li conducessero almeno in parte direttamente, praticando in proprio l'allevamento: la presenza di 'stabula' è attestata tanto a Grezzano che a Nogarole nella seconda metà del Quattrocento. Quasi tutte le terre assegnate ai vari coloni sono possedute dai nuovi proprietari in piena proprietà: non mancano tuttavia, e continueranno ad essere presenti anche nel corso del Quattrocento, terre concesse 'in feudum', particolarmente nelle *possessiones* di Nogarole e di S. Zeno in Mozzo. Si tratta di presenze quantitativamente del tutto trascurabili — a Nogarole 60 campi suddivisi tra 6 concessionari⁴⁶⁹, a S. Zeno in Mozzo

e delle zone incolte si è brevemente trattato. La percentuale delle terre della *Curia* a proprietà condizionata (feudo o livello) è invece bassissima, poco superiore all'1%: la quasi totalità della terra risulta dunque in piena proprietà degli acquirenti cittadini, che ereditano tuttavia nel 1414 una situazione distributiva concretatasi nei decenni precedenti di amministrazione della fattoria signorile prima e della Camera fiscale poi. Riguardo alla distinzione possesso-proprietà, e alla necessità di tenerne conto negli studi relativi alla proprietà fondiaria, cfr. anche le esatte considerazioni di M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria* cit., pp. 128-32.

⁴⁶⁹ 27,5 campi sono incolti, quasi altrettanti (25,5) sono arativi vignati; inoltre, una decina di campi di palude e prato. Dei sei 'feudales' di Nogarole, due

alcuni *casamenta* e alcuni prati disseminati in diverse *horae*⁴⁷⁰. Mancando gli strumenti di investitura o di conferma, e ogni altro accenno nella documentazione⁴⁷¹, non siamo in grado di precisare l'origine di questi relitti, che nel 1414 avevano del resto già perso ogni caratteristica *stricto sensu* feudale, ovviamente con la monetizzazione dell'obbligo (cera o candele, zafferano) dovuto dal concessionario.

Si è ritenuto opportuno distinguere ed esaminare partitamente gli aggruppamenti di terreni assegnati ai singoli coloni in classi di ampiezza, individuando innanzitutto i coloni che dispongono di più di 20 campi di terra⁴⁷², e valutare successivamente la situazione di quei coloni che

rientrano nella categoria dei concessionari con oltre 20 campi complessivi ('Bartholomeus q. Ioannis', 'Bonaverius Benevenuti'); degli altri non si hanno invece altre menzioni.

⁴⁷⁰ Due 'laboratores' (gli 'heredes Realdi' e 'Nicola Turacie') hanno in feudo i *casamenta* sui quali abitano.

⁴⁷¹ Fatta eccezione per una casa in Nogarole concessa in feudo dal Dal Verme ad 'Ivus Pasi' nel breve periodo in cui detenne la *Curia* (G. SANDRI, 'Castrum' e 'bastite' cit., p. 66; ASV, *Allegri*, proc. 489, c. 11 v).

⁴⁷² Si è assunto come discriminare la superficie di 20 campi veronesi (=6 ha.) in quanto può, molto orientativamente, essere considerata come coltivabile, all'epoca, da un nucleo familiare. Attorno, o un po' sopra, a questa superficie si aggirano i 'poderi' assegnati ai singoli coltivatori o concessionari in occasione di talune bonifiche o ristrutturazioni agrarie attuate nel territorio veronese: senza tener conto del caso di Palù (1199), ove i concessionari ebbero per lo più 10 campi (A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria* cit., p. 390; ma non si tratta in questo caso di coltivatori), a Villafranca pochi anni avanti erano stati assegnati 32 campi a ciascun *maxium* (G. FERRARI, *La campagna di Verona dal XII secolo* cit., pp. 11-13); a Ronchi di Albaredo nel 1209, in occasione della fondazione di quella *villa* da parte della famiglia cittadina dei Crescenzi il *mansum*-tipo è di 25 campi (A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria* cit., pp. 389-90); a Castagnaro sull'Adige verso il 1338-39, ogni singola unità agraria risulta composta di una trentina di campi (A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo* cit., p. 84). Anche in altre zone della pianura padana le cifre-*standard* non sono dissimili: gli statuti padovani nelle loro varie redazioni fanno sempre riferimento ad un *mansum* di 20 campi (A. GLORIA, *Della agricoltura* cit., pp. 34-35, 78; si tenga conto però che il campo padovano è esteso circa 1/4 in più di quello veronese); un po' più estesi i poderi duecenteschi imolesi citati da A.I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo. In appendice l'estimo di Imola del 1312*, Bologna 1976, p. 26 e p. 27, n. 29 (da 11 a 15 ha. circa). Sull'estensione dei 'poderi' colonici cfr. anche le osservazioni di più ampio respiro di V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici* cit., pp. 1064 e segg. Comunque, la quota di 20 campi veronesi prescelta è puramente indicativa e convenzionale, perché come

detengono da 10 a 20, da 5 a 10, da 0 a 5 campi di terra complessivamente.

Come si può rilevare dalla tab. 17, la incidenza dei concessionari aventi oltre 20 campi (= 6 ha) è piuttosto considerevole: essi (il 29,55 per cento) si accaparrano in tutte le *possessiones* più o meno i tre quarti della terra data in concessione. Consistente è anche il contingente di coloro che detengono meno di 5 campi (42,55 % del totale dei concessionari), meno cioè di 1,5 ha; più bassa ovviamente la percentuale dei detentori delle fasce intermedie.

La prima fascia (oltre 20 campi) è costituita da 73 unità agrarie, la cui superficie media si aggira attorno ai 35-40 campi in tutte le località: detengono tra i 35 e i 50 campi 6 coloni su 12 a Grezzano, 5 su 12 a Mozzecane, altrettanti a S. Zeno in Mozzo, 12 su 23 a Nogarole; non mancano tuttavia unità agrarie che si distaccano dalla media, tanto verso l'alto quanto verso il basso. Proporzionata alla superficie complessiva delle unità agrarie risulta anche la superficie a prato, che solo in 5 casi su 73 (2 a Nogarole e 3 a S. Zeno in Mozzo, località particolarmente povera di estensioni prative) è del tutto assente, ma che è per lo più presente con un'incidenza vicina al 20 % (cfr. tab. 14). Quasi sempre presente, nei 73 casi, anche il vigneto, che solo in 5 occasioni (3 a S. Zeno in Mozzo, una a Tormine e una a Mozzecane) su 73

TABELLA 14

Composizione delle unità agrarie superiori ai 20 campi (inizio XV sec.)
(in percentuale)

	<i>Nogarole</i>	<i>Bagnolo</i>	<i>Tormine *</i>	<i>Grezzano</i>	<i>Mozzecane</i>	<i>S. Zeno</i>
% media di prato o pascolo	22,5	18,9	25,2	23	21	12,25
% media di arat.	30,9	58,1	60,5	63,4	60,5	83,25
% media di arat. vignato	46,6	23	14,3	13,6	18,6	4,5
Totale	100	100	100	100	100	100

* Non si è tenuto conto di una unità agraria costituita di soli 135 campi incolti.

si avrà modo di osservare una buona parte dei concessionari che superano questa soglia si assesta su una disponibilità di 35-50 campi; ed è inoltre da ricordare che sfuggono alla nostra rilevazione gli appezzamenti prativi affittati 'annuatim' ai vari *laboratores*.

TABELLA 15

Concentrazione delle terre vitate * nelle unità agrarie superiori ai 20 campi
(inizio XV sec.)
(in percentuale)

	Nogarole	Bagnolo	Tormine	Mozzecane	Grezzano	S. Zeno
% delle terre vitate sul totale del coltivato della possessione	34,6	29,71	15,2	9	9,34	1,6
% di terre vitate nelle unità agrarie sup. ai 20 campi	72	43	78	100	84	51

* Terre vitate = sotto la denominazione 'terre vitate' raccolgo gli arativi vignati e gli appezzamenti definiti 'terra cum vineis'.

non compare. A proposito del vigneto è da sottolineare ancora la forte concentrazione di esso proprio in queste unità agrarie più consistenti: a Nogarole, il 72 % di tutta la superficie vignata della possessione rientra nelle unità agrarie superiori ai 20 campi, a Mozzecane la percentuale è del 100 %, a Tormine del 78 %, a Grezzano dell'84 %, a S. Zeno in Mozzo del 51 % (cfr. tab. 15). Essa appare tanto più significativa, quando si ponga mente alla scarsa incidenza complessiva della vite in tutte queste *possessiones*, eccezion fatta per Nogarole, e inoltre al fatto che nella zona settentrionale della *Curia* essa risulta concentrata in una sola o in pochissime località: risulta evidente la volontà di assegnare quasi ad ogni colono almeno qualche appezzamento provvisto di vite. Se dunque non si può parlare dell'esistenza di 'poderi' in senso proprio, mancando del potere alcune caratteristiche essenziali come una sufficiente compattezza territoriale e la presenza di una abitazione (per questo si è preferito qui il termine più generico di 'unità agraria'), è evidente tuttavia che non si tratta neppure di coacervi o di accorpamenti casuali di pezzi di terra, data la costante presenza dei tre elementi base produttivi (arativo, vignato anche se talvolta scarso, prato). In queste unità agrarie (come del resto in quelle di minore estensione complessiva) non mancano appezzamenti concessi a fitto fisso in denaro⁴⁷³, disegualmente

⁴⁷³ Gi inventari usano infatti talora le formule 'habet in fictis firmis', 'habet in suis fictis' o simili che non danno adito ad equivoci, talora invece la semplice formula 'in affittatione' o 'de affittatione' seguita da un genitivo che potrebbe sia indicare l'affittuario, sia essere semplicemente elemento di individuazione di un

presenti nelle diverse località, e talvolta non facili da attribuire, sulla scorta degli inventari, a questo o a quel colono. Soltanto saltuariamente si tratta di estensioni a seminativo: per lo più questa forma di conduzione riguarda i prati, come era del resto adombrato anche nel testo delle pattuizioni del 1394 e del 1404. Particolarmente numerosi sono i prati concessi in affitto nella possessione di Grezzano, ove essi costituiscono anzi la maggior parte della dotazione di ciascun colono; più sporadici invece casi di tal genere a Tormine, S. Zeno in Mozzo e Nogarole. La compresenza di prati tenuti in affitto, e di altri *ad partem* o *in gaudium* come prescrivevano i patti del 1394 e 1404 (e purtroppo il secco *tenet* talvolta presente negli inventari non permette sempre di distinguere l'un caso dall'altro) è del resto situazione assai diffusa anche in altre località, ove viga il contratto di tipo parziario ⁴⁷⁴.

Resta ferma poi la possibilità — alquanto vaga, ma che non si può escludere, dati i limiti delle fonti — che questi coloni abbiano in concessione terre da altri proprietari, ovvero ne possiedano qualche modesta estensione in piena proprietà ⁴⁷⁵. A quasi tutti i 73 raggruppamenti di terreni dei quali ci stiamo occupando fa riferimento un *casamentum*, di regola — ma non sempre — con un edificio sopra di sé. Riguardo ai *casamenta* non appaiono identiche, nelle varie *possessiones*, le modalità di conduzione: se talvolta (per Mozzecane e S. Zeno in Mozzo) l'inventario si limita ad un semplice *tenet*, specificando talvolta il *gaudium* gratuito (sul quale, come si accennava, i documenti del 1394 e 1404 tacciono), a Nogarole prevale invece nettamente il fitto in denaro, oscillante per un *casamentum* di un campo tra l. 2 s. 10 e l. 3 s. 9 (con frequenza maggiore dei fitti attorno alle l. 3; censi non semplicemente riconoscitivi quindi); non mancano poi casi (frequenti particolarmente a Grezzano) nei quali anche il *casamentum* è tenuto *ad partem*. E' interessante notare anche che i terreni definiti *casamentum* — terreni certamente pregiati, se non altro per la loro ubicazione all'interno del centro

appezzamento già affittato ed ora detenuto dal 'dominus' o affittato ad altri, come qualche volta si specifica ('de affictatione Laurentii Boture in fictis Iohannis Perini et Sachardi' è detto ad es. di un prato a Grezzano; cfr. ARCH. CANOSSA, proc. 204). I casi incerti (poco numerosi del resto) non sono stati assegnati ad alcun colono.

⁴⁷⁴ G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit., p. 62, p. 71 e note corrispondenti.

⁴⁷⁵ Per questa eventualità si cfr. il par. successivo di questo studio, ove si esamina la situazione della possessione di Nogarole al 1431.

abitato — si concentrano spesso nelle mani di alcuni dei coloni detentori di più cospicue unità agrarie, che arrivano ad averne in fitto o ad altro titolo anche tre o quattro ⁴⁷⁶, certo anche in conseguenza della crisi demografica e della scomparsa di numerosi coloni.

Il dato della tendenza alla costituzione di unità agrarie di dimensioni cospicue merita un riscontro puntuale in altre grandi proprietà della pianura veronese. Portiamo qui due esempi, che possono servire da punto di riferimento. A Roncanova nel 1407, nella possessione appartenente a S. Maria in Organo, 9 coloni su un totale di 26 coltivano unità agrarie estese tra 20 e 80 campi, per un totale di oltre l'80 % delle terre date in concessione; dei restanti 17 concessionari, ben 11 non dispongono che di pochissimi campi (in genere 1-2). I dati vanno tuttavia valutati con una certa prudenza, perché oltre un terzo della possessione restava all'epoca incolta per penuria di *laboratores* e di bestiame ⁴⁷⁷. Ancor più marcata appare la tendenza alla concentrazione nella proprietà di Pontepossero sul Tione. Nel 1410 infatti, allorquando questa proprietà ex scaligera viene acquistata dal veneziano Nicola Grimani, su un totale di 30 concessionari (che si spartiscono la quasi totalità della possessione, soltanto in piccolissima parte condotta in economia) 2 soltanto hanno a disposizione una superficie complessivamente inferiore ai 10 campi; 6 hanno in concessione tra i 30 (9 ha) e i 40 campi (12 ha); ben 17 dispongono di superfici lavorative tra i 40 e gli 80 campi (12-24 ha), 4 coltivano, o fanno coltivare, 80-100 campi (24-30 ha) e un *laborator* (che come tutti i precedenti 'respondet tertium') giunge ad una disponibilità di 110 campi. La media tra le 30 unità agrarie è di 55 campi; quasi tutte (24 su 30) comprendono almeno uno dei pochi appezzamenti vignati della possessione, e dunque hanno una sia pure embrionale promiscuità colturale ⁴⁷⁸. Si tratta dunque di una distribuzione che ha caratteristiche in parte analoghe a quella rilevata a Nogarole, improntata forse ad una maggiore razionalizzazione.

Più breve discorso si potrà fare, invece, sulle unità agrarie di su-

⁴⁷⁶ Ciò accade a Grezzano, ove 'Ruzinellus' e 'Bertolotus de Iebeto' detengono ciascuno quattro *casamenta*, 'Uliverius' tre, altri quattro coloni due; a Nogarole, ove 6 coloni detentori di oltre 20 campi hanno due *casamenta*, e quattro di essi hanno provveduto ad erigere a loro spese una abitazione; a Tormine, ove la circostanza è rilevabile per 3 *laboratores* su 12.

⁴⁷⁷ G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

⁴⁷⁸ I dati sono tratti da ARCH. SAGRAMOSO DI S. PAOLO, proc. 1124.

TABELLA 16

Composizione delle unità agrarie di superficie tra 10 e 20 campi (inizio XV sec.)

	Nogarole	Bagnolo	Tormine	Mozzecane	Grezzano	S. Zeno
Presenza dell'arativo	7 casi su 7	2 su 3	10 su 10	6 su 6	5 su 5	8 su 8
Presenza di terre vitate	7 su 7	0 su 3	6 su 10	3 su 6	2 su 5	2 su 8
Presenza del prato	3 su 7	2 su 3	8 su 10	4 su 6	5 su 5	5 su 8

TABELLA 17

La distribuzione delle terre tra i concessionari: quadro riassuntivo (inizio XV sec.)

Classi (in campi)	N. concessionari		Superficie		
	assoluto	%	campi	ha	%
0-5	105	42,51	203,5	61,90	4,82
5-10	30	12,15	229	68,75	5,45
10-20	39	15,79	564,27	169,4	13,39
oltre 20	73	29,55	3.220,58	966,82	76,36
Totale	247	100	4.217,35	1.266,05	100

perficie complessiva inferiore ai 20 campi e sui loro assegnatari. Si tratta di una massa numericamente piuttosto cospicua di persone (cfr. tab. 17), i cui connotati socio-economici restano peraltro per noi alquanto sfumati. Occorre innanzitutto rilevare che queste unità agrarie rivelano una struttura tra di loro differente. Infatti gli aggruppamenti di parcelle tra i 10 e i 20 campi hanno per lo più, in tutte le località della *Curia*, una non casuale composizione policulturale (casamentivo-arativo-prato) con frequente presenza anche del vignato almeno nelle località ove tale coltura è più praticata. Esse sono cioè in qualche modo assimilabili alle più ampie unità agrarie dei concessionari sopra esaminati; ed anche altri spunti, come la menzione abbastanza frequente di *rationes* con il proprietario, di soccide, di debiti 'pro herbis' ci assicurano del fatto che almeno parte dei coloni detentori intrattengono con il proprietario rapporti analoghi a quelli dei *laboratores* titolari di unità agrarie più estese.

La massima casualità si riscontra invece nella struttura delle unità agrarie collocantisi tra i 5 e i 10 campi: su un totale di 30, 14 sono

costituite da un *casamentum* (con o senza edificio di proprietà padronale) in 9 casi accompagnato da un altro appezzamento; 4 sono esclusivamente prative; altre 12 miste (arative e prative, o arativo-vignate, o arative e vegre). Tra i 105 coloni che detengono meno di 5 campi complessivi, si possono distinguere infine ancora due gruppi: da un lato, stanno i 33 coloni che hanno dal *dominus* il solo *casamentum*, in taluni casi condotto al terzo, talvolta assegnato *in gaudimentum*; il *casamentum* può essere o meno edificato, è esteso dal mezzo campo ai tre campi, tre campi e mezzo al massimo, e ha talvolta su sé assieme al prevalente arativo (scarso il prato) qualche modesta vigna. Dall'altro lato stanno invece i coloni assegnatari di appezzamenti prativi (in numero di 20), arativi nudi (30), arativi-vignati (12), arativi e prativi (6), vegri (4); per lo più — ma non sempre — si tratta di una sola parcella. Per ambedue le fasce di concessionari (da 0 a 5 campi, da 5 a 10), detentori di superfici certamente insufficienti al mantenimento di una famiglia colonica ⁴⁷⁹, si pone naturalmente il problema, consueto per questo tipo di indagini, di sceverare i concessionari coltivatori dai non coltivatori: problema che può ovviamente riguardare anche taluno dei concessionari delle fasce precedentemente esaminate, pur se la frequenza delle menzioni di soccide, *rationes*, debiti di semenza li mostri in buona parte senza dubbio impegnati direttamente nella conduzione dei fondi. Nella impossibilità di individuare con precisione la fascia dei non coltivatori, ci si deve limitare ad ovvie considerazioni che tendano ad includervi i poco numerosi esercenti professioni artigiane che gli inventari del 1414 citano: qualche *texarius*, alcuni *ferrarii*, i *molendinarii*, uno o due *sartores*, concessionari in genere di estensioni abbastanza modeste di terra (nessuno di essi supera i 10 campi). La stessa scarsa frequenza di queste qualifiche rafforza l'impressione della forte incidenza dei concessionari coltivatori, senza la quale del resto la conferma stessa dei patti agrari del 1394 non avrebbe avuto ragione d'essere.

E' senza dubbio semplicistico dedurre senz'altro, dal solo elemento della maggiore o minore superficie delle terre in concessione, una differenziazione di carattere sociale: è del tutto verosimile,

⁴⁷⁹ Il termine di 'clausura' che molto spesso indica nelle campagne padane la casa con orto o con pochi campi detenuti per lo più in fitto e coltivato ad integrazione del proprio reddito da parte dei prestatori d'opera rurali è sconosciuto nelle fonti relative a questa zona, ma ciò non significa naturalmente che queste modeste unità agrarie non adempissero ad una analoga funzione.

comunque, che una percentuale abbastanza importante di questi concessionari integrassero il modesto reddito dei pochi campi a disposizione lavorando come prestatori d'opera sulle terre dei proprietari o su quelle dei *laboratores* parziari conduttori di unità agrarie più ampie; ferma restando ovviamente la possibilità che alcuni di essi (soprattutto a Bagnolo) avessero terre in concessione anche da altri proprietari. Come spesso accade, questa fascia inferiore della popolazione rurale mantiene per noi connotati molto vaghi. Essi non sono menzionati, a quanto pare, dal testo dei privilegi della *Curia*, anche se in merito rimane qualche dubbio⁴⁸⁰. Tuttavia l'esistenza di una fascia di prestatori d'opera per i quali il lavoro salariato era una indispensabile risorsa può essere ritenuta certa, anche sulla base del confronto con la situazione di altre zone della pianura padana e col supporto di testimonianze relative a località vicine.

La 'fondamentale spaccatura' della società rurale bassomedioevale tra 'bracentes' e 'bobulci' — titolari questi ultimi di aziende agrarie più o meno ampie, ma identificati dalla disponibilità di capitale d'esercizio e specificamente di buoi⁴⁸¹ — è rilevabile tanto sulla base di fonti statutarie, come quelle bolognesi rese note dal Palmieri⁴⁸² o quelle padovane citate dalla De Sandre-Gasparini⁴⁸³, quanto di fonti di altra

⁴⁸⁰ Infatti due delle copie più antiche ed affidabili del testo dei privilegi della *Curia* di Nogarole (vedine l'elenco in *Appendice*), dopo aver discusso delle superfici a prato concesse 'in gaudimentum' a ogni *laborator* per ogni paio di buoi o di vacche posseduto, aggiungono che ad essi era concesso 'in gaudimentum' 'medius campus casamenti pro quoque brazento', usando il termine consueto nel lessico agrario veronese per indicare il prestatore d'opera salariato (ciò nel solo testo del 1394, non in quello del 1404). In mancanza di altri indizi che suffragassero questo dato — che presupporrebbe una qualche forma di dipendenza, più o meno istituzionalizzata, del 'brazentus' dal *laborator* — ho preferito emendare il testo in 'pro quoque manzeto', considerando il contesto e seguendo un'ulteriore copia del testo dei privilegi della *Curia* (cfr. *Appendice*). Cfr., anche qui sopra, n. 421.

⁴⁸¹ P. JONES, *L'Italia* cit., pp. 511-19.

⁴⁸² A. PALMIERI, *I lavoratori del contado bolognese durante le signorie*, « Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Romagne », s. III, XXVIII (1910), pp. 46-47.

⁴⁸³ G. DE SANDRE-GASPARINI, *Contadini, chiesa, confraternita in un paese veneto di bonifica. Villa del Bosco nel Quattrocento*, Padova 1979, p. 92.

natura, come le visite pastorali ferraresi del Quattrocento⁴⁸⁴ o alcuni documenti trevigiani⁴⁸⁵. Le fonti statutarie veronesi del Trecento (tanto la redazione cosiddetta di Cangrande del 1328, quanto quella viscontea del 1393), piuttosto parche in genere di notizie sul mondo rurale, tacciono in proposito⁴⁸⁶. La distinzione è presente invece nelle fonti pubbliche veronesi della metà del secolo XV; nel 1443, stabilendo le modalità per la compilazione dell'estimo del contado, il consiglio cittadino distingue infatti il reddito medio annuo di un paio di buoi o di vacche da giogo 'cum suo bubulco' (rispettivamente l. 100 e l. 50) in opposizione ai *bracenti*: 'unaqueque testa masculi bracenti' da 15 a 60 anni è valutata rendere l. 20⁴⁸⁷. Né mancano naturalmente, da altre fonti, conferme relative ad altre località della bassa veronese. Particolarmente significativi e preziosi per i nostri scopi sono taluni documenti relativi alla possessione ex scaligera di Pontepossero, molte volte citata. In tale località si determinarono anzi con una certa specificità, nel 1413, le mansioni spettanti ai *bracenti* da essa dipendenti. Con riferimento alle 'exemptiones quas habent homines dicte ville', si precisa che è compito dei 'bracenti' 'facere omnia laboreria et servitia necessaria pro domo sive garantia', 'et facere ligna in nemore et sicare et restelare fenum pratorum dicte garantie', nonché trasportare il letame, conservato 'in bastita dicte possessionis'. I *bobulci* per contro, oltre a 're-

⁴⁸⁴ G. FERRARESI, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano e la riforma di Ferrara nel Quattrocento*, Brescia 1969, III, pp. 197, 204, 216.

⁴⁸⁵ La frattura fra le due categorie nella società rurale trevigiana è attestata da un interessante atto podestarile del 1407, citato dal Marchesan: sono definiti 'repletini' o 'pisnenti' coloro che lavorano ad affitto fondi estesi 3 campi trevigiani o meno (circa 1,5 ha: il campo trevigiano è un po' più esteso delle unità di superficie delle altre zone del Veneto e corrisponde a mq. 5204; cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia...*, Torino 1883, rist. anast. Roma 1976, p. 794). Costoro, definiti 'species rusticorum pro maiori parte de raptu viventium' sono contrapposti ai 'maserii', dei quali si auspica il consolidamento ('et hoc repletinorum numerus extenuetur et ex ipsius numeri diminutione crescat numerus maseriorum, quorum labores et opere agros reddunt fructiferos et civitatis redditus ampliantur et tota civitas impinguatur': A. MARCHESAN, *Treviso medievale* cit., I, p. 372).

⁴⁸⁶ Gli statuti del 1393 si limitano a citare, ma casualmente, i 'ducentes plaustra sive bobulci' (BIBL. CIVICA DI VERONA, ms. 2008: ad es. c. 152 v), come già del resto quelli del 1276 (*Gli statuti veronesi* cit., p. 588).

⁴⁸⁷ C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese* cit., documenti a pp. 55-57.

spondere tertium ' delle possessioni loro affidate, ' tenentur conducere ligna, fenum et alia que contingerent mitti Veronam '. Nella circostanza dunque si specificano solo gli obblighi dei *bracenti* inerenti alla ' domus sive garantia ', e non viene esplicitato quale rapporto di lavoro esattamente intercorresse tra l'una e l'altra categoria: ma è presumibile la identità della struttura sociale esistente in questa e nelle località vicine della *Curia Nogarolarum*; identità che corrisponde tra l'altro ad un parallelismo anche nella situazione contrattuale⁴⁸⁸. La presenza di *bracenti* è infine attestata (ma siamo ormai avanti nel Quattrocento) anche nella possessione di Roncanova appartenente al monastero di S. Maria in Organo, pure organizzata sulla base del contratto parziario⁴⁸⁹.

In opposizione dunque alla fascia di rurali sprovvisti di adeguata superficie coltivabile, riterremo assodata anche per Nogarole la identificazione dei *bobulci* e *laboratores* esplicitamente individuati dai patti del 1394 e 1404 con i detentori delle unità agrarie superiori a 20 campi. Il loro consolidamento economico e sociale si farà progressivamente più evidente nel corso del Quattrocento, procedendo di pari passo con la maggiore e migliore organizzazione delle aziende della *Curia* promossa dai nuovi proprietari: ma già agli inizi del secolo sono numerosi gli elementi che consentono di individuare questi coloni, o perlomeno taluni di essi, come una fascia relativamente privilegiata all'interno della società rurale.

Uno di questi può essere considerato il tipo di abitazione posseduta. Si è visto che la casa costruita in paglia prevale pur sempre nettamente, sul piano numerico, nelle *ville* della *Curia*: e non sarà certo un caso che a Tormine siano proprio i coloni detentori dei quattro più robusti ' poderi ' (gli ' heredes Bachini ', ' Ioannes Avancii ', ' Venturinus de Turmeno ' e ' Coratia de Turmeno ', rispettivamente con 67; 58,75; 53,75 e 82,75 campi) ad abitare le case ' murate cuppate et solarate ' che si trovano nella *villa*, case che loro stessi hanno provveduto a far erigere (come precisa nella descrizione la clausola ' salvo iure ipsius (scil. laboratoris) in edificio domus murate cuppate et solarate ') e alle quali si affianca la vecchia casa di paglia. Un colono, ' Daniel Ferraguti ' che dispone a Tormine di campi 18,75, ha a Tormine una casa

⁴⁸⁸ ASV, UR 36, cc. 339 r - 341 v (1413).

⁴⁸⁹ G.M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

in muratura per metà⁴⁹⁰. Situazione analoga a Nogarole, ove (fatti salvi i citati edifici dominicali siti all'interno della *bastita vetus* e del castello) non esistono che cinque case in muratura di proprietà dell'acquirente della possessione, e quattro di esse spettano a coloni detentori di cospicue unità agrarie; ed a S. Zeno in Mozzo, ove le case murate sono però due soltanto. Spia di una condizione economica non insoddisfacente potrebbe essere anche la modestia del debito colonico⁴⁹¹: ma ancor più significativo è che proprio tra questi coloni si annoverino i più resistenti *in loco*, quelli che sono in grado di conseguire se non altro una certa stabilità sulla terra.

Particolarmente incisive circa lo *status* sociale e le condizioni concrete di vita dei coloni della *Curia* sono poi le notizie fornite da un frammento di *de scriptio bucccharum et pecudum* di S. Zeno in Mozzo risalente al 1421, l'anno successivo a quello nel quale fu stilato l'inventario di quella possessione⁴⁹². Abbastanza solida ad esempio appare la posizione di 'Nascimbene Perexoli' detto Zuparello, che conduce con un fratello, i figli, alcuni nipoti ed un *famulus* (in totale il nucleo è composto di 3 coppie)⁴⁹³ un complesso di 80 campi circa, equilibratamente ripartiti tra arativo e prato. Zuparello e i suoi abitano in due case, una delle quali in muratura e 'copata', da lui costruita, l'altra in paglia; detengono, presumibilmente in piena proprietà (la fonte usa il termine 'habent'), un non trascurabile gregge di 110 pecore e 60 agnelli. Sono in grado di accumulare un discreto capitale: una decina d'anni dopo 'Bottura et Antonius q. Nascimbene' acquistano un arativo di 26 campi, al prezzo di 3 ducati al campo, situato 'in prata Grezani', per il quale pagano al Miniscalchi, proprietario della possessione di S. Zeno in Moz-

⁴⁹⁰ Esempi non mancano anche nei decenni successivi. Nel 1447 'Ceschinus Ferratia' di Tormine (nel 1414 detentore di 58,75 campi) permuterà con un Bevilacqua-Lazise una casa in muratura nella *bastita nova* di Nogarole per una nella *bastita vetus* (ASV, Maggio, perg. 249; 22 giugno 1447).

⁴⁹¹ Si cfr. ASV, UR 60, cc. 496 r - 500 r.

⁴⁹² ASV, S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, reg. 1713.

⁴⁹³ Nascimbene Zuparello e sua moglie Romana hanno 2 figli, ambedue sposati e con 2 figli a testa. Vi è poi, oltre al *famulus* Veronesio, Clarino fratello di Nascimbene Zuparello, un suo illegittimo e un suo nipote. L'identificazione del capofamiglia, detto talvolta 'Perexoli' e talaltra 'Zuparellus' è assicurata da un documento (ASV, UR 47, c. 1388 rv) del 1416 nel quale figura come teste 'Nascimbene dicto Zubarello q. Perezoli de Sancto Zenone'. Per qualche accenno alla struttura familiare prevalente nel contado veronese in questi decenni si veda p. 224.

zo, soltanto la decima⁴⁹⁴. E' un caso non generalizzabile, forse; ma anche la situazione di 'Zanolus Marella'⁴⁹⁵, che coltiva all'incirca 55 campi, e che usufruisce della collaborazione di altri 4 uomini componenti il fuoco (più due donne), possiede 54 pecore ed ha (almeno nel 1416)⁴⁹⁶ un debito molto modesto con il proprietario, non è poi delle peggiori. Non dissimili rilievi potrebbero poi essere fatti per altre delle famiglie censite, anche se non mancano casi meno fortunati: tale appare per esempio la posizione di 'Faustinus Gixeli' che conduce una unità agraria di 100 campi assieme al solo fratello Antonio e a tre donne⁴⁹⁷. Il suo debito raggiunge così le lire 178 s. 10 nel 1416⁴⁹⁸ e le lire 233 nel 1422⁴⁹⁹. Si tratta di semplici spunti; ma non isolati, ché a suffragare la tesi della abbastanza solida posizione economico-sociale dei *laboratores parziari* concorrono pure altri significativi dati, relativi ad altre località della pianura veronese. Contratti compartecipativi analoghi a quelli vigenti a Nogarole e nelle altre località della zona erano infatti stati introdotti, negli anni 1380-1385, nelle terre del monastero di S. Zeno a S. Pietro in Valle, *villa* sita anch'essa nella zona occidentale del distretto presso il Tione⁵⁰⁰. Si trattò di un tentativo non del tutto riuscito, se

⁴⁹⁴ ASV, UR 89, cc. 872 v - 873 r (4 febbraio 1431).

⁴⁹⁵ Nell'elenco dei detentori di *casamenta* di S. Zeno in Mozzo compare 'Zanolus Albertini' e nello stesso elenco, come indicazione di confinanza, 'Zanolus Marella'; in seguito, nell'elenco degli assegnatari di arativi e prati, genericamente uno 'Zanolus': che si tratti della stessa persona sembra abbastanza probabile. Dei 55 campi da lui coltivati, 10 si trovano nella 'pertinentia' di Mozzecane.

⁴⁹⁶ ASV, UR 47, c. 1389 rv (25 novembre 1416).

⁴⁹⁷ Per l'identificazione di questo 'Faustinus Gixeli' con quelli che è menzionato nell'inventario di S. Zeno in Mozzo (il nome 'Faustinus' era assai comune nella zona) cfr. ASV, UR 47, c. 1390 rv, ove compare 'Faustinus q. Bartolomei Gixeli de Sancto Zenone ad Modium'. Una famiglia 'Gixeli' sarà presente nella zona ancora un secolo più tardi (C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., p. 9).

⁴⁹⁸ ASV, UR 47, c. 1390 rv. La *ratio* è fatta con Antonio Astesano da Reggio, il quale risulta avere saldato il debito che il colono ancora aveva con la Camera Fiscale.

⁴⁹⁹ ASV, UR 62, c. 1462 rv (28 ottobre 1422). La *ratio* è stipulata con il nuovo proprietario Zanino Miniscalchi.

⁵⁰⁰ ASV, S. Zeno, reg. 5.2, cc. 33 r, 50 r - 96 rv (1379; numerosi affittuari 'facti sunt terciarii monasterii'); reg. 5.4, cc. 28 r 28 v, 47 rv, 48 r, 48 r e in genere *sub vocem* S. Pietro in Monastero; reg. 5.5, cc. 6 r, 1 r (prestito per l'acquisto di un bove), 8 r (obblighi di carreggio); reg. 5.6, cc. 46 r - 47 v e *sub vocem* S. Pietro in Monastero. E' bene precisare che non si dispone in alcun caso di

già nel 1383 e 1384 alcuni rustici sono definiti dalle fonti 'olim terçarii'; alcuni di essi si erano tra l'altro opposti alla generalizzazione assoluta del riparto parziario dei frutti. Ma quello che qui interessa è che coloro che in quegli anni appaiono come 'terçarii monasterii' appartengono quasi tutti alla fascia di contadini con più alta quota fiscale. Sui 18 capi-famiglia di S. Pietro in Valle stimati nel 1394⁵⁰¹, infatti, 8 sono allibrati per somme superiori a s. 1 (da s. 1 d. 1 a s. 2 d. 7), 10 per somme inferiori a s. 1 (da d. 1 a d. 10): tra questi, coloro che nel decennio precedente risultavano legati al monastero da contratto di 'terçaria' (e probabilmente lo erano ancora, almeno in parte, al momento della compilazione dell'estimo) si collocano in grande maggioranza (5 su 6) nella fascia più alta dei contribuenti, al di sopra di s. 1⁵⁰². Per quanto l'indicazione resti un po' generica in assenza di notizie sulla modalità di compilazione dell'estimo stesso, non è certo casuale la relazione tra la qualifica di 'terçarii' e la maggiore capacità contributiva di questi coloni già sullo scorcio del XIV secolo.

e) *I laboratores di Nogarole e di S. Zeno in Mozzo durante il Quattrocento*

L'affermazione progressiva, nel corso del XV secolo, di una fascia abbastanza ristretta di *laboratores* parziari riceve una prima conferma dal rilevamento della distribuzione della terra nella possessione di No-

scritte contrattuali organiche; i registri citati sono normali registri di fitti nei quali vengono annotate a margine le clausole che caratterizzano il contratto parziario: riparto del terzo, 'galdimentum' del casamento (che spetta solo ai 'terciarii monasterii') e di qualche appezzamento prativo, prestito del seme e così via. Se questa stessa ibrida soluzione adottata dagli amministratori dell'ente induce a non sopravvalutare questi elementi di compartecipazione proprietaria (e infatti non si tratta di una definitiva affermazione di questo tipo di contratto, almeno in questa località) resta d'altronde il fatto che la presenza di tali clausole configura un rapporto preciso, e certamente oneroso per il conduttore: è dunque significativa la coincidenza tra coloni economicamente più solidi e 'terciarii monasterii'.

⁵⁰¹ ASV, S. Zeno, reg. 1.16, c. 15 v. Si tratta di uno dei pochissimi frammenti di estimo rurale veronese che non dia semplicemente la quota d'estimo globale per ciascuna *villa*, come la rilevazione del 1396 (cfr. C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese* cit.), ma quella individuale di ciascun rustico.

⁵⁰² Questo il dettaglio: 'Ugolinus q. Gratiadei' s. 1 d. 1, 'Venturinus q. Gratiadei' s. 1 d. 1, 'Petruspaulus q. Panicy' s. 1 d. 6, 'Rafaldus Bartholomei' s. 2 d. 1, 'Albaninus q. Zane' s. 2 d. 7; solo 'Vivaldus Boninsigne' tra i 'terçarii' è allibrato per d. 6.

garole al 1431: in occasione della divisione del patrimonio Bevilacqua-Lazise⁵⁰³ tra i tre fratelli Michele, Bonivento e Bevilacqua, si compila un inventario della proprietà, che è suddivisa in due parti.

Da esso appare una situazione in fase di assestamento, ma già abbastanza mutata rispetto ad una ventina di anni prima, certamente sotto l'impulso dei nuovi proprietari, 'che anno *semper* exercitado le loro persone in far coltivar quella (possessione)', come si esprime un loro rappresentante pochi anni più tardi.

Un confronto puntuale con la situazione fotografata al 1414 non è tuttavia possibile. Gli inventari delle due porzioni della possessione di Nogarole risultano infatti — ancorché inseriti nello stesso *instrumentum divisionis* — redatti con modalità diverse: in un caso (la porzione assegnata a Bevilacqua Bevilacqua-Lazise) viene fornito il nome del colono dipendente con relativo *casamentum* e abitazione, e con i prati (condotti per lo più in affitto, e che rappresentano complessivamente una porzione cospicua dell'intera superficie a prato della possessione), mentre gli arativi sono citati globalmente, senza specificare con esattezza in tutti i casi quanti e quali coloni li coltivino⁵⁰⁴; nell'altro caso (la porzione di Bonivento) si cita invece ordinatamente ogni unità agraria (*casamentum*, prati e arativi), ma senza precisare il nome del colono. Se nel primo caso manca la superficie esatta degli arativi a disposizione di ciascun colono, nel secondo caso manca il nome del *laborator* da abbinare al podere, ciò che permetterebbe di istituire il confronto puntuale con la situazione del 1414. Ciò non toglie tuttavia che la regolarità delle assegnazioni, che è possibile rilevare, permetta alcune osservazioni.

⁵⁰³ Il cospicuo patrimonio comprendeva, oltre i beni siti nella *Curia* (la possessione di Pradelle e Cazzano e metà di quella di Mozzecane, assegnati a Michele Bevilacqua-Lazise; cfr. tab. 13) terre a Pressana e Zerpa nella pianura, e a Parona, Bussolengo, Monzambano e Lazise nella zona collinare, case in città (di particolare valore la residenza di S. Salvaro) e imprese commerciali (che rimangono comuni); cfr. ASV, UR 105, cc. 993 v - 1007 r.

⁵⁰⁴ Si dice ad es.: 'una petia terre arative cum vineis opiiis et nogariis que vocatur la peza del Ponte, in ora Vodeponte, Facinus et alii' (si tratta di un lotto di 39 campi); e ciò vale per diversi casi. Quando i coloni che detengono un determinato lotto sono invece soltanto uno o due, essi sono citati per esteso: ad es. 'metà della peza dal Signor', posta nelle immediate vicinanze dell'abitato (chiamata nel 1414 'pecia dominationis') è coltivata dai 'Marzocchi' (30 campi); 'Bar-tolomeus Ottonelli' e 'Facinus Petri' si spartiscono la 'peza molinara' (17 campi), e così via.

Nella porzione di Bonivento, otto unità agrarie si suddividono 325 campi e 1/4 di arativo (o arativo-vignato) per una media di 40 e 2/3 campi (da un minimo di 28 a un massimo di 52 e 3/4)⁵⁰⁵; queste stesse unità agrarie dispongono di superfici prative dai 10 (un solo caso) ai 30 campi, per una media di 18 campi e 1/4⁵⁰⁶. La superficie media complessiva risulta dunque di circa 59 campi.

Non molto diversa la situazione distributiva nella porzione spettante a Bevilacqua Bevilacqua-Lazise: nove coloni da lui dipendenti⁵⁰⁷ dispongono mediamente di 23 campi di prato⁵⁰⁸. Non conosciamo, come sopra si accennava, quanti campi di arativo e arativo-vignato detenesero costoro; tuttavia, tenendo conto che il totale degli arativi spettanti a Bevilacqua Bevilacqua-Lazise assomma a 359 campi, è facile rilevare che una distribuzione media tra i nove citati *laboratores* darebbe una quota di 39,9 campi; ed anche tenendo conto, prudenzialmente, della presenza di altri due *laboratores* che come si deduce indirettamente⁵⁰⁹ erano dipendenti da Bevilacqua Bevilacqua-Lazise (pur se non figurano nell'inventario come detentori di *casamenta* e prati), si otterrebbe una quota — ipotetica, beninteso — di 33 campi circa, plausibilissima e congrua con la cifra rilevata nell'altra metà della possessione.

Comunque di questi undici (9+2) *laboratores* ben sette si collocavano, già nel 1414, nella fascia dei detentori di oltre 20 campi⁵¹⁰; nell'intervallo di tempo, tutti ampliano la disponibilità di superfici a prato o quantomeno la mantengono⁵¹¹; sei di questi sette sono anche pro-

⁵⁰⁵ Solo l'ultima unità agraria elencata, con 12 campi arativi e 36 prativi, appare anomala.

⁵⁰⁶ Il 'podere' che ha 30 campi di prato è naturalmente quello con più consistente superficie arativa (52,75), così come quello che ha 10 campi è uno dei meno ampi complessivamente (arativo di campi 33).

⁵⁰⁷ Questi i loro nomi: 'Franciscus q. Marzochi' e suo fratello Bonincontro; 'Bonaverius Benevenuti'; 'Bartolomeus q. Alegri'; 'Antonius Celestrinus'; 'Delavantius Donati'; 'Bartolomeus Ottonelli'; 'Bonetus Bartholomei'; 'Iohannes Paxotti'; 'Facinus q. * * *'.

⁵⁰⁸ La media è alzata dal caso di 'Facinus', che dispone di 43 campi. Tutti gli altri si attestano nella fascia 10-30.

⁵⁰⁹ Da indicazioni di confinanze; si tratta di 'Donatus de Tochaman' e 'Antonius a Spiono'.

⁵¹⁰ Tra quelli elencati alla n. 507 mancano 'Iohannes Paxotti' e 'Facinus'.

⁵¹¹ 'Bonaverius Benevenuti' passa da 0 a 8 (era il solo del gruppo a non avere in affitto alcun prato nel 1414), 'Delavantius Donati' da 20 a 28, come 'Bartolomeus Ottonelli'; e così via.

prietari di alcuni appezzamenti (modeste estensioni, sia *pro capite* che globalmente), dei quali devono pagare all'uno o all'altro dei proprietari soltanto la decima: a conferma della acquisita solidità della loro posizione⁵¹². Risulta perciò pienamente confermata la accennata tendenza all'emergere di una fascia relativamente privilegiata di coloni, che accresce la disponibilità di un'adeguata estensione di terreno e ha stabilità sulla terra. Non a caso, del resto, ritroveremo quattro di questi *laboratores* dipendenti da Bevilacqua Bevilacqua-Lazise — o meglio i loro discendenti — ancora *in loco* nel 1462, quando la metà del possedimento sarà ulteriormente suddivisa tra i tre figli dello stesso⁵¹³. Analoga continuità di presenza è rilevabile, in almeno 5 casi su 11, anche nell'altra metà della possessione⁵¹⁴.

Gli arativi della possessione risultano pertanto suddivisi, quasi esclusivamente, fra una ventina di coloni, legati da rapporto contrattuale ai proprietari ai quali 'respondent tertium' di ogni prodotto. La fascia dei minori concessionari non è del tutto scomparsa nel 1431, in quanto di taluni di essi è accertabile la presenza mediante le indicazioni di confinanza⁵¹⁵, o altre occasionali menzioni. Ma complessivamente, su

⁵¹² Sono 'Bonaverius Benevenuti' (17 campi arativi in tutto, sui quali corrisponde la decima in parte a Bonivento e in parte a Bevilacqua); 'Antonius Celestrinus' (5 campi), 'Delavantius Donati' (un campo e mezzo), 'Bartolomeus Ottonelli' (mezzo campo), 'Bonetus Bartholomei' (1 campo), 'Franciscus de Marzocchis' (2 campi arativi con vigne).

⁵¹³ La struttura dell'*instrumentum divisionis* del 1462 (ASV, UR 188, cc. 2031 r - 2035 v) — molto succinto e scarsamente analitico: in base ad esso è possibile ricavare solo indicazioni di presenza dei vari *laboratores*, non notizie sulla consistenza delle unità agrarie — consente peraltro di non escludere che si siano mantenuti in sede anche altri *laboratores*. I 4 casi sono quelli di 'Bonaverius Benevenuti', 'Facinus', 'Bonetus Bartolomei' e 'Delavancius q. Donati'; per questi ultimi due disponiamo anche di una ulteriore conferma costituita da due *rationes* del 1443 (UR 126, cc. 20 v - 21 r e UR 128, c. 175 rv rispettivamente). In ambedue i casi i nomi dei coloni del 1462 sono identici a quelli dei coloni del 1414, per l'abitudine diffusa nelle campagne, non solo veronesi e non solo di questo periodo, di dare al figlio il nome dell'avo: il figlio di Delavancio si chiama Donato (che infatti appare nella *ratio* del 1443), il figlio di Donato Delavancio, e così via.

⁵¹⁴ 'Ognibenus q. Bertagia' e 'magister Fulchus Bartholomei' disponevano di oltre 60 campi; seguivano con quote minori 'Antonius Faber', 'Nicolaus Celestrini', 'Antonius Pauli'.

⁵¹⁵ E' indicato talvolta, come confinante di appezzamenti facenti parte dei 'poderi' più consistenti, uno dei due comproprietari della possessione il cui nome è

36 nomi rilevati nel 1414, soltanto sei ricompaiono nel 1431, ed in luogo degli assenti ricorre una decina di nomi nuovi: si è dunque verificata, nell'arco di tempo intercorso e grazie all'azione dei nuovi proprietari, una contrazione numerica sensibile e un forte ricambio. Significativo appare per esempio che delle sette donne presenti come concessionarie nel 1414⁵¹⁶ (in tre casi su sette si trattava di vedove) nessuna ricompaia a distanza di 17 anni, né in loro vece siano presenti figli o eredi (per quanto è possibile vedere).

L'analisi non può essere condotta oltre a causa dei limiti della documentazione, e non si può escludere che su questa evoluzione abbia influito la perdurante stasi demografica, con conseguente probabile carenza di mano d'opera; ma pare innegabile che l'avvento dei nuovi proprietari Bevilacqua-Lazise, che in questi anni, come si accennava, hanno 'semper exercitado le loro persone in far coltivar' questa possessione, abbia comportato un processo di redistribuzione e di razionalizzazione destinato a sacrificare i coloni economicamente più deboli, escludendoli da un rapporto di lavoro in qualche modo organico e contrattualmente definito con i proprietari⁵¹⁷.

seguito dalla dizione 'et *** tenet', riferita a coloni non appartenenti al gruppo (una ventina circa) dei maggiori detentori. Anche queste modalità di descrizione confermano il peso crescente che avevano, nel contesto della possessione, le unità agrarie più cospicue. Raramente, negli accenni a questi concessionari, è usata l'espressione 'et respondet tercium', come accade per i coloni detentori di maggiori estensioni: ma l'indizio è troppo labile per suffragare l'ipotesi dell'abbandono della corrisposta parziaria per costoro.

⁵¹⁶ Ne citiamo i nomi: 'Vigorita' 'pro heredibus eius viri' deteneva 19 campi; 'Feminina' 10; 'Margarita de Catto' uno e mezzo; 'Donata uxor q. magistri Bartolini' 7; 'Mengarda uxor q. Chiarini' un *casamentum* di un campo; 'Lucia uxor q. *** Zanelli' un quarto di campo; 'Margarita mater Iacobi Core' 4 campi; 'domina Bonafemina' 1 campo e mezzo.

⁵¹⁷ Quelle delle quali si è trattato nel testo sono le terre detenute in piena proprietà dai fratelli Bevilacqua-Lazise ('possessiones proprie'). Ben distinte da esse, anche nella struttura formale dell'*instrumentum divisionis*, sono le terre detenute dai coloni in feudo o in livello — distinzione che nell'inventario del 1431 tende a venir meno. Esse, scarse per superficie e per importanza già nel 1414, si mantengono sostanzialmente immutate, interessando appena una trentina di campi per quanto riguarda i livelli (l'importo dei censi è di l. 13 s. 15, circa 4 ducati annui) e ancor meno per quanto riguarda i feudi: sono relitti, che tenderanno a ridursi ulteriormente nei decenni successivi. Quantitativamente appena più significativi sono gli appezzamenti sui quali i due proprietari percepiscono, nel 1431, soltanto la

A conclusioni analoghe a quelle rilevate per Nogarole è possibile giungere, in ordine alla stabilità sulla terra dei coloni, alla consistente dimensione delle aziende e al discreto livello del loro tenore di vita, anche per la proprietà Miniscalchi di S. Zeno in Mozzo. La *descriptio bladorum* degli anni '40⁵¹⁸ della quale ci siamo già serviti consente infatti di individuare con sicurezza, su 18 fuochi censiti nella *villa* di S. Zeno in Mozzo, un consistente nucleo di famiglie (undici) che appaiono ancora presenti *in loco*; otto di esse⁵¹⁹ facevano parte, già nel 1420, della fascia di coloni titolari di unità agrarie più consistenti ed arti-

decima: si tratta di 114 campi, estremamente frazionati e sparsi in tutte le *horae* della *pertinentia* di Nogarole, i diritti sui quali vengono spartiti in parti uguali tra i due proprietari. Non è dato sapere se (com'è forse più probabile) si tratti dei rimasugli della proprietà contadina che, non inventariati nel 1414, vengono ora presi in considerazione in questa più accurata descrizione, ovvero se si tratti di appezzamenti ceduti nell'intervallo di tempo tra il 1414 e il 1431, nel corso del riassetto della proprietà. Titolari di questi appezzamenti sono, oltre ai *laboratores* citati (nel qual caso si segue per lo più, nella spartizione, il criterio di assegnare i diritti di decima al proprietario dal quale il colono già dipende), taluni coloni di altre località della *Curia* (ad es. 'Bartolomeus q. Ioannis' di S. Zeno in Mozzo), alcuni rappresentanti del modesto artigianato del luogo (un 'texarius', un 'marangonus' ecc.), la chiesa del luogo (i cui beni sono affidati a *laboratores*) e alcune persone residenti in località vicine (Fagnano, Villafranca) delle quali nulla è dato sapere.

⁵¹⁸ ASV, *Comune, Anagrafi*, 1273. Vedine i dati nella tab. 18, p. 227.

⁵¹⁹ Si tratta dei seguenti capifamiglia: 'Zuane de Pero de Brixia' figlio di 'Petrus de Brixia' titolare tra 1414 e 1420 di almeno 43,5 campi a S. Zeno in Mozzo e Grezzano (si vedano per lui, come per gli altri qua sotto elencati, gli inventari citati a suo luogo; per una 'clausura' che egli possedeva a 'Precentenaro', cfr. ASV, UR 73, c. 663 rv); 'Vanzo del Tura' figlio di 'Tura Bonamenti', detentore di 70 campi; 'Domenego de Zanolò' e 'Bonturino de Zanolò', che hanno scorporato le terre del padre 'Zanolus Marela' (64 campi); 'Pero di Antonio', con ogni probabilità uno dei nipoti di 'Nascimbenus Zuparellus' (nella *descriptio buccarum* del 1421 figura infatti un 'Antonius eius (scil. Zuparelli) filius' e 'Petrus filius Anthonii'); 'Iacomo de Costanzo', già presente nel 1421 con 54 campi; 'Iacomo Bachinelo', residente nel 1414 coi fratelli a Tormine (cfr. n. 520), ma già allora titolare di terre a S. Zeno in Mozzo; 'Bertolamé de Zuano', 38,5 campi tra Mozzecane e S. Zeno nel 1414-20 (per alcuni prati che acquisì a livello nel 1428, cfr. ASV, UR 80, c. 1184 rv). Degli altri, si può segnalare per converso il caso di 'Francesco de Boxo', che figura nel 1414 tra i concessionari di Mozzecane per il solo 'casamentum sine domo', ed ora coltiva invece almeno una ventina di campi. Non mancano naturalmente anche nuovi arrivi: tali 'Cresimbeno de Zuanino', che ha un fuoco di 6 bocche (una sua *ratio* del 1443 in ASV, UR 129, c. 1889 rv); 'Zuliano de Zuanino', già presente nel 1431 ('Zulianus q. Zuanini qui fuit de Predelis': ASV,

colate⁵²⁰. In taluni casi, figura ancora presente il colono che risultava titolare nel 1420; in altri è possibile individuarne i discendenti.

Non è possibile però precisare in quale misura la gestione della famiglia Miniscalchi abbia determinato a S. Zeno in Mozzo una riduzione del numero dei concessionari: è ben vero infatti che nella *descriptio bladorum* sopra citata appaiono censiti soltanto 18 fuochi, mentre nel 1420 figuravano a S. Zeno in Mozzo almeno 40 concessionari tra maggiori e minori; ma d'altra parte non si può escludere che la fonte abbia trascurato i *laboratores* o i *bracenti* privi di scorte alimentari⁵²¹.

UR 89, cc. 872 v-873 r) con un carico di 10 bocche; 'Bernabò de Danoso', con 12 bocche che coltiva almeno 55 campi e, presente a S. Zeno in Mozzo almeno dal 1443 (ASV, *Atti rettori veneti*, 9, c. 325 v), vi si trova ancora nel 1468 quando coi nipoti Danesio, Bonora e Giandonato si vede confermata da uno dei Miniscalchi la locazione di 9 campi a prato a 'Precentenaro', con diritto di acquisto per 54 ducati (ASV, UR 206, cc. 569 r-570 r). L'identificazione di buona parte di questi *laboratores* è possibile grazie al confronto con la *descriptio bucccharum et pecudum* del 1421 citata alla n. 492; cfr. anche per diversi coloni ('Domenego de Zanolò', 'Iacomo de Zeno' ecc.) i contratti e le *rationes* citate alle n. 435 e segg. Pochi anni dopo la stesura della *descriptio bladorum*, in occasione dell'inventario *post mortem* di Zanino Miniscalchi (1457) è possibile un nuovo controllo che conferma la presenza della maggioranza dei coloni citati ('Bernabò di Danoso', 'Domenego Zanolò', 'Bonturino di Zanolò', 'Cresimbene de Zuanino', Bertolamé de Zuano', 'heredes Zuliani', 'Constancius q. Iacomeli', 'Iacobus de la Poveiana', ecc.: cfr. ASV, *Pompei-Vari*, proc. 289.3, vol. 1, cc. 17 r-19 r); e analoga conclusione consente una riunione della 'publica vicinia' del 1465, nella quale il comune di S. Zeno in Mozzo promette al fattore di uno dei Miniscalchi la restituzione di circa 40 ml. di biade rubate (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 253).

⁵²⁰ Un fenomeno del tutto analogo è rilevabile anche a Tormine, ove i quattro soli nuclei colonici dei quali è menzionato il nome nel 1451, in occasione della suddivisione della porzione Nichesola, appartengono tutti già nel 1414 alla fascia dei concessionari più cospicui. Si tratta di 'Zeschinus cum filiis' e 'Antoniolus' de Feraciis', che abitano 'in duobus curtivis' ('Guglielmus Feratia' conduce nel 1414 57,75 campi); 'Iacobus Bachinellus', 'li Bachini' (gli 'heredes Bachini' già nel 1414 avevano 67 campi e una casa in muratura); 'Iacobus de Beltramis' ('Beltramus Ioannis' deteneva nel 1414 51, 25 campi); 'illi de Avanciis' ('Ioannes Avancii' aveva nel 1414 58, 75 campi). Tutti costoro appaiono, nel 1451 in occasione della divisione Nichesola (per cui cfr. sotto, n. 592) saldamente insediati nella possessione. Sul rapporto istituibile tra resistenza sulla terra di una famiglia colonica e superficie coltivata, vedi sia pure per un periodo e per località differenti R. COMBA, *Vicende demografiche* cit., pp. 105-106.

⁵²¹ Le *descriptions bladorum* del contado veronese della seconda metà del secolo registrano tuttavia anche i fuochi che 'nichil habent de bladis' (ASV, *Comune, Anagrafi*, nn. 1266 e 1267).

Che i coloni avessero nel ventennio intercorso notevolmente irrobustito i propri ' poderi ', ampliando le superfici da loro tenute a coltura, è peraltro facilmente dimostrabile: tale è il caso di ' Zuano de Pero da Brexia ', che coltiva ora almeno 81 campi, a fronte dei 43,5 che deteneva suo padre; di ' Bertolamé de Zuano ', che risulta avere seminato nell'anno 65 campi (31 a grano, 18 a segale, 16 a spelta), mentre vent'anni avanti ne aveva in concessione solo 38,5, e così via (' Zuliano di Zuanino ' ha almeno 45 campi a seminativo, ' Iacomo di Costanzo ' 33, ecc.). A unità colturali di cospicue proporzioni si riferiscono del resto tutti i rinnovi contrattuali documentati a S. Zeno in Mozzo tra il 1444 e il 1466. Vengono allagate infatti nel 1444 due unità colturali, una di 60 ed una di una cinquantina di campi⁵²², nel 1455 40 campi⁵²³, nel 1456 70 campi⁵²⁴, nel 1457 due ' poderi ' di 52 campi ciascuno⁵²⁵. In tutti questi casi (meno l'ultimo) la superficie indicata (da 12 a 21 ha) è relativa ai soli arativi e vignati: per ottenere quella complessiva, andrebbero aggiunti ancora i prati e i *casamenta, in gaudimentum*. Aggiungo infine che nel 1444 e 1445 sono dati a *terciaria* ancora due unità colturali, di superficie imprecisata ma da coltivarsi ' cum uno pari bobum et uno pari vacharum ', la cui superficie dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 campi⁵²⁶.

Il processo di ricomposizione e di riorganizzazione è dunque avviato, ed anzi assai avanzato anche in questa possessione, e si approfondisce sempre più il solco fra il ceto dei *laboratores*, ricchi di terra e di braccia (i fuochi dei due coloni sopra citati sono rispettivamente di 18 e di 16 teste)⁵²⁷, e la massa degli altri coltivatori, ridotti alla semi-

⁵²² ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 150 e 142.

⁵²³ *Ibid.*, perg. 211.

⁵²⁴ *Ibid.*, perg. 217.

⁵²⁵ *Ibid.*, perg. 226, 227.

⁵²⁶ ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 143 e 155. Il termine di paragone è costituito dalla *terciaria* citata alla n. 524.

⁵²⁷ La robusta consistenza del nucleo familiare dei *laboratores* del contado veronese ai primi del Quattrocento è confermata dai dati relativi a Pontepossero, ove nel decennio 1410-1420 i nuclei concessionari e coltivatori di unità agrarie piuttosto consistenti sono composti assai spesso da 5, 4, 3 uomini adulti (si cfr. i dati forniti dalle *rationes* coloniche citate alla n. 200). Comunque, le frammentarie fonti di possibile utilizzazione demografica esistenti per il contado veronese quattrocentesco (come le *descriptiones bladorum* citate alla n. 521, nonché un

proletarizzazione o in procinto di esserlo.

Molto utile ai fini della determinazione del livello di vita dei *laboratores*⁵²⁸ risulta infine un tentativo di valutazione quantitativa, per quanto approssimativo possa essere⁵²⁹, della consistenza delle scorte dei cereali detenute da questi coloni. Per esperire tale tentativo, occorre preliminarmente stabilire il consumo annuale *pro capite* di grano o di cereali. Il Sommariva (informatore di solito affidabile) dà per Verona relativamente al 1478 un consumo annuo di 12 minali per bocca⁵³⁰; altri documenti del tardo Trecento indicherebbero un consumo di

estimo della zona gardesana, dei decenni centrali del secolo, attualmente studiato da E. Rossini, che ringrazio per la segnalazione) mostrano costantemente una certa presenza di famiglie polinucleari di robusta consistenza numerica in numerose *ville*. La media di teste per fuoco nel contado risultante dai dati forniti dal Sommariva per il 1473 è del resto di 7,3 teste per nucleo (C. CIPOLLA, *La relazione di Giorgio Sommariva* cit., p. 212), ben superiore dunque a quella della città risultante (tanto per il 1425 quanto per il 1502) dalle ricerche di Herlihy, e per il 1473 dai dati del Sommariva (5,4); a Legnago e nelle *ville* dipendenti un fuoco medio è invece composto nel 1433, 1473 e 1502 rispettivamente di 5,2, 6,35 e 6,01 teste (ASV, *Comune, Anagrafi*, nn. 1264, 1265, 1268, 1274), ma il *test* non è in grado di darci alcuna conferma riguardo alla probabile distinzione di fondo tra famiglie cittadine più ristrette e famiglie rurali più ampie, non trattandosi certamente di una popolazione esclusivamente rurale (è interessata appunto Legnago, massimo centro del distretto veronese). Ad una prima impressione, sembra anche di poter ipotizzare una assai maggiore incidenza dei fuochi polinucleari e numericamente robusti nella zona di pianura rispetto a quella di collina; ma soltanto una ricerca specifica potrà portare a conclusioni più incisive. Per un esempio di ricerca sulla struttura delle famiglie rurali italiane, si rinvia a C. KLAPISCH-E. DEMONET, 'A uno pane e uno vino'. *La famille rurale toscane au début du XV^e siècle*, « Annales E.S.C. », 27 (1972), pp. 873-901, e il recente C. KLAPISCH-ZUBER - D. HERLIHY, *Les toscans et leurs familles (Une étude du catasto florentin de 1427)*, Parigi 1978, che promette di restare, per la qualità e la completezza del materiale usato, un punto di riferimento importante negli studi di demografia italiana bassomedievale.

⁵²⁸ Valutazioni del genere sono sempre, più o meno, ipotetiche. Ha ricostruito in modo assai attendibile il bilancio di un mezzadro toscano, sulla base di una documentazione particolarmente affidabile, G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria di un mercante* cit., pp. 383-88; cfr. anche L. A. KOTEL'NIKOVA, *Condizione economica dei mezzadri toscani durante il sec. XV*, « *Bullettino storico pistoiese* », s. III, IX (1974), pp. 19-27.

⁵²⁹ Circa i problemi ed i limiti conseguenti all'utilizzazione di questo tipo di dati, cfr. D. ZANETTI, *Problemi alimentari di una economia preindustriale*, Torino 1964, pp. 63-67.

⁵³⁰ C. CIPOLLA, *La relazione di Giorgio Sommariva* cit., p. 213.

9 minali⁵³¹. Il primo dato corrisponderebbe⁵³² ad un consumo annuo *pro capite* di circa 324,5 kg. di frumento⁵³³, l'altro ad un consumo di 243,75 kg., cifra quest'ultima congrua con quella elaborata dal Fiumi

⁵³¹ Il dato è stato ricavato sulla base di una stima eseguita nel 1398 dal fattore di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, il massimo ente ospitaliero cittadino. Nel 1398 infatti, in fase di revisione delle spese sostenute per il mantenimento del personale dell'ospedale al quale era dovuto il vitto (cuoche, 'servientes infirmorum', alcuni 'bubulci' e 'pegorarii', ecc.), egli sommò le presenze, assai varie per durata, del personale avvicendatosi nell'ospedale durante un periodo di 14 mesi e mezzo (dal 1° novembre 1396 al 15 gennaio 1398), e le ridusse a 'buche': la 'summa summarum omnium suprascriptorum et infrascriptorum reductorum ad buchas pro temporibus antedictis, computando ad quamlibet bucham duodecim menses in anno et de temporibus per ipsos habitatis' risultò di 12 bocche e 1/3 di bocca. Infatti in altra parte dello stesso registro, nella 'pagina frumenti expensati pro comedendo in domo Tombe et S. Petri Carnarii' (in questa contrada cittadina l'ospedale aveva una *domus*), una uscita complessiva di 220 minali è parzialmente giustificata 'pro buchis XII et tercium unius buche ordinarie pro mense pro XIII et dimidium, in racione VIII minalium frumenti quaque bucha' (il resto del quantitativo era andato impiegato altrimenti, 'pro supervenientibus ellimoxinis, operariis et aliis extraordinariis factis pro dicto tempore', visto che si trattò di anni di guerra; cfr. ASV, *S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 473, cc. 138 r 139 r per il calcolo delle bocche, e c. 86 r per il dato sul consumo). L'espressione usata, che ho riportato letteralmente, non è del tutto chiara, non comprendendosi se l'espressione 'in racione VIII minalium frumenti quaque bucha' si riferisca al periodo di 14 mesi e mezzo, ovvero se il fattore intenda fare riferimento alla 'bucha' da lui identificata 'computando ad quamlibet bucham duodecim menses in anno'. Nel primo caso il consumo annuo *pro capite* di frumento sarebbe di 7,5 minali (200-205 kg.), nel secondo appunto di 9 minali (243 kg.). Mi è parsa più verosimile questa seconda ipotesi, basata sulla definizione di 'bucha' data dal fattore stesso.

⁵³² Un minale di frumento, equivalente a litri 38,65, corrisponde ad un peso di kg. 28,6 al peso di kg. 74 per ettolitro tradizionalmente adottato dai metrologi veronesi (cfr. *Manuale di ragguaglio tra le misure e pesi veronesi ed il sistema metrico decimale e viceversa*, Verona 1871, p. 4; G. BEGGIO, *Le antiche misure veronesi* cit., p. 357), ovvero a kg. 27,05 al peso di kg. 70 per ettolitro, forse più attendibile, perché verificato dal Fiumi per la Firenze del Trecento (E. FIUMI, *Economia e vita privata dei fiorentini nelle rivelazioni statistiche di Giovanni Villani*, « Archivio storico italiano », CXI 1953), pp. 209-10 e n. 9). Cfr. anche, in merito, D. ZANETTI, *Problemi alimentari* cit., pp. 60-62.

⁵³³ E' un valore molto alto, pur se non irrealistico, se il Mira ha stimato un consumo annuo *pro capite* di kg. 300 annui a Como tra il XVI e il XVII secolo (cit. da D. ZANETTI, *Problemi alimentari* cit., p. 62, n. 70). La circostanza che il Sommariva stimi tranquillamente un consumo così alto potrebbe essere in qual-

per Firenze⁵³⁴ e da altri autori per altre città italiane, e che sembra più attendibile. Ci atterremo ad un consumo ipotetico di 10 minali (= 270 kg.), considerato anche il probabile maggior consumo delle classi popolari e contadine rispetto a quelle cittadine⁵³⁵. Esaminando i dati delle scorte dei *laboratores*, è da osservarsi che non esiste rapporto di proporzionalità esatta tra numero delle bocche e consistenza delle scorte: paiono meglio tutelati i fuochi più numerosi e ricchi di braccia (che sono poi quelli che coltivano le maggiori estensioni di terreno). Considerando infatti indifferenziatamente tutti i cereali e i legumi inventariati (meno la spelta e la meliga, presumibilmente considerate, come si è detto, non panificabili), i fuochi superiori alle 10 unità hanno scorte tra 13 e 20 minali *pro capite*, livello che è invece difficilmente raggiunto dai fuochi meno numerosi; anche tra questi comunque soltanto quattro risultano in possesso di scorte oscillanti attorno ai 5 minali *pro capite*, mentre tutti gli altri partono da un livello minimo di 9,5 minali (250 kg. circa). Considerando poi le sole scorte di frumento, che i *laboratores* della pianura veronese sembrano in grado di privilegiare per la propria alimentazione (almeno nella prima metà del secolo), i fuochi oltre le 10 unità hanno sempre scorte *pro capite* superiori ai 270 kg., cioè al fabbisogno teorico annuo, cifra pure questa assai raramente raggiunta dai fuochi meno numerosi, che hanno comunque provviste *pro capite* oscillanti tra gli 80-100 e i 180-220 kg. di frumento⁵³⁶. Anche se restano indeterminate alcune variabili di una certa importanza (non si sa in

che misura significativa delle forse non insoddisfacenti condizioni dell'annona veronese nella seconda metà del Quattrocento.

⁵³⁴ E. FIUMI, *Economia e vita privata* cit., pp. 210-11: 219 kg.

⁵³⁵ Cfr. le osservazioni di R. UGOLINI, *Il podere nell'economia italiana* cit., p. 775 n. 29, che tiene conto anche di alcuni dati elaborati dal Braudel per la Francia *ancien régime*.

⁵³⁶ Assai meno favorevole sembra invece, almeno a una prima impressione, il rapporto fra bocche e scorte di cereali considerando nel suo complesso la popolazione rurale di alcune *ville* della zona collinare (bisogna tuttavia tenere presente che i dati si riferiscono al gennaio 1465, ad un periodo cioè nel quale la probabile espansione demografica era già in atto): a Salionze, per un totale di 53 bocche si hanno scorte complessive di 121 minali; a Castelnuovo del Garda, 254 bocche e 1027 minali; a Peschiera, 1044 bocche e 1527 minali; a Cavalcaselle, 186 bocche e 340 minali; a Costermano, 165 bocche e 365 minali, e così via (ASV, *Comune, Anagrafi*, 1266 e 1267; i totali riguardano tutti i cereali e legumi assieme, escluse la spelta, la meliga e la scandella).

TABELLA 18

Scorte di cereali dei laboratores di S. Zeno in Mozzo (1445 circa)*
(in minali)

Nome	Bocche	campi seminati									
		F	G	S	Sp	M	O	Fa	F	S	Sp
Lorenzo di Fiorio	6	20	10	20	15	—	—	—	—	—	—
Zuano di Iacomo	7	44	—	10	8	10	13	8	—	—	—
Zuliano di Zuanino	10	110	—	13	20	20	—	12	25	10	10
Zuano de Pero	18	220	—	40	100	60	18	36	40	21	20
Bernabò di Danoso	12	120	—	33	90	40	—	15	23	16	16
Iacomo di Costanzo	5	74	—	16	23	8	—	—	18	5	10
Nicolò di Zuano	6	24	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Iachomo Bachinelo	7	50	—	40	22	8	—	—	12	12	3
Lucia Poveiana	7	40	25	—	30	—	—	4	—	—	—
Pero di Antonio	10	100	—	12	50	20	—	16	22	—	8
Domeneo di Zanolo	3	30	—	9	—	4	—	4	9	6	—
Francesco di Boxo	7	50	30	—	20	—	—	—	10	9	—
Ponturino di Zanolo	3	25	15	—	4	—	—	—	9	6	—
Cresimbeno di Zuanino	6	30	27	6	—	—	—	—	—	—	—
Iachomo de Milano	3	12	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Bertolamé di Zuano	16	190	—	80	210	9	—	60	31	18	16
Vanzo del Tura	5	20	—	4	4	—	—	—	7	—	—
Iachomo di Zeno	6	14	—	15	10	—	—	—	5	4	2

* Fonte: ASV, *Anagrafi (Comune)*, 1273. *Legenda*: F = frumento, G = granata, S = segale, Sp = spelta, M = meliga, O = Orzo, Fa = fave.

quale mese sia stata effettuata la *descriptio*), le scorte dei coloni di S. Zeno in Mozzo appaiono abbastanza cospicue, soprattutto tenendo conto del fatto che la semina era comunque già stata effettuata (come prova la menzione, nella gran maggioranza dei casi, dei campi seminati a frumento, segale e spelta). Non era dunque forse impossibile, salvo imprevisti determinati da fattori naturali o altro, la formazione di un modesto *surplus* di risparmio. Si deve considerare, è vero, che la cerealicoltura rappresentava la principale risorsa di questi *laboratores*, integrata (in misura crescente, ma ancora subalterna) dalla viticoltura; per converso non va trascurato il reddito, per noi non determinabile, dell'allevamento ovino (si rammenti che nel 1421 sei soltanto di questi fuochi assommavano in tutto 470 pecore ed agnelli, probabilmente in piena proprietà, e numerose soccide di ovini sono accertate anche nei decenni successivi). Si può concludere affermando che appare molto fondata la ipotesi di una posizione economica relativamente solida dei *laboratores* parziari dell'azienda di S. Zeno: ciò certamente nella fase di presumibile stasi demografica della prima metà del secolo, ma probabilmente anche nella seconda metà del Quattrocento.

f) *Il caso di Mozzecane*

Quel consolidamento socio-economico di una fascia abbastanza ristretta di coloni che si è accertato essersi verificata a Nogarole e S. Zeno in Mozzo nel corso del Quattrocento, si realizza più o meno contemporaneamente anche nella vicina Mozzecane. Tuttavia, mentre nelle citate località questo consolidamento di una *élite* rurale si attua nell'ambito di una gestione unitaria delle singole aziende, ove al massimo si verificano frazionamenti della proprietà a seguito di spartizioni patrimoniali, una situazione diversa si viene a determinare nella possessione di Mozzecane, ove il gruppo di coloro che al 1414 detenevano le unità agrarie più consistenti è in grado non soltanto di mantenere una posizione economico-sociale di privilegio, ma anche di riscattare parzialmente i diritti di proprietà e di giurisdizione, e contrapporsi validamente alla proprietà cittadina. Non a caso, del resto, è, come si è visto, proprio il comune di Mozzecane che nel corso del XV secolo è più degli altri in condizioni di difendere accanitamente i propri privilegi all'interno della *Curia* ed è giudicato di gran lunga il più ricco tra tutti quelli della *Curia*. Quale situazione era venuta a determinarsi?

La compattezza del possedimento mozzecanese acquistato nel 1414

da Bevilacqua-Lazise e Verità era destinata ben presto a scomparire. Non appena riacquisita la metà della possessione, nel 1428⁵³⁷, i Verità ne cedono i 7/8 'pro indiviso' ad 'Antonius qui dicitur Pichionus q. Ioannis', 'Dominicus q. Bricii', 'Petrus q. Coracia' e 'Benedictus q. Ognibene', 'omnes de Villafranca et habitant in Mozechanis', a livello per l. 450, 6 capponi e 6 minali di fave all'anno, con possibilità di acquisto per 1.800 ducati. Sicuramente tre di costoro⁵³⁸, ma probabilmente tutti e quattro figuravano nel 1414 fra i concessionari di appezzamenti nella possessione stessa, e per estensioni piuttosto consistenti. Anche altre fonti del resto ci testimoniano che taluni di essi avevano possibilità economiche più che discrete⁵³⁹. Una buona fetta dei diritti di possesso sulle terre di Mozzecane veniva così sin dal 1428 recuperata, ancorché non in piena proprietà, da distrettuali. Una evoluzione analoga, anche se meno sollecita, ebbe l'altra metà della proprietà della possessione, quella spettante ai Bevilacqua-Lazise, che pure fu allivelata nel 1428 per 7/8 a due cospicue famiglie cittadine, i Donzellini ed i Bordoni comproprietari di Tormine⁵⁴⁰. La frammentarietà della documentazione impedisce di seguire i vari passaggi di proprietà nei particolari⁵⁴¹; comunque i Donzellini cedettero a loro volta una parte dei loro diritti a tale Cristoforo 'de Henglaria bergamensis districtus' abitante a Mozzecane, lo stesso al quale Alvise q. Enrico Bordoni cedette nel 1450 'omnia sua iura omnesque rationes et meliorationes' su un quarto

⁵³⁷ ASV, UR 80, cc. 1473 r-1478 r (24 giugno 1428).

⁵³⁸ 'Petrus q. Coracia' per 71 campi; 'Antonius q. Ioannis' per 29 campi; 'Bricius Guillelmi' per 37 campi.

⁵³⁹ 'Coracia de Mozechanis', padre del succitato Pietro, aveva acquistato nel 1420 16,25 campi di prato a Povegliano per 74 ducati (ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 10, *Atti notarili di Tomaso de Fanis*, cc. non num.); suo nipote Bartolomeo q. Ognibene vende nel 1436 a Michele Bevilacqua-Lazise 104 pecore per 50 ducati (ASV, UR 107, cc. 1922 v-1923 rv).

⁵⁴⁰ ASV, UR 198, cc. 670 r-671 r. I Bordoni, comproprietari della attigua possessione di Tormine, cedendo nel 1450 i loro diritti su Mozzecane trattennero la proprietà dei prati di Tormine 'que spectant et pertinent dicte quarte parti possessionis de Mozechanis' (ASV, UR 153, cc. 81 r-82 r).

⁵⁴¹ Una 'divisio Francisci de Donzelinis, Alvisi et Simonis fratrum a Bordono, Michaelis et fratrum de Lazisio et certorum aliorum de Mozechanis' si trovava a c. 1 del vol. 84 di ASV, UR (cfr. ASV, UR 247, *Indici 1426-1450, ad annum 1430*, c. 86), ma tale vol. è mutilo delle prime carte.

della porzione già Bevilacqua-Lazise, con un quarto del vicariato ⁵⁴². La frazione rimasta in piena proprietà ai Bevilacqua-Lazise (1/8) fu infine in parte alienata da Michele Bevilacqua-Lazise ad 'Antonello q. Bricii' di Mozzecane (probabilmente legato da parentela con quel Domenico di Bricio, con-livellario della porzione Verità), in parte allivellata a 'Michael Bruno q. Iorii de Ulmo olim castelanus in turri Gerle' ⁵⁴³. Taluni possessori mozzecanesi provvidero poi anche a liberare le loro proprietà dai gravami livellari. E' il caso di 'Ioannes q. Grazioli' e 'Philippus q. Bonaventura Sacardo', che nel 1459 acquistarono da Gregorio Bevilacqua-Lazise, in piena proprietà, 67,5 campi per un valore di circa 200 ducati ⁵⁴⁴. La famiglia del secondo di costoro, 'Philippus q. Sacardi', discendeva da un concessionario di Grezzano e seppe ritagliarsi (probabilmente poggiando sull'allevamento) un discreto patrimonio nella zona ⁵⁴⁵.

Non sembra essersi manifestata una definitiva affermazione della proprietà cittadina neppure nella seconda metà del secolo, quando subentrò ai Bevilacqua-Lazise nei loro residui diritti — in pratica come direttario — un facoltoso medico di origine trevigiana, Domenico Montresor ⁵⁴⁶. Costui infatti rilasciò a due dei livellari dei Bevilacqua-Lazise,

⁵⁴² ASV, UR 153, cc. 81 r - 82 r (30 luglio 1450).

⁵⁴³ ASV, *Camera fiscale*, proc. 201.

⁵⁴⁴ L'acquisto fu effettuato in parte in cambio di una casa a Villanova di S. Zeno in Mozzo, parte in contanti (ASV, UR 179, cc. 79 v - 81 v).

⁵⁴⁵ 'Bonaventura qui dicitur Sachardus' aveva nel 1414 in concessione una quarantina di campi a Grezzano (ARCH. CANOSSA, proc. 204); figura come soccidario dei Bevilacqua-Lazise nel 1436 (ASV, UR 107, c. 1923 rv) e dei Miniscalchi in altre occasioni; nel 1459 è sindaco del comune di Mozzecane (ASV, UR 178, c. 1550 rv); nel 1474 'Antonius et Iacopus q. Sacardi' hanno a livello 20 campi di arativo al confine tra S. Zeno in Mozzo e Mozzecane (ASV, UR 206, cc. 568 v - 569 r); nel 1476 vendono una casa a un Bevilacqua-Lazise (ASV, *Allegri*, proc. 365, c. 23 r). Nello stesso anno Iacopo 'de Sachardis' appare impegnato in transazioni commerciali di un certo impegno con un cospicuo mercante cittadino, Bernardo 'de Lombardis', che gli ha prestato 90 ducati 'pro faciendo merchantiam bladorum' e che riceve 'in solutum' terre di sua proprietà (ASV, UR 208, c. 132 rv). I Sacardi sono presenti come proprietari, a Mozzecane, ancora nel XVII secolo, come pure i Bertoni, i Bruni cit. alla n. 554 e altri (ASV, *Antichi estimi provvisori*, 449; anno 1627).

⁵⁴⁶ ASV, *Camera fiscale*, proc. 201. Il Montresor era radicato a Verona già nel 1447, quando si laureò a Padova alla presenza di testimoni tutti di autorevoli

il citato 'Michael Bruno'⁵⁴⁷ e 'Alvisius de Camozonibus' originario di Porlezza⁵⁴⁸, le terre che già avevano in dominio utile, avocando a sé le quote di decima e di vicariato loro spettanti. Analoga operazione venne compiuta anche con altri livellari⁵⁴⁹; altri ancora vennero invece semplicemente confermati nel loro possesso⁵⁵⁰. In seguito tuttavia la famiglia Montresor acquisì la piena proprietà di cospicui appezzamenti nella zona⁵⁵¹.

Al di là dei singoli episodi⁵⁵², ciò che interessa è la presenza a Mozzecane di una fascia di livellari o di proprietari in buona parte locali, provenienti almeno in parte dalle file dei concessionari del 1414, in di-

famiglie veronesi (G. BROTTO - G. ZONTA, *Acta graduum academicorum gymnasii patavini* . . . , II, Padova 1970, nn. 1730 e 1733, pp. 167 e 168).

⁵⁴⁷ ASV, UR 198, c. 668 rv.

⁵⁴⁸ ASV, UR 198, c. 683 r e cc. 670 r - 671 r.

⁵⁴⁹ ASV, UR 198, cc. 668 v - 669 r ('Bartholomeus q. Antonii Ianes de Mozechanis' e 'Iacobus de Corbellis').

⁵⁵⁰ ASV, UR 198, cc. 672 v - 673 r e 673 r - 674 v.

⁵⁵¹ Già negli stessi decenni 'li Bertoni' vendono in più occasioni terre ai Montresor (a duc. 8 al campo: cfr. ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, c. 34 r). La situazione rimase poi, a lungo sostanzialmente immutata (cfr. U. GALVANI, *Le attività agricole a Mozzecane* cit., pp. 204-205, che si serve degli estimi sei-settecenteschi).

⁵⁵² Anche altri proprietari del resto vediamo muoversi a Mozzecane nei decenni centrali del secolo. Un 'Faustino q. Ognabeni' spartisce ad es. nel 1445 126,75 campi tra arativi e prato e 2 case a Mozzecane con 'Nicola q. Bartholomei' di Mozzecane ora residente ad Affi; si tratta, almeno in parte, di terre già appartenenti alla possessione ex fattoria, come si deduce anche da indicazioni di confinanza. Piuttosto facoltoso risulta anche un 'Tura q. Iohannis de Foronibus' che nel 1433 vende due case a tale Antonio da Vicenza per 100 ducati e riscuote un credito di 200 (ASV, UR 96, c. 486 rv): costui potrà con buona probabilità essere identificato col 'Tura q. Iohannis Squarzapagie' che deteneva in concessione nel 1414 56 campi; i suoi figli Zanino e Giacomino con altri tre famigliari sono residenti a Mozzecane ancora nel 1484, quando ricevono a livello dai Miniscalchi 12 campi a Mozzecane al confine con Tormine, con 'promissio de vendendo' (ASV, UR 220, cc. 261 r - 262 r). Anche un 'Delaidus filius Vivaldi', discendente probabilmente da quel 'Delaidus q. Vivaldi' che nel 1414 era concessionario di 25 campi tra Mozzecane e S. Zeno in Mozzo, risulta nel 1463 in piena proprietà di 44 campi con casa e forno a Mozzecane, che è costretto a cedere per metà 'pro indiviso' a Bartolomeo Bevilacqua-Lazise, col quale ha un debito di 28 ducati per biade e un paio di manzi, riottenendoli a livello per 15 ml. di frumento (ASV, UR 180, cc. 239 v - 241 r). Due anni dopo lo stesso Delaido è costretto a cedere 'in solu-

screte condizioni economiche: ciò che non è dato verificare in nessun'altra delle località della *Curia*⁵⁵³. Aspetto importante di questa situazione sembra essere l'esercizio dello *ius vicariatus*: la fonte cittadina ci assicura esser esso di competenza nel 1465, degli 'homines Mocechanarum'; circostanza questa, si è detto, assai rara di per sé nell'ambito del contado veronese, e tanto più rara in quanto non frutto di una prassi consuetudinariamente mantenuta, ma di una azione di recupero e riappropriazione svolta in un periodo di forte pressione cittadina sul contado.

In assenza di una documentazione puntuale, non è facile ricostruire le basi economiche dell'assetto proprietario sopra descritto; ma si può avanzare l'ipotesi che la solidità della posizione dei livellari e possessori di Mozzecane abbia avuto come fondamento la possibilità di sfruttamento delle amplissime estensioni di *Campanea* appartenenti alla possessione. Come si ricorderà, anche nel caso di Mozzecane in occasione della alienazione del 1414 non si faceva alcuna menzione dell'esistenza di diritti di sfruttamento comune sui 2.000 campi di incolto. Si può pertanto ipotizzare che i diversi livellari che abbiamo menzionato abbiano potuto usufruire di queste terre tenute a pascolo (e di difficile, ma non impossibile, coltivazione), o di parte di esse in modo esclusivo o comunque privilegiato. Potrebbe suffragare questa ipotesi, più che la frequente menzione di soccide di pecore contratte con cittadini da parte dei mozzecanesi, la menzione, purtroppo molto vaga, di una 'divisio de novo facienda cum consortibus' che viene ricordata in alcuni documenti del 1468 relativi a due dei citati livellari: in essa si prospetta la possibilità, per detti 'consortes', di accaparrarsi ('lucrari') qualche appez-

tum' una casa nel castello di Villafranca riottenendola parimenti in fitto perpetuo (ASV, UR 191, cc. 653 v - 656 r). Si ha dunque un quadro vario e articolato, nel quale sembra comunque prevalere la resistenza dei proprietari locali.

⁵⁵³ Lo prova anche la sproporzione tra la quota d'estimo del comune di Mozzecane e quella per esempio di Grezzano, contiguo e non molto meno esteso. Nella compilazione dell'estimo delle *ville* del contado si computavano, oltre ai beni di proprietà dei comuni, alle teste e agli animali da lavoro, i beni dei residenti (non quelli dei cittadini; cfr. C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese cit.*, pp. 43-44 e 56-57): se, come pare, né Mozzecane né Grezzano avevano beni comunali, il divario che è molto consistente per tutto il Quattrocento (si cfr. ASV, *Comune*, regg. 253, 254, 255, 256, 257 e 258 per gli anni dal 1443 al 1482: il rapporto è di 5-7 a 1 in favore di Mozzecane) non può che dipendere dai beni dei distrettuali. Non molto diverso il rapporto tra la quota estimale di Mozzecane e quella di altre *ville* della *Curia*.

zamento in più in tale ripartizione⁵⁵⁴. Si ricorderà del resto che un caso forse in parte analogo si era verificato nella vicina Villafranca, ove un ristretto ceto di borghesia rurale (le quattordici famiglie successivamente denominate 'Originari', e consorziate per difendere i propri diritti) aveva costruito la propria fortuna economica acquistando un'ampia porzione della *Campaneana veronensis*, distinta da quella spettante in comune agli uomini di Villafranca⁵⁵⁵.

4. LE LINEE DELL'EVOLUZIONE SUCCESSIVA

a) *Insedimenti, irrigazione, modificazioni nell'utilizzazione del suolo nel pieno Quattrocento*

Evidentemente l'azione dei nuovi proprietari e i mutati rapporti sociali non potevano non ripercuotersi in misura sensibile sull'ambiente naturale ed agrario delle terre della *Curia*. Senza pretese di completezza, in quest'ultima parte del nostro lavoro passeremo brevemente in rassegna i mutamenti di maggiore portata intervenuti soprattutto nei decenni centrali del secolo.

Modificazioni abbastanza significative intervengono innanzitutto a livello di insediamento. A Nogarole, a partire dal 1431, si fanno frequenti menzioni di *casamenta* con abitazioni (per lo più in paglia) e con numerose *tegetes*, per i quali i coloni pagano un fitto in denaro, e in alcuni casi la quota parziaria, posti al di fuori della *bastita nova* di Nogarole, a sud del Tioncello, nella località detta Villanova (toponimo del tutto assente per il passato): la 'hora Villenove' era abbastanza estesa, giungendo ad avere come termine di confine 'versus nonas palus Fontane', ma l'insediamento non doveva essere molto distante da quello originario, visto che lo si ubica 'in villa de Nogarolis, in ora de Villanova'⁵⁵⁶. La tendenza alla proliferazione delle sedi insediative dovette

⁵⁵⁴ ASV, UR 198, c. 669 r. In tale occasione si accenna alla possibilità che il proprietario (si tratta di 'Michael Bruno q. Iorii de Ulmo') 'in divisione de novo facienda cum consortibus' riesca ad 'augumentare fundos suos in mensura et lucrari aliquid ultra quantitates et mensuram fundorum infrascriptorum'.

⁵⁵⁵ C. FERRARI, *Controversie tra originari e forestieri* cit.

⁵⁵⁶ 'In Villanova' abita nel 1431 'Iohannes Paxoti' ('in Villanova, versus montes Teioncellus, versus nonas palus Fontane'; ASV, UR 105, c. 995 r). Anche nel 1462 sono citati più volte i 'curtivi de Villanova' e il 'casamentum Antonii

farsi più viva attorno alla metà del secolo. Nel 1459 a S. Zeno in Mozzo è infatti segnalata una 'Villanova de S. Zenone ad Modium' (insediamento ancor oggi esistente)⁵⁵⁷; e a Bagnolo nel 1507, quando la divisione patrimoniale intervenuta tra i Lafranchini permette di fare il punto della situazione, appaiono insediamenti rurali, con case 'murate et copate' e in taluni casi con forno, pozzo e altre infrastrutture, nelle località 'Cortivi', 'Spino', 'Zochi', 'la Gatara'⁵⁵⁸, almeno tre delle quali corrispondono a contrade ancor oggi esistenti (Spin, Zocchi, la Gattara). A Grezzano nel 1477, non solo risulta nuovamente vitale l'insediamento di Pizzal, ma alcuni coloni risiedono in località 'Pissamonti', altri ancora a 'Pradelle de Casalino' e 'apud turrim' (forse la 'turris a palificata', verso Villafranca)⁵⁵⁹. Inoltre entro il 1490 è ripristinato l'insediamento di Gazzolo⁵⁶⁰, e negli stessi anni alcuni coloni parziari dipendenti da una famiglia cittadina, i Cattani, si stabiliscono ai margini del bosco di Varana, che comincia ad essere intaccato e sarà rapidamente distrutto a vantaggio dell'arativo⁵⁶¹ (con pronta introduzione, fra l'altro, del contratto di lavorenza in tutte le terre acquisite alla coltura).

Allargando lo sguardo ad altre zone della pianura veronese, non è

de Villanova usque ad Teionzellum' (ASV, UR 188, cc. 2031 r-2035 v). Per questo, e gli altri insediamenti di seguito citati, si cfr. la cartina n. 2.

⁵⁵⁷ ASV, UR 179, cc. 79 v-81 v (3-12-1459). Ivi risiede 'Franciscus q. Boxii de Villanova', uno dei *laboratores* menzionati nella *descriptio* del 1445 circa (cfr. tab. 18).

⁵⁵⁸ ASV, *Lafranchini*, perg. 155. Non in tutti questi casi tuttavia è possibile fare risalire l'iniziativa ai Lafranchini o ai loro *laboratores*; una casa 'in ora Zochorum' ad es. esisteva già nel 1470, quando viene appunto acquistata dai Lafranchini assieme ad un fondo di 16 campi (ASV *Lafranchini*, perg. 85). Dell'insediamento di 'Domus Reschazii', che appare vitale nel 1460 (ASV, UR 179, c. 91 rv) non è invece dato sapere con certezza se si tratti di un ripristino o di una persistenza (il toponimo 'Domus Reschazii' appare già nell'inventario del 1414, cfr. ASV, *Lafranchini*, perg. 9, e nella località non appaiono insediamenti umani; ma la frammentarietà della possessione di Bagnolo non consente una conclusione certa al riguardo).

⁵⁵⁹ ARCH. CANOSSA, proc. 222 (*Divisioni antiche*; si tratta della copia seicentesca dell'inventario stilato nel 1477 in occasione nella divisione della possessione tra Bartolomeo e Galeazzo Canossa: il documento è citato, ma scarsamente utilizzato da U. GALVANI, *Le attività agricole a Mozzecane dal sec. XVI al sec. XVIII*, « Studi storici veronesi Luigi Simeoni », XX-XXI, 1970-71, pp. 190-213).

⁵⁶⁰ Cfr. n. 264.

⁵⁶¹ C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., pp. 19-20, 33.

difficile imbattersi, in questi anni, in nuovi insediamenti o ripristini di insediamenti abbandonati, a conferma della probabile generalità del fenomeno. Se ne hanno alcuni esempi anche soltanto consultando gli atti del consiglio cittadino. Nel 1458 Silvestro Lando, segretario del consiglio, chiede, in occasione del rifacimento dell'estimo del contado, la separazione della possessione di Levà di sopra (a lui allivellata dal monastero di S. Maria in Organo) dalla *villa* di Roncanova: questa possessione negli anni precedenti 'tenta fuit ab hominibus de Levata inferiori, et de Corrigo et de Campalano sine ullis domibus et habitatoribus super ea; a paucis tempore citra, due familie fecerunt sibi domos super ea et venerunt ad habitandum ibi' ⁵⁶². Analoga richiesta è, nello stesso anno, avanzata al comune dalla famiglia Campagna che chiede che il nuovo insediamento di Barabò, presso Nogara, costituisca una unità fiscale 'de per se' e non sia aggregato a quella *villa*. 'Tempore acquisitionis et ab eo tempore citra usque ad annum MCCCCLIII' (cioè dai primi del Quattrocento: si trattava infatti di terre già di proprietà della fattoria signorile) queste terre 'erant et fuerunt sine aliqua habitatione, et quodammodo inculte et silvestres'. Attorno al 1453 Zeno Campagna, volendo valorizzare questo 'locus numquam habitatus', 'et volens reducere dictas petias terrarum ad fertilitatem aliquam, edificavit seu edificari fecit certas domos super ipsa possessione, et paulatim procedens edificavit domos quinque et reduxit familias quatuor ad habitandum in ipsis, que etiam de presenti habitant in eis, et in dies sperat reducere de aliis'; ove leggi anche la precisa volontà colonizzatrice del proprietario cittadino ⁵⁶³.

Un terzo caso è quello della Borghesana, insediamento sorto grazie all'intraprendenza della famiglia Dal Borgo nella zona del basso Tartaro (1470 circa) ⁵⁶⁴.

Occorre dire poi che questi casi di scorporo di nuove *villes* a fini fiscali non sono molto frequenti nella prassi amministrativa veronese del secondo Quattrocento; una posta degli statuti del 1450 escludeva anzi esplicitamente la costituzione di nuovi comuni nel contado ⁵⁶⁵: i

⁵⁶² ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 61, c. 84 v.

⁵⁶³ ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 61, c. 86 v.

⁵⁶⁴ G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.

⁵⁶⁵ *Statutorum libri quinque*, p. 173 (l. II, st. CLVI). In merito è opportuno ricordare che la precarietà estrema dell'insediamento rurale è un dato strutturale e permanente — nel contado veronese come altrove — anche nell'inoltrato Quat-

nuovi insediamenti possono perciò sfuggire alle fonti pubbliche, compreso l'estimo del territorio, che tende naturalmente ad essere sintetico, accorpando ai fini fiscali i piccoli insediamenti, piuttosto che analitico. Per avere un quadro completo delle novità in fatto di insediamento rurale nel contado veronese del secondo Quattrocento, occorrerebbe perciò — oltre ovviamente ad una conoscenza meno sommaria dello *status* precedente degli insediamenti — anche uno spoglio molto ampio della documentazione privata; e contestualmente, occorrerebbe prendere in considerazione il fenomeno, strettamente connesso, del progredire dell'insediamento sparso⁵⁶⁶. Ma torniamo alle terre della *Curia*.

Un notevole fervore di attività edilizia, e forse anche in questo

trocento, quando le abitazioni in muratura cominciano ad essere più frequenti: si consideri il seguente significativo episodio. Nel 1490, secondo quanto riferisce Pellegrino Pellegrini vicario di Nogara, due famiglie contadine 'ex ditioribus et melioribus' della *villa* di Bionde erano emigrate a Visegna e Salizzole, aggravando il carico fiscale delle altre, incapaci, senza la loro presenza, di sostenere l'estimo assegnato a tale *villa* ('relictis aliis hominibus Blondarum onustis et anxiiis, pauperibus et bracentis'). Ed è sufficiente questa casuale circostanza perché la antica *villa* di Bionde venga completamente (anche se momentaneamente) abbandonata: 'statuerunt omnes inde discedere, relictis propriis sedibus, et sic omnes discesserunt et perrexerunt habitatum sub comunibus partim Visegne et partim Salezolarum (...), ubi lenius tractantur et commodius', sicché il vicario si rivolge al Comune per sapere il da farsi (ASV, *Comune*, reg. 183, *Lettere di vicari*, 18.3. 1490). (L'episodio conferma ancora il solco profondo che esisteva, nella società rurale veronese del tardo Quattrocento tra l'aristocrazia contadina dei 'meliores et ditiores' e i 'pauperes et bracentes': cfr. p. 211).

⁵⁶⁶ Occorrerebbe inoltre, in via preliminare, una discussione più approfondita sulla opportunità di usare, nel contesto geografico e socio-economico della pianura veronese, i concetti, di intuitiva evidenza ma un po' generici, di accentrato e di dispersione dell'insediamento (cfr. l'attenta riflessione metodologica sul problema svolta da M. QUAINI, *Geografia storica o storia sociale del popolamento rurale?*, «Quaderni storici» VIII (1973), specie alle pp. 718-23). Una ipotesi attendibile sulla quale lavorare per la storia dell'insediamento nella bassa veronese è quella della affermazione nel corso del XV secolo — anche sotto la spinta del contratto di *lavorenzia* — di una rete di nuclei insediativi costituiti non dalla casa isolata ma dalla abitazione dei *laboratores* parziari e da quelle attigue dei *bracentes*, premessa alla corte di età moderna (per un esempio di questo sviluppo in una località della bassa pianura, Gazzo, cfr. G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.): una forma di 'dispersione' che andrebbe poi studiata contestualmente alla diffusione della 'villa' cittadina (sulla quale esiste una letteratura ampia, ma non sempre correlata al quadro economico nel quale essa si afferma) e che non intacca comunque l'esistenza delle *villes* accentrate preesi-

caso nuovi insediamenti, sono attestati anche a Tormine nel 1451⁵⁶⁷. In località 'Malvezzi' esistono case e *barchi* al di qua e al di là del confine mantovano; 'al burgo de Magnalaseso', 'in curtivo magno ubi ipsi fratres stabant' (si tratta dei fratelli Nichesola) si provvedeva alla costruzione o al riattamento di una grande 'teges', in aggiunta alla 'barchesia' già esistente⁵⁶⁸. Non lontano, in località 'Comesazzo', si trovava la 'Columbaria magna' e una fornace⁵⁶⁹. Anche nell'abitato di Tormine i Nichesola avevano provveduto a costruire una abbastanza confortevole casa dominicale⁵⁷⁰.

Anche la qualità delle abitazioni rurali è in via di miglioramento, a conferma di una tendenza diffusa. Le quattro case che sorgono a Pizzal presso Grezzano nel 1477, ove risiede 'Placentinus', fattore o *laborator* di uno dei due fratelli comproprietari⁵⁷¹, Bartolomeo Canossa, sono tutte quale più quale meno in muratura. Nella *villa* di Grezzano inoltre i la-

stenti. Su questi importanti temi mancano per ora studi non solo relativamente al distretto veronese, ma a tutta la pianura veneta. Si cfr. anche C. KLAPISCH-ZUBER, *Villaggi abbandonati* cit., alle pp. 339-40.

⁵⁶⁷ ASV, UR 153, cc. 274 v - 277 v (19 maggio 1451).

⁵⁶⁸ Cfr. la descrizione dei materiali edilizi ('lignamina ab opera', 'pozali', 'coppi', 'calcina', ecc.) collocati nella 'barchesia' del detto cortile. Sempre 'causa claudendi teietem', uno dei due comproprietari, Gianfrancesco Nichesola, potrà usufruire 'ad sacomanum' di legna e vimini.

⁵⁶⁹ La zona doveva essere ottima fornitrice di materiali edili: in un prato 'penes domos de Malveciis (...) iam fuit cavata arena sive sabulum'; non lontano, nel 'pratium de Turola' 'efoditur creta'. La fornace risulta affittata nel 1451 per 10.000 'laboreria' (due terzi di 'quadrelli' o mattoni e un terzo di 'coppi').

⁵⁷⁰ Si trattava di un 'curtium magnum' con due 'teietes', una casa con quattro stanze ed una cantina, due granai, una 'feriata magna', aia, pozzo, forno, un 'broilo' vecchio e un 'broilo' nuovo di 11 campi ('cum ponteziis et vitibus moschatellis iuvenibus circumcircha'). Su questi insediamenti di cittadini in campagna, che preludono abbastanza da vicino alla 'villa' d'età moderna, si potrebbe fare un lungo discorso per il veronese: cfr. G. ZALIN, *Economia agraria e insediamenti di villa* cit., pp. 64-67.

⁵⁷¹ Iniziando la descrizione delle terre spettanti a Bartolomeo di Canossa, il notaio Alessandro q. Dominici di Villafranca dice infatti 'de terris arativis quas tenet Placentinus'; questo non meglio qualificato personaggio ha anche un 'curtium' e un 'casamentum' nella zona. Anche altrove dicesi 'in antescrpta parte spectante Placentino'. Analogamente la descrizione della porzione spettante a Galeazzo di Canossa inizia con l'espressione 'possessiones arativas quas tenet Bonus de Cazzano' che abita 'in ora de Pissamonti', ove si trova un consistente por-

boratores ' Bonus Antonioli ', ' Iohannes Uliverius ', ' Veronesius Azzolini ', abitano in case in muratura, fornite di portico (' domus cum quatuor pilastris '; ' domus murata circumcircha cum portico '), stimate dai 30 ai 50 ducati⁵⁷². Così pure a Nogarole le pezze di terra ' casamentive laboratorum ' (locuzione che compare nella documentazione per la prima volta, calco evidente del volgare ' casa da lavorente ') portano edifici ' cuppati, de lignaminibus crustatis, cum horto et teiete ' o senz'altro ' de muro '⁵⁷³. Fra gli edifici padronali, fa infine la sua comparsa uno ' stabulum ', tanto a Nogarole (nella *bastita* esterna, presso la ' Domus magna Curie '; esisteva già prima del 1462) quanto a Grezzano (' domus in qua tenetur stabulum (. . .) cum fenile antiquo et novo, et casara cum curte et curtivo usque ad aquam Teioni ')⁵⁷⁴.

Ciò non è del resto se non un aspetto dell'impegno proprietario. Un tratto comune alla gestione di tutte le *possessiones* è infatti nei decenni centrali del secolo l'attenzione per il miglioramento della rete irrigatoria⁵⁷⁵. Già nel 1433, a Tormine, i comproprietari della possessione,

zione delle terre di Galeazzo Canossa. Questo importante aspetto dello *status* di Grezzano al 1477 non ci è purtroppo altrimenti documentato (cfr. però anche ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, c. 13 v).

⁵⁷² Una è ' murata copata e solarata '; un'altra ' murata usque ad primum solarium, copata e solarata '; altre due ' circumcircha murate ', e una sola di queste ultime ha il tetto in paglia.

⁵⁷³ ASV, *Allegri*, proc. 365, cc. 35 r-41 v. Circa la qualità delle abitazioni dei rurali veronesi, si può ricordare inoltre la pur polemica presa di posizione di Gian Francesco Cipolla, oratore del comune cittadino, il quale asseriva nel 1475 essere le case contadine quasi tutte in muratura, a differenza di qualche decennio avanti: cfr. G. ZALIN, *Economia agraria e insediamento di villa* cit., pp. 62-67, e L. PUPPI, *Funzioni e originalità tipologica* cit., p. 96 e segg.

⁵⁷⁴ Per gli ' stabula ' cfr. ARCH. CANOSSA, proc. 222; ASV, *Allegri*, proc. 365, c. 150 v. La frammentarietà della documentazione non permette però di consolidare questi spunti, e di precisare in quale misura a questo miglioramento delle infrastrutture corrispondesse quel ' concreto superamento della scissura fra allevamento e agricoltura ' (G. CHITTOLINI, *Alle origini della ' grande azienda ' della bassa lombarda. L'agricoltura dell'irriguo fra XV e XVI secolo*, « Quaderni storici », XIII, 1978, p. 831) che è la strada maestra del progresso dell'agricoltura padana in questa fase. L'impressione è tuttavia che lo sviluppo dell'allevamento non abbia raggiunto nella zona di Nogarole quel livello che è possibile riscontrare in alcune località della bassa veronese in questi anni, come Roncanova (G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.).

⁵⁷⁵ A proposito dei grandi progressi nella costruzione delle infrastrutture idrauliche nella pianura lombarda del Quattrocento, cfr. C. M. CIPOLLA, *Per la storia delle terre della 'bassa' lombarda* cit., e dello stesso, *L'economia milanese*:

Bordoni e Nichesola, stabiliscono in merito delle *conventiones* abbastanza particolareggiate⁵⁷⁶. Si perfeziona la divisione già effettuata proprio in ragione del 'comodo de le dicte aque'; si prospetta la possibilità di condurre acque 'da Pelalocho, dale Mocechane, da San Zeno a Mozo e dal Grezan'; si fa riferimento all'intervento e alla consulenza ('dove terminerà quel maistro Domenego') di un tecnico, un tale 'maistro Domenego da i Relugi' non altrimenti noto; si regola con cura il caso che uno dei due comproprietari esegua lavori idraulici di propria personale iniziativa e non di concerto con l'altro, e così via⁵⁷⁷. A Nogarole, il progresso nella regolamentazione delle acque e la viva attenzione dei proprietari al problema sono riscontrabili in particolar modo nel 1462⁵⁷⁸. È significativo che il dugale 'Menatorii' o 'Menaor', segnalato per l'avanti come un corso d'acqua la cui precipua funzione era militare e difensiva, sia a tale data menzionato come il canale 'quod conducit aquam deorsum pro adaquando prata', e venga collegato — mediante la 'clavica magistra que evacuat dugale Menatori in Volsonum', manufatto costruito con ogni probabilità in questo torno di tempo — appunto con il *Volsonum* e il *fossatum magnum*: si dovrà insomma fare in modo che tutti i prati siano irrigati 'prouit irrigatur et adaquatur pratum a Molinellis'. Sfruttando evidentemente un'intelaiatura già esistente, i proprietari avevano provveduto a costituire un sistema irrigatorio abbastanza complesso, come dimostra la citazione di numerosi altri elementi⁵⁷⁹.

i movimenti economici generali, 1350-1500, in Storia di Milano, VIII, Milano 1957, pp. 337-373.

⁵⁷⁶ ASV, UR 93, c. 991 rv (6 gennaio 1433).

⁵⁷⁷ 'Per comodo de le dite aque le dite parte ano fato uno contracambio de certe peze de tera, zoé che 'l dito meser Galeso a dà al dito Simon ogne terre che luy avesse in la pertinenza del Tormeno in la contrà de la Manega de soto (...), cum questo che 'l dito Simon debia dare al dito meser Galeso la via da andare in Mantoana (...) e fazando el fossà'; 'de ogni aqua che i condussesse da Pelalocho, da le Mocechane da S. Zen a Mozo e dal Grezan (...) debiano essro a comune intrà e spesa'.

⁵⁷⁸ ASV, UR 188, cc. 2031 r - 2035 v (1 settembre 1462). Si tratta della suddivisione della porzione toccata nel 1431 a Bevilacqua Bevilacqua-Lazise tra i suoi tre figli.

⁵⁷⁹ Tali la 'clavica que est apud teictem prati a Molinellis', il dugale 'transiens inter pratum a Molinellis et pratum a Cesone' mediante il quale Alvisè Bevilacqua-Lazise potrà irrigare i suoi prati, ecc. I due comproprietari si impegnano in conclusione a 'invicem et vicissim sgarbare dugalia que essent necessaria sive haberent necessitatem cavationis et sgarbationis' (*ibid.*).

La ripartizione tra i tre comproprietari dei carichi di manutenzione di questi corsi d'acqua è precisa e attenta⁵⁸⁰; e dovrà essere ovviamente 'sgarbatò' e segato, a cura del maggiore usufruttuario, cioè del detentore del mulino, il corso del Tione, dalla torre di Roncaraldo sino al confine di Bagnolo.

Come già nel 1431, riscontriamo ridotta a prato anche la 'palus bannita' sulla destra del Tione⁵⁸¹. Anche a Grezzano, nel 1477, viene menzionata tutta una serie di nuovi scoli e canali o altre infrastrutture ('fossatum primum'; 'fossatum novum' verso Villafranca, che compare anche nella 'topografia Bertoldi' del 1480 molte volte citata; 'li canali'; 'fossa de l'Albara', presso il mulino; 'fossatum novum Piçallis'; 'seriola' in località 'Talmasia', ecc.) che pur nella impossibilità di ricostruire con esattezza la rete testimoniano senza dubbio l'intraprendenza e l'interesse dei proprietari o dei loro fattori.

Alle iniziative dei proprietari della zona per la regolamentazione delle acque e per la riduzione della palude fanno da fedele contrappunto, nella seconda metà del Quattrocento, le decisioni in contrario degli organi di governo veneziani, nel cui stesso ripetersi è la prova della loro almeno parziale inutilità⁵⁸². Nel 1468 i Pregadi, 'quia sumus informati

⁵⁸⁰ Chi dei tre fratelli avrà il possesso del prato del 'Ceson' dovrà 'sgarbare' il citato 'Menaoro'; chi avrà il possesso del prato 'a Molinellis' dovrà effettuare la manutenzione del 'Volsono' e della chiavica relativa, e così via (ASV, UR 188, c. 2032 r).

⁵⁸¹ La stessa situazione si verificherà nel 1491; segno che il ripristino della palude per volontà del governo veneziano — se poi vi fu — ebbe assai breve durata (ASV, *Allegri*, proc. 365, cc. 131-150). La regolamentazione e l'utilizzazione ai fini agrari delle acque di questa zona progredì ulteriormente nei decenni successivi: la rete irrigatoria costruita dai Lazise e dai Canossa nella zona a sinistra del Tione, fra il fiume e la Demorta, è efficacemente rappresentata come un fitto reticolo di canali incrociantsi a perpendicolo nella mappa cinquecentesca di ASV, *VIII Vari*, n. 616, e in modo ancora più particolareggiato nella mappa *VIII Vari*, n. 615. Particolarmente intensi furono i lavori nel terzo e nel quarto decennio del secolo a Nogarole e a Pradelle: cfr. ASV, *Comune di Villafranca*, proc. 168 (si tratta di un processo del 1541 celebrato tra il detto comune e i Bevilacqua-Lazise).

⁵⁸² Sugli ostacoli frapposti dal governo veneziano all'esecuzione di lavori di bonifica nella zona del Tartaro e del Tione, cfr. A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo* cit., nonché G. BORELLI, *Città e campagna in epoca veneta in rapporto all'Adige*, in *Una città e il suo fiume*, I, p. 309, che cita una ducale del 1455 ove si concede che sotto il controllo dei rettori veneti siano derivate acque purché 'non extrahatur tanta aqua quod tollatur securitas territorii veronensis'. Ad onta

paludes que in capite muri Villefranche erant et reputabantur pro arce quadam et claustro territorii veronensis reductas esse ad prata et terrenum firmum', ordinano ai rettori veronesi 'quod provideant omnino ut dicta prata et terrena reducantur ad palustria sicuti antea erant; et similiter fieri faciant de aquis Tartari et Tegliioni que claudebant territorium veronense et extracte sunt pro faciendis molendinis et irrigandis pratis'⁵⁸³. Analoga raccomandazione viene ripetuta due anni dopo, sempre a proposito del Tione assieme al Tartaro⁵⁸⁴. Altre derivazioni erano state fatte nel 1481: pur se, dopo pochi anni, per le energiche proteste di Cristoforo Lafranchini proprietario di Bagnolo e dei proprietari dei mulini più a valle (i Pellegrini a Trevenzuolo e gli Emilei ad Erbè, tutte e tre cospicue famiglie del patriziato cittadino), si tornò allo *status quo*⁵⁸⁵, ben a ragione il Sommariva lamentava, pochi anni avanti, come l'interesse privato prevaricasse su quelli pubblici, mettendo a repentaglio la sicurezza dello stato⁵⁸⁶.

Quanto alle modificazioni della utilizzazione del suolo, è meno facile arrivare a considerazioni conclusive, per la insufficienza della documentazione, che non consente di costituire un quadro unitario: occorre infatti servirsi degli inventari delle singole *possessiones* stilati in occasione delle divisioni patrimoniali.

di questi provvedimenti furono eseguiti in quei decenni importanti lavori di bonifica non solo sul Tione ma anche sul Tartaro, altrettanto importante dal punto di vista strategico (cfr. G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit.).

⁵⁸³ ARCH. CANOSSA, proc. 197, c. 3 r. Assieme al Tartaro e al Tione si ordina che 'reducatur ad palustria' anche la 'Lugana', il noto bosco paludoso presso il Garda, 'que exsicata est'.

⁵⁸⁴ ARCH. CANOSSA, proc. 197, c. 3 v: si ribadisce che 'seralea prefata palustria reddeant', 'et aque Tigliioni et Tartari diminute et arepte quocumque modo a solitis alveis suis restituantur integre in suis solitis alveis et cursibus', secondo la *parte* dell'ottobre 1468.

⁵⁸⁵ 'Aqua Tegliioni fuit extracta ex suo consueto et antiquissimo alveo et consequenter damnificata sunt molendina sive poste molendinorum': poiché ciò è accaduto 'cum detrimento et iactura maxima ipsorum et sine ullo proficuo domini nostri, eapropter captum sit quod aque tam Tegliioni quam etiam Tartari debeant restitui facere ad antiqua solita et rationalia alvea sua, sicuti erant ante extractionem factam in MCCCCLXXXI'; perciò 'omnes aggeres et fossi qui fuissent facti post dictam innovationem circa dictas aquas removeantur et reducantur ad pristinum statum, ut aque ipse possent habere solitos discursus et inundationes suas' (*ibid.*, cc. 4 v - 5 r).

⁵⁸⁶ C. CIPOLLA, *La relazione di Giorgio Sommariva* cit., p. 208.

Per la possessione di Nogarole, per esempio, disponiamo di dati completi soltanto per il 1431: un termine di confronto forse troppo ravvicinato perché si possano registrare differenze apprezzabili. La variazione più rimarchevole tra i dati del 1414 e quelli del 1431⁵⁸⁷ consiste nella presenza di un 4,4 % di superficie a bosco, dovuta ad un aggiustamento con la attigua possessione di Pradelle, dalla quale tali estensioni vennero scorporate (la superficie complessiva rimase comunque identica: 2111,75 campi = 634 ha, contro 2114,50). Per il resto, restando pressoché immutate le cifre assolute relativa all'arativo, nudo e vignato, il consistente aumento delle superfici a prato (che passano da un 37,08 % a un 45,25 %) è dovuta all'inclusione nella categoria dei prati della *palus bannita* e della *palus gorghetorum*, poste a nord dell'abitato di Nogarole lungo il Tione e classificate nel 1414 come 'prato e palude'. E' possibile dunque che una qualche iniziativa per il recupero di queste terre fosse stata presa nell'intervallo di tempo, ma non si può escludere nemmeno che si tratti di una semplice diversità di classificazione; e ad ogni buon conto, queste terre restano *pro indiviso* tra i due comproprietari.

Se nessun incremento subì in questi primi anni la coltura viticola, la cui incisività resta misurabile solo con approssimazione, giova osservare che in questo inventario de 1431 sono invece un po' più frequenti le menzioni di altre colture legnose; oltre al solito *opius* e al *salgarius*, altro abituale inquilino delle terre della bassa veronese, fa una incisiva comparsa il noce: ciò giustifica la menzione che di esso veniva fatta già nei patti del 1394 e del 1404.

Un'evoluzione assai significativa caratterizza invece, nel periodo centrale del secolo, la possessione di S. Zeno in Mozzo, che nel 1457, in occasione della divisione del patrimonio tra gli eredi di Zanino Miniscalchi, viene nuovamente inventariata. Per quanto il paragone con la situazione del 1420 vada condotto con molta cautela, dato che la superficie descritta nel 1457 risulta inferiore di oltre 200 campi rispetto a quella di quarant'anni avanti⁵⁸⁸, e soprattutto che di circa un terzo di

⁵⁸⁷ ASV, UR 105, cc. 993 v - 1007 r.

⁵⁸⁸ Forse vi riacquistò qualche appezzamento uno dei comproprietari del 1419, Antonio Astesano, che appare, da indicazioni di confinanza, proprietario di un *broilus* a S. Zeno e di qualche altro appezzamento (ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 119, e cfr. pure perg. 118; per un altro acquisto da parte sua nella zona v.

essa non è specificata l'utilizzazione (forse arativo?), almeno due elementi possono essere considerati associati, cioè un cospicuo aumento della terra vignata (in varie consociazioni — ma tra esse prevale la 'tera cum vigne' — il 36,59 % del totale) ed un incremento pure abbastanza sensibile del prato (tra prato, 'terra e prato', arativo e prato e altre denominazioni si raggiunge almeno il 25 %) ⁵⁸⁹. Si tratta, nell'uno e nell'altro caso, di modifiche perfettamente congrue ai mutamenti del rapporto contrattuale che abbiamo verificato nella possessione negli anni immediatamente precedenti. Si orienta nella stessa direzione anche il considerevole mutamento nel quadro della utilizzazione del suolo che è riscontrabile anche nella possessione Lafranchini a Bagnolo, per la quale il termine di confronto è più avanti nel tempo (1507). Nei decenni precedenti a tale data era stata cura dei Lafranchini incrementare le dimensioni e perfezionare la compattezza della possessione di Bagnolo — la meno ampia e la più discontinua tra tutte quelle della *Curia*, come si ricorderà — attraverso una lunga serie di permutate, acquisti di terre alli-

ASV, UR 73, cc. 727 v - 728 v, e per alcune vendite 'quibusdam habitatoribus dicte Curie' effettuate nel 1437, quand'era fortemente indebitato con la Camera fiscale per questioni legate al dazio delle porte, cfr. ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 27, *Ducali*, c. 29 v).

⁵⁸⁹ Questo il dettaglio (fonte: ASV, *Pompei-Vari*, proc. 289.3, vol. 1, cc. 33 rv, 36 v - 37 v, 38 v - 39 r):

TAB. 19 - Utilizzazione del suolo a S. Zeno in Mozzo (1457)

Tipo di utilizzazione	campi	Superficie	
		ba.	%
Casamentivo con vigne	22,78	6,83	3,18
'Tera cum vigne'	121,9	36,59	17,04
Arativo con vigne	50,76	15,24	7,10
Arat. con vigne, prato e vegro	18,875	5,66	2,63
Terra, vigne e prato	44,35	13,31	6,20
Arativo	27,77	8,33	3,88
Terra	8,6	2,58	1,20
Arativo e prato	9,3	2,79	1,30
Terra e prato	47,33	14,20	6,61
Prato	104,45	31,35	14,60
'Campagnivo'	10,2	3,06	1,42
Vegro	3	0,9	0,42
Non specificato	246,25	73,92	34,42
Totale	715,555	214,76	100

vellate, acquisti di terre in piena proprietà: nel complesso, si contano tra il 1447 e il 1492 acquisti per 121,25 campi, per una spesa di diverse centinaia di ducati; e non mancavano tra questi estensioni paludose o boschive⁵⁹⁰. Orbene, il dato saliente che emerge dai dati relativi al 1507 è proprio, assieme all'aumento complessivo della superficie determinato dagli acquisti, la scomparsa delle numerose estensioni incolte e paludose presenti molti decenni avanti, e soprattutto il cospicuo incremento del prato, sia esso inventariato da solo o assieme ad estensioni arative o arativo-vignate⁵⁹¹.

L'incremento delle colture arboree e delle *plantate*, come cominciano ad essere chiamate, sembra un tratto comune, nei decenni centrali del Quattrocento, anche alle altre *possessiones* della zona. A Tormine

⁵⁹⁰ 1447: permuta con 'Ioannis q. Antonii qui fuit de Villafranca' (ASV, *Lafranchini*, perg. 30); 1453 e 1455: acquisti da 'Francesca ux. q. Raphaelis de Regio' (perg. 33 e 37); 1456 e 1458: acquisti da 'Maria q. Ottini de Cortixelis' di Bagnolo (perg. 41 e 44); 1460: acquisto da 'Bartolomeus q. Iacobi de Trevenzolo' (perg. 49); 1461: permuta col medico veronese Arnolfo di Arcole (perg. 51); 1464: acquisto dall'ospedale cittadino della 'Domus Pietatis' (perg. 58); 1468: acquisto da 'Philippus et Terzanus q. Bartholomei' (perg. 76); 1470: 'donatio inter vivos' da parte di Iacopo 'de Righetis' di Bagnolo (perg. 81) e acquisto da 'Bartolomeus Placentinus notarius de Verona' (perg. 85); 1483: acquisto per 200 ducati dai Sagramoso di Verona (perg. 125); 1492: acquisto da 'Bonaventura de Righetis' (perg. 131). Meno fitta era stata, nei primi decenni del secolo, la serie di acquisti del 'de Paniçis': si vedano comunque le perg. 21, 23, 28.

⁵⁹¹ Questi i dati in dettaglio (fonte: ASV, *Lafranchini*, perg. 155):

TAB. 20 - Utilizzazione del suolo a Bagnolo (1507)

Tipo di utilizzazione	campi	Superficie	
		ha.	%
Casamentivo	1,75	0,53	0,29
Brolivo	3,66	1,10	0,62
Terra 'cum vineis'	16,93	5,08	2,86
Arativo	156,145	46,88	26,33
Arativo con vigne	113,73	34,14	19,18
Arativo e prativo	76,43	22,94	12,89
Arativo, vignato e prativo	123,5	37,07	20,82
Casamentivo, arativo, vignato e prativo	11,93	3,58	2,01
Prativo	88,98	26,71	15,00
Totale	593,055	178,03	100

nel 1433 e nel 1451 appaiono numerosi impianti recenti di viti, associate come d'abitudine ad 'opieti'⁵⁹²; ma più significativo è il caso di Grezzano ove nel 1477 la vite non si ritrova soltanto sul 19 % degli appezzamenti arativi⁵⁹³. L'impianto è in taluni casi segnalato come recente⁵⁹⁴; nulla si dice in questo caso sulla natura del sostegno. Salici e soprattutto noci⁵⁹⁵ sono abbastanza spesso presenti, proprio sugli arativi vignati; in un caso fanno la loro comparsa persino sei olivi, qui certamente ai margini del loro habitat naturale.

Meno informati siamo invece riguardo al problema della espansione dello spazio coltivato. Le zone 'campagnive' vennero certamente, in qualche misura, nuovamente attaccate: a Tormine nel 1451 'in campanea Spini de l'Orbo' figurano numerose 'plantationes'⁵⁹⁶; a Grezzano alcuni decenni dopo Bartolomeo e Galeazzo Canossa perticano anziché 700 soltanto 512,2 campi della 'campanea Grezani'⁵⁹⁷. Soltanto pochi

⁵⁹² ASV, UR 96, cc. 1425 r - 1426 v: alcuni coloni conduttori di 66 campi 'debent plantare et alevare vineas suis expensis' (1433); nel 1451 sono citati 'petium grande in la Manega cum opiis et vitibus iuvenibus' e 'in Varana' (presumibilmente presso i confini del bosco omonimo) 'ubi vocatur lo Pozolo (...) omnes illas terras que sunt plantate opietis et vitibus', per circa 39 campi; e ancora la 'petia magna penes domus cum ponteziis iuvenibus et veteribus et cum palatis vitium' (ASV, UR 153, c. 277 v). Anche in località 'Magnalaseso' 'prata fiunt de novo cum duobus filariis vitium'; 'li Vigri de li Ruffi' hanno una 'plantata pontezariorum iuvenum', e così via. Per l'uso, coevo, del termine 'plantata' anche a S. Zeno in Mozzo, cfr. qui addietro, n. 447; per la crescente diffusione della *plantata*, e del sostegno vivo già nella prima metà del Quattrocento nella pianura lombarda, cfr. l'esempio analizzato da L. CHIAPPA MAURI, *Un'azienda agraria basso-medioevale* cit.

⁵⁹³ ARCH. CANOSSA, proc. 222. I dati relativi alla possessione di Grezzano non sono utilizzabili a fondo perché diverse porzioni di essa restano indivise.

⁵⁹⁴ 'Una pecia terre arative cum XX binis de novo plantatis' a Pizzal; 'una pecia arativa citra Love[r]lgatam cum VII binis inter magnas et parvas'; 'una pecia terre arative (estesa 50 campi) cum pallatis quinque vinearum antiquarum, binis septem de vineis de annis quattuor cum pedibus quinquaginta quattuor salicis in loco Pracentenario', ecc.

⁵⁹⁵ In almeno nove appezzamenti.

⁵⁹⁶ ASV, UR 153, cc. 276 v, 277 v.

⁵⁹⁷ ARCH. CANOSSA, proc. 222: 255,75 campi nella porzione di Bartolomeo Canossa e 256,5 in quella di Galeazzo. Non si può escludere naturalmente che vi sia stata qualche vendita, ma l'atteggiamento dei proprietari non sembra affatto suffragare questa ipotesi: non si ha notizia che di alcune trascurabilissime cessioni

decenni più tardi, del resto, il vicino bosco di Varana sarà, come si accennava, abbattuto⁵⁹⁸. Robuste spinte all'espansione dello spazio coltivato sono riscontrabili anche in altre località della pianura veronese⁵⁹⁹: si tratta di un processo generale, certamente indotto in qualche misura dalla crescente pressione demografica, e del quale occorrerà in altra sede cercare le tracce anche per le restanti zone del contado.

Nel complesso, stando ai non abbondanti dati a nostra disposizione, i proprietari della *Curia* sembrano avere privilegiato ancora una prospettiva tradizionale di sviluppo agrario (cerealicoltura - viticoltura), senza cogliere sino in fondo l'occasione dello sviluppo del prato e dell'allevamento, nonostante che non manchino spunti significativi in tale senso nella documentazione⁶⁰⁰. Vi fu, tra i proprietari della zona, chi si impegnò in modo consistente in questo settore, come Zanino Miniscalchi: egli però preferì concentrare altrove i propri sforzi, non disponendo a S. Zeno in Mozzo di adeguate superfici a prato. Più precoce dinamismo mostreranno, riguardo all'allevamento ed anche, qualche decennio più tardi, all'introduzione di nuove colture come il riso, altre grandi aziende della bassa veronese, situate peraltro in zone più atte anche per caratteristiche naturali a tali evoluzioni, come quelle degli

(5 campi di arativo vignato in località 'Boschignoli' a due villafranchesi nel 1444, ASV, UR 130, cc. 177 v - 178 r; 40 campi ceduti da Simone di Canossa per questioni di dote al genero Mariotto q. Stoldo Rossi da Firenze, subito riottenuti a livello per l. 100: ASV, UR 142, cc. 253 v - 254 v e 257 rv), mentre al contrario sono segnalati acquisti anche importanti, soprattutto nella zona al confine con Tormine nei decenni successivi (un fascicolo di *Compere dopo il 1414*, ARCH. CANOSSA, proc. 222, segnala per il decennio 1490-1500 spese per diverse centinaia di ducati, senza contare gli 800 ducati coi quali Galeazzo di Canossa acquistò il *Molino di sopra*, sul Tione, dalla famiglia Uberti; nel primo quarantennio del XVI sec. sono spesi almeno 3000 ducati per varie centinaia di campi, specialmente verso Tormine). Altri acquisti effettuati dai Canossa sullo scorcio del XV sec. segnala C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., p. 38.

⁵⁹⁸ C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit.

⁵⁹⁹ Si veda qua addietro, p. 235, e per la zona del basso Tartaro alcuni cenni in G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria* cit. Sulla nuova fase dell'espansione dello spazio coltivato nelle campagne padane nel periodo fine Quattrocento - primo Seicento, cfr. G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria* cit., pp. 14-17 e segg.

⁶⁰⁰ Per gli 'stabula' di Grezzano e di Nogarole cfr. qui addietro, n. 574; per l'introduzione del prato seminato a trifoglio nelle terre recentemente acquisite alla coltura della località di Varana, cfr. C. FERRARI, *Il bosco di Varana* cit., pp. 32-33.

olivetani a Roncanova e dei Giusti a Gazzo sul basso Tartaro. Sarà presumibilmente il XVI secolo ad introdurre anche nelle possessioni della *Curia* tali innovazioni.

Qualche cenno infine sul progrediente fenomeno della ricomposizione delle parcelle e del superamento del frazionamento agrario. Nel 1476, Daniele Bevilacqua-Lazise vende una parte dei suoi beni di Nogarole a tale Baldassarre Avanzi di Verona⁶⁰¹: nell'occasione, appaiono citati soltanto pochissimi appezzamenti arativi inferiori a 10 campi; i prati sono invece estesi in media a 7 campi, poiché si trovano ancora numerose *prexe* di 2-3 campi ciascuna. Così pure a Grezzano i 580 campi arativi che Bartolomeo e Galeazzo Canossa si ripartiscono sono suddivisi in 28 lotti, per una superficie media di poco meno che 21 campi; e il 93 % di tale superficie è suddiviso in soli 17 lotti⁶⁰². Ma particolarmente eloquente, anche in questo caso, è l'esempio di S. Zeno in Mozzo, ove nel 1457 oltre il 43 % degli appezzamenti ha una superficie superiore a 10 campi, e molto basso invece il numero degli appezzamenti di ridotte dimensioni⁶⁰³:

TABELLA 21

Distribuzione degli appezzamenti per classi di superficie a S. Zeno in Mozzo (1457)

Classi (in campi)	N. appezzamenti		Superficie		
	assoluto	%	campi	ha.	%
0-1	3	5,45	2,81	0,84	0,39
1-3	7	12,73	14,89	4,47	2,09
3-5	7	12,73	25,66	7,70	3,58
5-7	7	12,73	40,78	12,24	5,7
7-10	7	12,73	58,29	17,50	8,15
10-20	15	27,27	229,58	68,92	32,08
20-100	9	16,16	343,54	103,13	48,01
oltre	—	—	—	—	—
Totale	55	100	715,55	214,8	100

⁶⁰¹ ASV, *Allegri*, proc. 365, cc. 35 r-41 v, c. 114 r e segg.

⁶⁰² ARCH. CANOSSA, proc. 222.

⁶⁰³ Il dato è confermato dalle carte di *terciaria* degli anni immediatamente precedenti nelle quali siano descritti analiticamente le *pecie* assegnate ai *laboratores*: ivi compaiono appezzamenti di 13, 18, 12, 20 campi assieme ad altri pochi di minori dimensioni (cfr. ad es. ASV, *Pompei-Miniscalchi*, perg. 226 e 227).

Il reticolo frazionatissimo e la esasperata parcellazione dell'inizio del secolo sono definitivamente superati, in armonia con la riduzione del numero dei *laboratores* parziari verificatosi nei decenni precedenti e con la riorganizzazione complessiva delle aziende. A riprova di ciò si può addurre il caso della possessione di Mozzecane, sulla cui peculiare evoluzione ci siamo brevemente soffermati rilevando la mancata affermazione della grande proprietà cittadina. Per quanto i dati siano frammentari, non è infatti certamente dovuto al caso che in questa località non appaia neppure iniziato, nella seconda metà del Quattrocento, quel processo di superamento dell'esasperato frazionamento in parcelle di ridotta o minima superficie, che si era rilevato ai primi del secolo. Ciò risulta chiaro da vari esempi. 40 campi di proprietà di ' Bartholomeus q. Antonii Ianes ' sono suddivisi nel 1468 in 10 appezzamenti; ben 19 appezzamenti occorrono nello stesso anno per raggiungere un valore complessivo di appena 100 ducati; i 16 campi che ' Iacobo q. Domenico q. Bricii ' e Pietro ' de Foronis ' acquistano nel 1468 sono suddivisi in 9 parcelle, e così via: in tutti i contratti di acquisto o livello relativi a terre di Mozzecane reperiti per il periodo 1430-1468, non appare alcun appezzamento di superficie superiore ai 10 campi⁶⁰⁴. E' evidente dunque che quella razionalizzazione che la grande proprietà nelle vicine località aveva impostato, e che era la prima conseguenza della trasformazione del contratto parziario, con unità agrarie pluriculturali e tendenzialmente compatte, è nel caso di Mozzecane del tutto assente⁶⁰⁵.

b) *Il quadro demografico e le guerre*

Da quanto siamo venuti via via osservando, risulta abbastanza evidente che i decenni centrali del Quattrocento segnarono per le terre di Nogarole un'evoluzione lenta, ma costante e nel senso della razionalizzazione e della migliore organizzazione delle aziende agrarie, e nel senso di un più intensivo sfruttamento della terra. Ma quale fu il contesto generale nel quale questi processi, che non paiono essere stati peculiari di questa sola zona del distretto veronese, si realizzarono? Per una prima, puramente indicativa approssimazione in merito, ed in attesa di ulteriori ricerche, è utile anche in questo caso riferirsi al parametro della evoluzione demografica.

⁶⁰⁴ Per le referenze archivistiche cfr., qui addietro, le nn. 538-544.

⁶⁰⁵ La situazione era destinata a durare a lungo, permanendo il medesimo assetto della proprietà: cfr. U. GALVANI, *Le attività agricole a Mozzecane* cit., pp. 205 e 207.

Sino al Trecento i dati in merito sono assai incerti, come si è visto più addietro; ma per l'età veneta ci si muove ora su un terreno abbastanza sicuro, dopo la comparsa del volume del Tagliaferri⁶⁰⁶ sugli estimi che, pur avendo scopi *stricto sensu* storico-economici, non poteva prescindere da considerazioni di carattere demografico, mettendo a disposizione del materiale prezioso (anche se di natura fiscale e non *ex professo* anagrafica) e dopo la comparsa dell'importante contributo dello Herlihy. Prima di questi lavori non si disponeva che del vecchio studio di Donazzolo-Saibante, che prendeva le mosse tra l'altro dalla fine del secolo soltanto⁶⁰⁷.

Rinviando ad altra occasione una discussione approfondita su questo problema, mi limito in questa sede ad accettare la linea di sviluppo proposta da Herlihy (e sostanzialmente, sia pur con qualche differenza, da Tagliaferri), che rileva un sostanziale ristagno della popolazione veronese nella prima metà del Quattrocento — ristagno dovuto forse anche ai ricorrenti episodi di pestilenza⁶⁰⁸ — ed un cospicuo aumento nella seconda metà, col raddoppio (più o meno) della popolazione cittadina nel cinquantennio 1450-1500⁶⁰⁹: una evoluzione che sembra rispondere perfettamente al quadro generale italiano ed europeo, che pone proprio attorno alla metà del secolo il *turning point* dell'andamento demografico, con l'inizio di una robusta ripresa destinata a protrarsi sino alla fine del Cinquecento⁶¹⁰. E' questo un importante punto fermo, che permette di presupporre una forte domanda di prodotti agricoli da parte del mercato cittadino (i succitati dati demografici riguardano, è bene ricordarlo, la sola popolazione urbana) e di considerare (sempre in via di ipotesi) remunerativo in modo crescente l'investimento in terre e migliorie agrarie. Resta assodato d'altronde che dall'andamento demografico non può attendersi una completa giustificazione dell'evoluzione

⁶⁰⁶ A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese attraverso gli estimi* cit.

⁶⁰⁷ P. DONAZZOLO - M. SAIBANTE, *Lo sviluppo demografico di Verona e della sua provincia dalla fine del secolo XV ai nostri giorni*, « Metron », VI (1926), nn. 3-4, pp. 3-127, alle pp. 18 e 21.

⁶⁰⁸ Li enumera accuratamente (anche per la seconda metà del Quattrocento) sulla base delle fonti cronachistiche E. CONCINA, *Verona veneziana e rinascimentale*, in *Ritratto di una città. Lineamenti di una storia urbanistica*, a cura di L. PUPPI, Verona 1978, p. 273.

⁶⁰⁹ D. HERLIHY, *The population of Verona* cit., p. 104.

⁶¹⁰ A. BELLETTINI, *La popolazione italiana* cit., pp. 506-508.

economica, se è vero, come nel nostro caso, che taluni orientamenti da parte proprietaria si erano manifestati sin dalla prima metà del Quattrocento, in fase di stagnazione demografica.

Le linee evolutive che sono state individuate si manifestano, nei decenni centrali del Quattrocento, nonostante la persistente, ricorrente influenza negativa delle guerre e delle vicende militari sull'evoluzione agraria del distretto veronese (a conferma del fatto, già segnalato sulla scorta del Duby⁶¹¹, che le guerre degli ultimi secoli del medioevo possono avere accelerato o rallentato, ma non di per se stesse mutate di segno le tendenze in atto). In particolare, la posizione geografica e strategica di Nogarole era tale da perpetuare l'insicurezza rilevata per il tardo Trecento e i primi del Quattrocento, mantenendo precarie per tutto il secolo le condizioni in cui operarono proprietari e *laboratores* della *Curia*: fatta eccezione forse per il trentennio 1406-1437, di sostanziale pace col Gonzaga, nel quale sembra esservi stata una certa tranquillità. Ma già nel 1438-40 i danni dovettero essere alquanto gravi⁶¹²; nel 1452 i capitani mantovani compirono numerose scorrerie in tutta la zona tra Tione e Tartaro⁶¹³; ed analoghi episodi si verificarono in occasione della successiva guerra del 1482⁶¹⁴. I danni consistevano

⁶¹¹ Cfr. qui addietro, n. 291.

⁶¹² La rocca di Nogarole, e tutto il territorio circostante, fu in mano ai Gonzaga e ai loro partigiani fino al gennaio 1440 (ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 27, *Ducali*, c. 20 v). Episodi di particolare gravità accaddero poi nella vicinissima Fagnano, completamente saccheggiata dalle truppe sforzesche (si cfr. la descrizione, ricca di particolari e con inventario delle biade, attrezzi e masserizie distrutte o sottratte ai diversi coloni, in ASV, *Atti rettori veneti*, 8, cc. 454 r - 464 r; cfr. pure *ibid.*, 9, c. 211 r). Interessanti spunti possono trovarsi poi nella inedita *Historia de bello gallico* di Giorgio Bevilacqua-Lazise, direttamente interessato perché proprietario di Nogarole, che accenna ai danni al patrimonio zootecnico (BIBL. CAPIT. DI VERONA, ms. CCLXXXVII, c. 11 v); alcuni cenni infine, negli eruditissimi lavori di G. SORANZO, *Battaglie sul Garda, sul Po, Mincio e Adige nella guerra veneto-viscontea del 1438-1441*, « Nova historia », XIV (1962), a p. 40 e 67; e ID., *L'ultima campagna del Gattamelata al servizio della repubblica veneta*, « Archivio veneto », n.s., LXI (1957), a p. 80.

⁶¹³ *Cronaca di anonimo veronese cit.*, pp. 44-45, 52 (con esplicito riferimento a Mozzecane), 58.

⁶¹⁴ *Cronaca di anonimo veronese cit.*, pp. 402, 403. Di questi avvenimenti si conservava memoria, presso i rustici, ancora diversi decenni più tardi (ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239). Sui danneggiamenti subiti da queste *villes* nel corso delle guerre veneto-imperiali del primo Cinquecento, il cui ricordo era pure an-

innanzitutto, ovviamente, nella distruzione fisica di colture ed abitazioni, soprattutto a seguito di incendi⁶¹⁵, alla quale distruzione si accompagnavano i furti e i saccheggi degli *stipendiarii*⁶¹⁶. Ma altrettanto gravi ostacoli alla economia rurale erano costituiti dai soggiorni coatti delle truppe nelle *ville* e dalla militarizzazione obbligata dei rustici, sia a scopo di sorveglianza⁶¹⁷ che di utilizzazione in combattimento vero e proprio⁶¹⁸; provvedimenti ambedue assai frequenti in epoca veneta. La

cora vivissimo alcuni decenni più tardi, siamo poi assai ampiamente informati: cfr. le pittoresche testimonianze degli abitanti di Mozzecane, Pradelle, Povegliano in ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, cc. 2 r, 3 v, 7 v, 11 r ('et ne mangiavamo i fianchi perché bisognava farli (= ai soldati) le spese'), 13 v, 22 r, 38 rv, 49 v, 52 rv, ecc. Ancora nel 1550 a Mozzecane, ove erano state distrutte tutte le case eccetto tre o quattro (c. 29 r), 'se ne vedono de brusade che non sono rifatte' (c. 27 v). I danni più gravi venivano subito dalle colture arboree — vigne, 'pontezi', gelsi, olivi — inesorabilmente usati come legna da ardere (cc. 29 r, 3 v, 13 v, 22 r).

⁶¹⁵ Cfr. in proposito la descrizione dell'anonimo cronista veronese, relativa al 1440: 'i soldati, che andava a la preda, i faxea fogo per le vile che non li abitava nisun e quando i se partia i non amorzava el dito fogo, sì che el dito fogo andava brusando per le ditte case e per la campagna e per le erbe che era moltiplicade, sì che brusò pontezi e vigne de vila in vila' (...); 'fo brusà più di 30 ville', anche se non completamente (G. SORANZO, *Appendice alla cronaca* cit., p. 98). Il danneggiamento alla casa era altrettanto e più temuto, dai proprietari, di quello dei campi ed influiva di più sul prezzo della terra: 'chi vuol comprar ben, compri la casa fatta et possession desfatta', sentenziano, valutando lo *status* della zona dopo la guerra, diversi coloni mozzecanesi del primo Cinquecento (ASV, *Comune di Villafranca*, reg. 239, c. 22 r, 32 r).

⁶¹⁶ Dei 'furta ed damna que fiunt per stipendiarios in bladis et in aliis (...), specialiter in uvis et olivis', commessi da individui 'quotidie delinquentes' e, ciò che è peggio, ormai 'assuefacti impunitati', come realisticamente si riconosce, si occupa naturalmente anche il consiglio cittadino (ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 60, c. 187 r; 12 luglio 1454).

⁶¹⁷ Il sempre puntuale cronista edito dal Soranzo cita numerosi episodi riguardanti i contadini veronesi della zona vicina al mantovano. Nel 1452 i rettori di Verona 'con li paexani contadini et con li pochi cavalli de Ludovico Malvezo guardaranno fino che serà provisto' le fortezze, le bastite e i ponti sul Tione (*Cronaca di anonimo* cit., p. 44; e ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 60, c. 130 r). Lo stesso accade nel 1471, quando 'molte cernede, videlicet del veronexe, et li gatteschi si riducono in confine del veronexe verso Mantova et niente si moveno' (*ibid.*, p. 369) e nel 1482. Ovviamente, i contadini precettati tornano in patria 'con pochi denari et maltrattati', anche quando nel 1478 sono mandati nel lontano Friuli (*ibid.*, pp. 341-42). Era questa del resto la prassi generale: una ricca documentazione emerge, circa i castelli del territorio mantovano, dalla corrispondenza tra il

forza-lavoro veniva così sottratta all'attività agraria anche per lunghi periodi, con gravi conseguenze per la produzione e nonostante qualche tentativo di limitare i danni mediante la stipulazione di appositi patti e salvacondotti⁶¹⁹. La reazione dei rurali a queste continue prevaricazioni appare spesso anch'essa ispirata a violenza, sia che si reagisca con attentati o altro contro gli eccessi dei militari⁶²⁰, sia che — più spesso — se ne assumano (nel senso stretto del termine) vesti e modi di comportamento, con l'esercizio della rapina e della grassazione, cercando di approfittare della pratica impunità di cui gli *stipendiarii* godevano⁶²¹.

Gonzaga e i suoi capitani studiata da G. RODELLA, *Forme e funzioni dei castelli* cit., pp. 127, 137-38, 182-87, ecc.

⁶¹⁸ Ancora nel 1452, 4000 contadini veronesi delle *ville* presso il Tione furono mandati allo sbaraglio contro la cavalleria gonzaghesca a Castellarò, 'in modo che tra anegati prexi e morti se ne trovò più che CCCCLX mancharè' (*Cronaca di anonimo* cit., p. 44).

⁶¹⁹ Nel 1440, 'a dì 8 marzo el fo fato uno salvocondutto che ogni homo podesse andar fora de le forteze per uno mexe e non per più, aziò che i podese conzar le sue vigne' (G. SORANZO, *Appendice alla cronaca di anonimo veronese* cit., p. 98); ma subito dopo ricominciarono i danni e le scorrerie delle truppe di Alvisè Dal Verme. Cfr. ancora ASV, *Atti rettori veneti*, 8, c. 344 rv (1440). Anche nell'estate 1453 'si tratta salvicondutti tra mantoani e veronexi che liberamente ognuno salvo sul suo possi stare et lavorare, come se pace fosse, et intendesi solo per li paexani et non per soldati' (*Cronaca di anonimo* cit., p. 53).

⁶²⁰ Ad es. ai cavalli di diversi armigeri 'de societate Aluisii de Verme' vengono recisi i tendini dai contadini di Roverchiara (1433 e 1434: ASV, *Atti rettori veneti*, 7, cc. 30 rv e 61 r). Per altri episodi analoghi cfr. *ibid.*, 6, c. 53 v (1436); 8, c. 545 r (1440); 9, cc. 146 r - 148 r. Gli stessi rettori veneti in talune occasioni, considerate le 'incredibiles iniurie, violencie et excessus que quotidie audacissime, libidinose et impudentissime illis pauperrimis rusticis subditis nostris inferuntur per gentes nostras armigeras', usano clemenza nei confronti delle reazioni violente dei rustici: cfr. la ducale in favore di un 'homicida armigeri' di Roncà, nel 1451 (ASV, *S. Maria in Organo*, reg. 27, c. 89 r).

⁶²¹ E' assai eloquente in merito la ducale di Francesco Foscari, letta in consiglio cittadino nel dicembre 1444, 'ne rustici divisas ferant', 'contra rusticos deferentes zornetas, capucias vel aliud vestimentum a divisa et caligas a divisa'. Infatti 'multi districtuales se dantes conversationi stipendiariorum non solum deviant ob operibus rusticanis, verum etiam insurgunt in insolentiam ac multas dissolutiones et iniurias, portantes habitus armigerorum et sese ponentes in consortio ad multa damna et omne malum, quod male cognosci potest an a stipendiariis an a rusticis factum sit, cum etiam stipendiarii se excusent plerumque sub dictis rusticis in habitu stipendiariorum euntibus; et quando etiam stipendiarii in territo-

Elencare *possessiones* danneggiate in modo grave o gravissimo dalle vicende militari sarebbe facile, anche se la documentazione specificamente attinente alla zona di Nogarole non è molto abbondante; come sarebbe facile allungare la lista delle testimonianze pittoresche e significative. Alcuni vicari cittadini inviati nel distretto (osservatori non sospetti dunque di parzialità filocontadina) fanno notare ad esempio ai magistrati cittadini che la sola circostanza che 200 cavalieri debbano sostare per una giornata in più in una *villa* avrà conseguenze che si ripercuoteranno per anni: 'la sarà una gran bota a questa povra vila (...), sì che se loro deno star in questa vila la ne senterà quatro anni', scrive nel 1452 Pietro Maffei vicario di Isola della Scala⁶²². Al di là, comunque, della impossibilità di quantificare in esatta misura il danno che l'economia agraria poteva subire in virtù delle operazioni militari, e tenendo conto anche delle osservazioni generali del Duby secondo il quale sono colpite in genere più duramente le aziende ben organizzate ed accentrate⁶²³, resta indubitabile il quadro di insicurezza e di precarietà estreme nel quale proprietari e *laboratores* delle campagne veronesi del Quattrocento sono costantemente costretti ad operare⁶²⁴; nonostante le quali si mani-

rio non essent, eorum tamen habitus est non modo indecens rusticis, sed insuper praestat eis causam omnis magne et contagiose dissolutionis et audacie' (ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 59, cc. 62 v - 63 r). Per l'impiccagione di un contadino che aveva rubato una 'zornea' con le insegne del duca di Mantova 'animo et intencione (...) derobandi et assassinandi ac turbandi vias publicas' cfr. ASV, *Atti rettori veneti*, 9, cc. n.n., maggio 1442; numerosi sono poi i provvedimenti 'de armis non portandis per rusticos' (ad es. ASV, *Comune, Ducali*, reg. 13, c. 99 rv). Altri provvedimenti mirano ad evitare la mescolanza tra i militari ed i *districtuales* (ASV, *Comune, Ducali*, reg. 11, cc. 76 v - 77 r; *Atti consiglio*, reg. 59, c. 65 rv). Episodi del tutto analoghi accadevano del resto nelle campagne dell'Ile-de-France devastate dalla guerra dei Cent'anni (G. FOURQUIN, *Les campagnes parisiennes* cit., p. 293). In altre occasioni naturalmente il consiglio cittadino si era occupato delle 'maximas strages que (armigeri) inferunt civibus et districtualibus Verone', costituendo una magistratura di sorveglianza di una decina di *cives* e invitando i vicari a redigere una nota dei danni (1428: ASV, *Comune, Atti consiglio*, reg. 57, c. 111 r; per le modalità di redazione di queste note cfr. ASV, *Comune*, b. 60, proc. 676).

⁶²² ASV, *Comune*, reg. 183 (*Lettere di vicari*), 28 maggio 1452.

⁶²³ G. DUBY, *L'economia rurale* cit., II, p. 456.

⁶²⁴ Fu probabilmente dovuta al desiderio di salvaguardare in qualche misura le proprie terre in una contingenza assai difficile la posizione ambigua, o espressamente favorevole al marchese di Mantova, che numerosi proprietari della *Curia*

festano quei sensibili segni di rinnovamento e di progresso, che permettono di inserire l'evoluzione agraria delle *possessiones* della *Curia* di Nogarole in quel contesto di rinnovato dinamismo che caratterizza l'agricoltura padana del pieno Quattrocento.

CONCLUSIONE

All'interno dell'ampio dibattito storiografico in corso sulla storia delle campagne italiane nell'età bassomedioevale e moderna⁶²⁵, e più in particolare all'interno del dibattito sulle campagne e sull'agricoltura veneta che va riprendendo vigore anche per il Tre e Quattrocento⁶²⁶, i risultati di questa ricerca possono forse apportare un qualche contributo documentario.

Agli inizi del Quattrocento il quadro presentato dalle campagne

presero in occasione della guerra del 1438-40. Ai Bordoni e ai Nichesola, citati sopra alla n. 310, occorre aggiungere ancora tra i 'citadini romase cum el marchese e non vene in campo né in Verona e dopo se reduse a Ferrara et in altri luogi', Zanino Miniscalchi (ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dieci, Misti*, reg. 12, c. 184 v, e cfr. anche c. 184 r); tra i 'citadini rope le confine', Giacomo 'de Paniçis' proprietario di Bagnolo (che è anche, col parente Lafranchino Lafranchini futuro erede della possessione, nella lista dei 'citadini non sta ben in Verona per suspeto', rispettivamente cc. 184 v e 184 r: cfr. anche qua addietro n. 303; figura, tra i 'citadini furono cum el marchese quando vene cum el campo cerca Verona, Bartolomeo de Guielmo Bon' proprietario di Villa ser Albrigo (c. 184 r). Dei Bevilacqua-Lazise, in quest'ultima lista figura Cristoforo, uno dei figli di Bevilacqua, e nell'elenco dei 'citadini non sta ben in Verona per suspeto' Bartolomeo e Francesco, figli di Michele (c. 184 r). Non mancano dunque che i proprietario della possessione di Salètte e Simone Canossa.

⁶²⁵ In merito mi limito a rinviare ad una delle sintesi più recenti e a mio avviso migliori, quella di M. AYMARD, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia. Annali*, 1, cit., pp. 1131-1192.

⁶²⁶ Dopo i lavori anticipatori del Modzelewski, risalenti ormai a quasi venti anni orsono, non si era avuta che la ricerca di A. CASTAGNETTI, *I possedi del monastero di S. Zeno* cit., relativa al Due-Trecento. Alcune ricerche già editte (G. DE SANDRE - GASPARINI, *Contadini, chiesa, confraternita* cit.) o in corso di stampa (quella citata di S. COLLODO, *Proprietari, artigiani e contadini a Padova*, e l'altra di V. RECCHIA MONESE sul patrimonio del monastero veronese di S. Michele in Campagna nel Trecento, alla quale pure abbiamo fatto riferimento in alcune occasioni) testimoniano del risveglio del settore; risveglio che è tanto più opportuno, in quanto il settore degli studi cinque e seicenteschi è molto più battuto, tanto a livello di studi generali (Beltrami, Ventura, ecc.) quanto di ricerche particolari

della *Curia Nogarolarum* non è dissimile, quanto a paesaggio agrario, da quello di molte altre zone della pianura padana: paludi e incolto occupano una porzione di suolo non indifferente; lo spazio coltivato, minutamente frazionato, è occupato in prevalenza da cereali; l'importanza della viticoltura (e presumibilmente anche dell'allevamento, nonostante l'abbondanza di prati e pascoli) sembra tutto sommato scarsa. L'organizzazione agraria e sociale ha caratteristiche abbastanza tradizionali: si intravede, beninteso, una indubbia razionalità nella distribuzione delle terre tra i coloni, e una precisa differenziazione sociale tra i *laboratores* e gli altri rustici; ma il compito di regolare i rapporti tra il proprietario (cioè la fattoria signorile) e i *maxerii* o *laboratores* spetta ad un patto collettivo, nel quale agli aspetti agrari sono strettamente intrecciati quelli militari (dipendenti almeno in parte dalla importanza strategica del territorio di Nogarole). In questo quadro, scompaginato dai saccheggi e dalle distruzioni delle guerre di fine Trecento, e reso statico anche dalla stagnazione demografica, si trovano ad agire i nuovi proprietari.

Il passaggio dall' 'economia signorile', per dirla con il Duby, alla gestione dei borghesi cittadini si realizza all'insegna della gradualità e della continuità. Continuità, innanzitutto, a livello di strutture amministrative. Il quadro giurisdizionale e amministrativo originatosi nel Trecento scaligero, quando il territorio di Nogarole costituiva una 'signoria rurale' pienamente autonoma, si scolorisce, ma non muta lineamenti. Il governo veneto — in questo caso, come in generale in tutto il veronese — non interviene quasi affatto nell'assetto del territorio, lasciando al patriziato cittadino, proprietario e giudicante nella zona (con l'importante eccezione di Mozzecane), un discreto margine di autonomia. I Bevilacqua-Lazise, i Miniscalchi, i Canossa continueranno per secoli ad amministrare la giustizia civile, a riscuotere decime e dazi, a sorvegliare le *bastite* e i loro custodi: anche in questo modo si concreta il potere cittadino nelle campagne, ben prima che si verifichi la cosiddetta rifeudalizzazione⁶²⁷. E anche i privilegi che assicuravano alla *Curia Nogarolarum* una posizione peculiare all'interno del distretto veronese ebbero lunghissima vitalità.

(si veda, a titolo d'esempio, il recente lavoro di F. VENDRAMINI, *La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento. Note e documenti*, Belluno 1977).

⁶²⁷ Già qualche anno fa la Fasoli osservava giustamente che è più opportuno, per gli inizi dell'età moderna, parlare di 'ripresa feudale' piuttosto che di 'rifeudalizzazione', in quanto defeudalizzazione completa non c'era mai stata (G. FASOLI, *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia* cit., V, t. 1, p. 295).

L'esercizio di questi diritti si rivela perfettamente compatibile, ed anzi funzionale, all'evoluzione dei rapporti di produzione che si verifica nelle *possessiones* della *Curia* nel Quattrocento. Neppure a questo livello si verificarono mutamenti traumatici: si ebbe però la generalizzazione della quota del terzo, ed il patto collettivo vigente ancora agli inizi del secolo — in una certa misura ancora consuetudinario e tradizionale — assunse progressivamente le caratteristiche del contratto di *lavorenzia*, pur conservandosi immutati gli elementi di fondo. Anche l'esempio della *Curia Nogarolarum* conferma che, oltre al dato della scadenza prefissata, contribuisce a modernizzare un contratto agrario soprattutto l'elencazione minuta ed attenta degli obblighi spettanti ai coloni: di per sé, la *lavorenzia* veronese poteva prestarsi tanto ad una pigra corresponsione di quote quanto ad una gestione attenta ed oculata. Certo è che anche i nuovi proprietari non sono molto propensi all'esborso di capitali in sostegno delle aziende contadine: si preferisce, come sempre, sfruttare al massimo il lavoro dei rurali, limitando il proprio contributo alla concessione in *gaudimentum* di prati o pascoli. L'impegno dei proprietari cittadini — anche se non è stato possibile misurarlo compiutamente — si indirizza piuttosto verso il capitale fisso (infrastrutture irrigatorie) e in un secondo momento forse anche verso l'allevamento, pur restando basilare il ruolo delle colture tradizionali (cerealicoltura e viticoltura). In qualche caso — si è potuto accennare a quello dei Miniscalchi — la conduzione delle *possessiones* situate nella *Curia* si inserisce poi nel quadro della gestione di un patrimonio agrario più ampio e ben diversificato. Il ritmo di sviluppo impresso dai proprietari quattrocenteschi non è dunque molto accelerato; ciononostante, col passare dei decenni, le modifiche alla situazione precedente son ben evidenti, sia pure lasciando da parte il caso particolare della *villa* di Mozzecane. Le aziende contadine facenti capo ai vari proprietari tendono a diminuire di numero e ad aumentare di superficie, mantenendo una struttura policolturale e superando la precedente eccessiva frammentazione; anche l'insediamento si fa più capillare. La società rurale poi sembra approfondire e cristallizzare quei connotati di fondo — come la netta divisione tra *laboratores* e *bracentes* — che le resteranno peculiari, per quel po' che è dato sapere, anche nell'età moderna. E' un dato, questo, che inserisce perfettamente le campagne della *Curia* nel panorama del mondo rurale italiano (e soprattutto padano) agli inizi dell'età moderna quale è stato abbozzato, ad esempio, dal Giorgetti, anche per quanto riguarda la stabilità economica e sociale di queste aziende contadine.

Molti dati mancano, ancora, per la ricostruzione di un quadro esauriente delle campagne veronesi quattrocentesche: primo fra tutti, forse, un'indagine sul mercato cittadino. Ma di alcuni elementi di fondo, destinati a durare, della situazione maturata nella *Curia Nogarolarum* si potrà forse tenere conto in un futuro bilancio complessivo. Inoltre l'intreccio fra 'poteri padronali' economici ed extraeconomici, fra continuità nel lungo periodo delle strutture amministrativo-giurisdizionali trecentesche e azione dei proprietari cittadini che si realizza nella *Curia*, induce a riflettere ancora una volta sull'estrema varietà dei modi secondo cui si atteggia, alle soglie dell'età moderna, il rapporto fra proprietà cittadina e mondo rurale.

APPENDICE

I patti del 1394 e del 1404

Del testo di questi privilegi si conservano numerose copie negli archivi veronesi. Abbiamo tenuto presente in particolare il testo (quattrocentesco) conservato in ASV, *Lafranchini*, reg. 2, cc. 22 v + 24 v (citato con L) e quello (più corretto formalmente, cinquecentesco, tratto 'ex registro Camere fiscalis Verone incepto anno 1414') conservato in ASV, *Camera fiscale*, proc. 716, cc. 15 r - 19 r (citato con la sigla CF) che hanno tra loro differenze quasi solo formali, meno che in alcuni luoghi. Altre copie in ASV, *Camera fiscale*, proc. 93 (è il testo visto e citato da G. SANDRI, 'Castra' e 'bastite' cit., pp. 64-65); *ibid.*, proc. 175, cc. 4 r - 7 v; *Allegri*, proc. 646, cc. 11 v - 22 v; ARCH. CANOSSA, proc. 57, cc. 10 v - 11 r e segg.

1) 1394

Pro hominibus Curiae Nogarolarum. Copia quarundam litterarum et capitulorum in favorem hominum Curiae de Nogarolis.

Honorandi fratres et amici carissimi. Supplicationem communis et hominum Curiae de Nogarolis hic mihi porrectam vobis per copiam mitto presentibus introclusam^a, scribens vos quatenus informari curetis de et supra contentis in dicta supplicatione, et demum ea sumpta faciatis per ipsos supplicantes observari conductoribus possessionum predictae Curiae de Nogarolis pacta sua et in eodem modo per predictos conductores ipsis supplicantibus similiter pacta sua quatenus contra ipsa quicquam innovari permittatis, in predictis taliter vos habendo quod neuter dictarum partium ob iniusticiam et oppressionem illicitam rationabiliter conquiri possit nec causam habeat premissis occasionibus huc ulterius revertendi. Nicolaus de Diversis.

Datum Mediolani, die XXVIII ianuarii 1394.

A tergo: nobiles et circumspectis viris Faciolo de Aliprandis factori factoriae Veronae et Georgio de Guadagnabenis referendario ibidem, honorandis amicis carissimis.

Tenor supplicationis. Illustri et excelsae dominationi vestrae humiliter exponitur et cum omni debita reverentia supplicatur pro parte vestrorum fidelium et hominum Curiae de Nogarolis vestri districtus Veronae quatenus mandare dignemini vestris officialibus Veronae ad quos spectat^b quatenus debeant ipsis supplicantibus observare et observari facere infrascripta pacta quae per magnificentiam vestram sive per spec-

^a CF inclusam

^b CF ad quos spectat *manca*

tabilles^c dominos Nicolaum de Neapoli, Guilielmum de Bivilaquis et Spineta marchionem de Malaspinis consiliarios vestros nomine prefatae vestrae magnificentiae promissa fuerunt ipsis supplicantibus tempore quo dederunt tenutam et possessionem de Nogarolis nomine memoratae dominationis vestrae prefatis vestris consiliariis, et hoc cum pacta ipsa ipsis infringantur et non observentur per vicarium et conductores possessionum vestrarum dictae Curiae de Nogarolis; quae et quidem pacta sunt haec, videlicet:

Primo quod homines dictae Curiae debeant custodire bastitas interiore et exteriori cum suis personis die noctuque quando necesse fuerit;

item quod dicti homines dictae Curiae debeant uti de lignamine buscorum dictae Curiae pro manutenendo dictas bastitas, foveas sublevare et sustentare, dummodo dominus solvat magistros et ferramenta pro dictis bastitis;

item quod dicti homines teneantur et debeant conducere omnia lignamina necessaria pro igne a dictis boschis in dictas bastitas pro usu vicarii et aliorum officialium;

item quod tempore hiemali debeant dicti homines incidere glaciem intra foveas intus et extra quotienscumque fuerit necesse;

item quod dicti homines teneantur et debeant mundare, cavare, manutenere fossatum a gorghetis a gorgheto magno usque ad bastitas^d, ad suas proprias expensas quotienscumque^e fuerit necesse;

item quod dictis hominibus debeant dari de lignamine buscorum pro faciendo domos necessarias pro ipsis, dummodo ipsas faciant super territorio domini^f, sine aliqua solutione et aliter non nisi ipsum lignamen solverint;

item quod ipsis hominibus laborantibus de territorio domini debeant dari de lignamine ipsorum boscorum necessario pro ipsis laborantibus pro bobulcaria, pro plaustro et versore sine aliqua solutione, et si non sunt laboratores nihil eisdem detur pro dictis plaustro et versore nisi predictum lignamen solverint;

item quod dicti homines debeant dare et solvere quartam partem omnium frugum videlicet bladorum, mazurimorum et minorum, et tertiam partem uvarum de omnibus possessionibus domini, excepta petia a fornace, petia Vodepontis, petia domini Zufredi^g et petia magna de Roncharaldo^h, de quibus debeat solvi de omnibus frugibusⁱ tertia pars;

^c CF speciales

^d L fosatum a gorghetis magnis usque ad bastitas

^e CF toties quoties

^f L domini *manca*

^g CF Zifredi

^h CF Roncoaldo

ⁱ CF de omnibus frugibus *manca*

item de omnibus aliis possessionibus quae non sunt domini debeat solvi decima;

item quod dicti homines debeant conducere partes suprascriptarum frugum ad garantiam Nogarolarum vel alio ubi magis placuerit officialibus domini super dicta Curia;

item quod dicti homines debeant conducere Veronam suis propriis expensis omnia blada, vinum natum de partibus et de decimis dictae curiae ad canipam domini vel alio in Verona ubi magis placuerit dictis officialibus, domino solvente datium intratarum ipsorum bladorum et vini;

item quod dicti homines non debeant solvere partem nec decimam raparum et nucum;

item quod liceat dictis hominibus seminare in possessionibus domini usque ad duos campos vezarum pro suis bobus et pro quoque pari boum, dummodo de ipsis foenum faciant, sine aliqua solutione partium, et si ipsas vezias extirparent teneantur solvere partem quemadmodum aliorum bladorum;

item quod dictis hominibus debeant dari unus campus casamenti, et tres campi pratorum pro quolibet pari boum, medius campus casamenti¹, unus cum dimidio pretorum pro quolibet pari boum, medius campus casamenti, unus cum dimidio pratorum pro quoque pari vaccarum, medius campus casament pro quoque manzeto¹ in gaudimento sine aliqua solutione, dummodo laborent de territoriis domini singula singulis congrue respondentibus;

item quod quilibet qui vult esse laborator vel maxerius^m prefati domini debeat bene laborare suum maxum, et non audeat vel presumat laborare de alieno territorio nisi prius laboraverit bene suum maxum, et qui vult esse laborator domini sit, qui non vult maneat, et quo facto possint laborare de alieno territorio;

item quod totum letamen quod facient de paleis possessionum domini debeatⁿ poni in dictis possessionibus;

item quod debeat emi indigentibus dictis hominibus seu alicui ipsorum^o de bobus pro eorum necessitatibus pro laborando de territorio prefati domini, ipsis laboratoribus satis dantibus de solvendo dictos boves ad terminum quinque annorum, videlicet omni anno quintam partem;

item quod dictis hominibus debeant mutuari per officiales domini de seminibus ad sufficientiam pro seminando in possessionibus prefati domini et non aliter, ipsis hominibus restituendis semina pro semine, videlicet bladum pro blado;

¹ CF medium casamentum

^m L brazentus

ⁿ L debeant

^o L eorum

¹ Sia CF che L, come pure il testo che si trova in ARCH. CANOSSA, proc. 57, hanno 'pro quoque brazento'. La lezione che ho accolta è nel testo, generalmente più scorretto, che si trova in ASV, *Camera fiscale*, proc. 175 (c. 6 v).

item quod quilibet qui haberet prata ad ctum, et de ipsis fecisset terram aratoriam, teneatur et debeat solvere partem de ipsis possessionibus et non fictum, et omnes qui laborent possessiones aratorias de quibus consueverunt solvere fictum, teneantur solvere partem et non fictum;

item quod omnes consuetudines dictae curiae debeant integraliter observari non obstantibus antedictis pactis, sed potius habeant roboris firmitatem.

2) 1404

Franciscus de Carraria, Paduae et Veronae etc. Inclinatorum requisitionibus fidelium nostrorum hominum de Nogarollis, pro quorum parte mihi fuit exhibita supplicatio tenoris infrascripti, videlicet: « Magnifico et excelso domino Francisco de Carraria, Paduae et Verone etc. humiliter exponitur pro parte fidelium vestrorum hominum Curiae de Nogarollis quod, quia sunt laboratores territorii vestrae factoriae (cui aliqui solvunt tertiam partem et decimam, et aliqui quartam omnium frugum quae colliguntur in dicta Curia, ipsasque fruges conducunt ad castrum de Nogarollis et postea Veronam, quae vero conducuntur ad minus cum plaustris CCL) sunt semper soliti esse exempti ab oneribus comunis Veronae tam realibus quam personalibus, nunc autem compelluntur^p ad mittendum guastatores et subeundum onera cum communi Veronae, prout faciunt alia communia districtus Veronae quae habent de proprio et non conducunt fruges ut supra, quod nunquam fuit de more; quapropter supplicant prefatae dominationi vestrae ut dignetur mandari facere factoribus vestris Veronae quod predicti supplicantes eximantur ab oneribus tam realibus quam personalibus comunis Veronae, aut non astringantur ad onera factoriae secundum morem; aliter essent impotentes tantis factionibus subiacere et ipsos oportebit providere de modo vivendi sine tantis factionibus », consideratis quae in dicta supplicatione continentur, et quod alias dicti supplicantes liberi et exempti fuerint et factoriae tantum Veronae submissi conditionibus infrascriptis, volo vero eisdem supplicantibus gratiam nostram benignam dispensare, et proinde presentium tenore ipsos homines Curiae de Nogarollis pono et submitto et integraliter induci in protectionem meae factoriae Veronae liberos et exceptos et immunes faciendo ab omnibus et singulis oneribus realibus et personalibus in Comuni meo Veronae a modo imponendis, ipsis tamen de Nogarollis servantibus quemadmodum alias facere constituerunt pro simili exceptione et immunitate, quae in infrascriptis capitulis continentur, videlicet:

Primo quod dicti homines Curiae de Nogarollis conducere debeant eorum expensis in granaria et canipas^q bladorum et vini meis Veronae blada, legumina et vina mea quae fuerunt recollecta in dicta Curia Nogarollarum quotiens fuerit necesse, eo salvo quod mea factoria Veronae te-

^p CF non autem compellantur

^q CF in granariis et canipis

neatur et debeat solvere datium intratae portarum pro dictis bladibus, leguminibus et vinis ut supra conductis;

item quod dicti homines teneantur et debeant incidere omnia lignamina et illa conducere a nemoribus^r dictae curiae necessaria ad faciendum et aptandum bastitas dictae Curiae suis expensis;

item quod dicti homines teneantur et debeant cavare et mondificare totum fossatum Menatoris per quod labitur aqua in foveas dictarum fortilitiarum toties quoties erit necesse, et similiter mondificare et cavare foveas dictarum fortilitiarum, videlicet bastitarum tantum, eorum expensis;

item quod dicti homines teneantur et debeant manutenere suis propriis expensis unam custodiam die noctuque ad pontem bastitae, similiter, et facere custodias necessarias tempore guerrae et omnes alias factiones consuetas pro dicta Curia;

item quod dicti homines teneantur et debeant more solito aptare et manutenere stratam^s et pontes consuetos eorum expensis existentes in dicta Curia extra fortilitias;

item quod dicti homines teneantur incidere et conducere ligna ab igne de nemoribus dictae curiae necessaria officialibus dictae Curiae ad castrum de Nogarollis toties quoties fuerint requisiti per ipsos officiales sine aliqua solutione;

item quod dari debeant per officiales dictae Curiae ac factoriae venonensibus hominibus stantibus et habitantibus in Nogarollis et tota eius curia de nemoribus dictae Curiae omnia lignamina eis necessaria pro faciundo et aptando domos tam in bastita quam in villis dictae curiae sine aliqua solutione, et similiter lignamina eis necessaria pro bubulcaria;

item quod per factoriam sive officiales fiat detractio^t sive restaurum quibuscumque laboratoribus seminantibus de terris spectantibus dictae Curiae Nogarollarum de mazorumis quolibet anno quinque libras denariorum de fictis suis usque ad summam viginti camporum terrae et plus, et minus secundum quod laborabunt pro quaque laboratione^u, eo quia prata non habent in gaudimentum;

item quod per factoriam nostram sive officiales dictae Curiae quolibet anno concedantur cuilibet laboratori qui laborabit de possessionibus in dicta Curia duos campos terrae pro quolibet pari boum pro seminando vecias pro ipsis bobus sine solutione alicuius^v partis ipsarum veciarum, et similiter unum campum pro quoque pari vaccarum;

item per factoriam meam sive officiales dictae Curiae quolibet anno mutuari debeant omnibus laboratoribus de terris dictae Curiae blada sibi

^r CF nemoris

^s L stratam

^t L detentio

^u CF quoque laboratore

^v CF alicui alicuius

necessaria pro seminando et ipsi laboratores eodem anno debeant restituere blada pro bladis;

item per factoriam meam sive officiales emanantur^z boves de meis denariis laboratoribus de terris dictae Curiae pro laborando terras ipsas et dicti laboratores postea dictos denarios restituere debeant infra terminum quinque annorum proxime venturorum, videlicet quintam partem quolibet anno;

item quod dicti homines curiae Nogarollarum cogi non possint nec debeant ad^{aa} rationem subeundum in aliquo loco, nisi sub vicario terre Nogarollarum, salvo et excepto pro causa effusionis sanguinis et homicidii et aliarum pro quibus poena corporalis veniret inferenda;

item quod dicti homines non teneantur conducere blada, legumina et vina illorum de Moccecanis, quia illi non teneantur ad onera supra-scripta;

item quod dicti homines Curiae Nogarollarum cogi non possint summam unius situlae vini sine aliquo datio;

item quod dicti homines possint vendere ad minutum carnes ad beccarias sine aliquo datio, ipsi dantibus capita et pedes bestiarum vicario sive officiali^{ab} eis deputato, et si vendent ad quarterium^{ac} quod tunc non teneantur solvere datium nec dare capita nec pedes ut supra;

item quod dicti homines non teneantur solvere datium alicuius suae bestiae, quam vendiderint in Curia Nogarollarum eo salvo quod de bestiis cavalinis et asininis, pro quibus solvere teneantur duodecim denarios pro quaque^{ad} libra pretii;

item quod dicti homines de Curia Nogarollarum teneantur reficere et manutenere aggeres Teioni et ruptas dicti aggeris in toto territorio pro Curia predicta pro ista vice tantum et non ulterius nec plus;

mandans^{ae} potestati, deputato comunis, factori, capitaneis, vicariis, superstitibus et coeteris officialibus et communis Veronae presentibus et futuris ad quos spectat et spectabit quatenus has meas gratiae et immunitatis litteras predictis hominibus de Nogarollis concessas observantes faciant per omnes alios inviolabiliter observari, in quorum testimonium feci presentes queri et registrari meique sigilli munimine roborari.

Datum Veronae, die nono, mensis augusti millesimo quadringentesimo quarto, duodecima indictione.

^z CF emi teneantur

^{aa} CF ad *manca*

^{ab} LF sui officii

^{ac} L quartum

^{ad} CF qualibet

^{ae} L mandantes